



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 20.47

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All'Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 4230]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali - SVA
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Alla Società ERG Wind Sardegna s.r.l.
(ergwindsardegna@legalmail.it)

Oggetto: **COMUNI DI NULVI, PLOAGHE e OSILO (SS) – Potenziamento del Parco eolico Nulvi Ploaghe con potenza complessiva pari a 121,5 MW.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA
Proponente: Società ERG Wind Sardegna s.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e. p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

12/02/2020

e. p.c.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 4230]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p.c.

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Alta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in oggetto,

considerato che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 38636 del 23/12/2019, ha comunicato alla Società ERG Wind Sardegna s.r.l., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, quanto di seguito riportato:

< In riferimento al procedimento in argomento, visto quanto disposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; considerato l'orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID_VIP: 3131), in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA di competenza statale; si comunica alla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. che per il progetto di cui trattasi questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ritiene di dover esprimere una valutazione negativa alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale, per i motivi di seguito esposti nel parere tecnico istruttorio della scrivente.

Si deve, altresì, evidenziare che il suddetto parere tecnico istruttorio negativo è stato assunto ai sensi del DPCM n. 76 del 19/06/2019 (art. 14, co. 2, lett. r) e, pertanto, la determinazione finale relativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si definisce nell'ambito del procedimento attivato su istanza di parte solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Si comunica a codesta Società ERG Wind Sardegna s.r.l. che la stessa può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce, per i procedimenti ad istanza di parte, che prima della formale adozione del provvedimento finale negativo, si debba dare comunicazione al medesimo istante circa i motivi che ostano al positivo accoglimento della relativa domanda, e che il proponente può quindi presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Si precisa che, nel caso codesta Società ERG Wind Sardegna s.r.l. intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate alla scrivente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite e-mail PEC.

Si chiede la collaborazione di codesta Società ERG Wind Sardegna s.r.l. affinché le proprie eventuali osservazioni siano trasmesse oltre che a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio,

2



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

12/02/2020

anche contestualmente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione Autonoma della Sardegna, al fine della necessaria reciproca conoscenza di tutti gli atti prodotti per il presente procedimento.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa della eventuale presentazione per iscritto delle osservazioni della Società ERG Wind Sardegna s.r.l. ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, nei termini in quest'ultimo indicati, ferma restando la facoltà di codesta Società di produrre alla valutazione una soluzione progettuale che consenta di superare le criticità rappresentate con il parere tecnico istruttorio di seguito esposto.

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO

DELLA DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 76, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 184 del 07/08/2019), il quale ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".


CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con nota priva di protocollo e data (pervenuta il 09/08/2018), ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto di Potenziamento del Parco eolico Nulvi Ploaghe, con potenza complessiva pari a 121,5 MW, localizzato nei Comuni di Nulvi, Ploaghe e Osilo (SS).

CONSIDERATO che il progetto di Potenziamento del Parco eolico Nulvi Ploaghe, con potenza complessiva pari a 121,5 MW prevede lo smantellamento degli esistenti 51 aerogeneratori di potenza nominale pari a 0,85 mW (con tipologia Vestas V52, aventi altezza al mozzo di rotazione pari a 50 m e raggio del rotore pari a 26 m - quindi con una altezza massima pari a 76 m, costruiti con sostegno a traliccio), con la successiva loro sostituzione nel medesimo sito con un nuovo impianto eolico costituito da 27 nuovi aerogeneratori di potenza nominale fino a 4,5 MW (con altezza massima pari a 180 m e altezza al mozzo variabile tra 107,50 m e 114 m e di diametro massimo del rotore fino a 145 m, con sostegno costruito con tipologia a monopalo - posti mediamente ad una distanza di 440 m l'uno dall'altro, rispetto alla distanza media degli aerogeneratori dell'impianto esistente oscillante tra i 140 e i 300 m). In particolare, nel Comune di Nulvi saranno installati nove nuovi aerogeneratori (sigle: R-NU01, R-NU02, R-NU03, R-NU04, R-NU05, R-NU06, R-NU07, R-NU08 e R-NU09), nel Comune di Ploaghe saranno installati diciotto nuovi aerogeneratori (sigle: R-PLG01, R-PLG02, R-PLG03, R-PLG04, R-PLG05, R-PLG06, R-PLG07, R-PLG08, R-PLG09, R-PLG10, R-PLG11, R-PLG12, R-PLG13, R-PLG14, R-PLG15, R-PLG16, R-PLG17 e R-PLG18). Con esclusione dell'aerogeneratore R-NU01, che si trova su una direttrice diversa (poco a Nord del WTG R-NU02), la linea ideale che congiunge gli assi dei nuovi aerogeneratori corre lungo 4 crinali che si sviluppano prevalentemente in direzione Nord-Sud, come di seguito descritto: Crinale 1, lungo cui saranno localizzati i seguenti aerogeneratori: R-NU02, R-NU03, R-NU04, R-NU06; Crinale 2, lungo cui saranno localizzati i seguenti aerogeneratori: R-NU05, R-NU07, R-NU08, R-NU09; Crinale 3, lungo cui saranno localizzati i seguenti aerogeneratori: R-PLG01, R-PLG02, R-PLG03, R-PLG04, R-PLG05, R-PLG06, R-PLG07, R-PLG08, R-PLG09, R-PLG10, R-PLG11, R-PLG12, R-PLG13, R-PLG14, R-PLG15, R-PLG16; Crinale 4, lungo cui saranno localizzati i seguenti aerogeneratori: R-PLG17, R-PLG18. Il progetto consiste delle seguenti attività principali: - smantellamento degli aerogeneratori esistenti e delle opere civili ed elettriche ad essi connesse, secondo quanto indicato dal piano di smantellamento predisposto (ciò comporterà la realizzazione di piazzole a supporto dei mezzi meccanici necessari per la dismissione di ciascun aerogeneratore; una volta completate le attività, anche la piazzola sarà dismessa); - realizzazione di adeguamenti alla viabilità esistente per l'allontanamento dei prodotti dello smantellamento (ove necessari) e per il trasporto dei componenti i nuovi aerogeneratori (gli adeguamenti saranno realizzati prediligendo opere di ingegneria naturalistica, quali gabbionate, terre rinforzate, palizzate in legname, ecc.), - realizzazione di piazzole di montaggio dei nuovi aerogeneratori (tali piazzole saranno ridotte in fase di esercizio del parco al minimo indispensabile, quale necessario per la manutenzione degli aerogeneratori, per, eventualmente, essere ricostituite nel caso di sostituzione del rotore dell'aerogeneratore); - nelle attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione dei main components degli aerogeneratori (ove per main components si intendono le strutture troncoconiche in acciaio di sostegno dell'aerogeneratore, la navicella, l'hub, ossia il mozzo di rotazione, e le pale o blade); - nella posa in opera di nuove linee di cavi di potenza MT; - nello smontaggio delle opere elettromeccaniche presenti in area SSE (Sottostazione elettrica esistente) con la modifica/ampliamento del treno MT/AT. Per lo smantellamento degli aerogeneratori esistenti si procederà nell'ordine con: - smontaggio del rotore che verrà collocato a terra per poi essere smontato nei componenti e cioè pale e mozzo di rotazione; - smontaggio della navicella; - smontaggio di porzioni di traliccio in acciaio pre-assemblate (il traliccio è composto da 4 tronchi); - demolizione dell'opera di fondazione superficiale in conglomerato cementizio armato; - demolizione del primo metro dei pali di fondazione in conglomerato cementizio armato; - smontaggio delle cabine prefabbricate (e di quanto in esse



contenuto) poste ai piedi degli aerogeneratori; - demolizione della piastra di fondazione su cui è collocata la cabina prefabbricata; - Rimozione dei cavi di potenza in MT. La costruzione del nuovo impianto comporterà: - la realizzazione di n. 27 piazzole di montaggio aventi forma trapezoidale e superficie pari a circa 1.700 mq; per ciascuna piazzola si prevede la realizzazione di n. 2 piccole piazzole di dimensioni pari a circa 100 mq, per lo stazionamento delle gru ausiliare utili all'assemblaggio del braccio tralicciato della main crane (gru principale); - la sistemazione/adeguamento di viabilità esistenti per il raggiungimento dei siti di montaggio degli aerogeneratore da parte dei mezzi di cantiere; - la realizzazione di nuove piste per il raggiungimento delle postazioni degli aerogeneratori da parte dei mezzi di cui al punto precedente (si tratta di circa 9.470 m di nuova viabilità); - il getto di n. 16 pali x 27 aerogeneratori per un totale di 432 pali aventi diametro pari a 1 m e profondità non inferiore a 26 m (trattasi di una stima preliminare del proponente); - la posa di n. 7 linee di cavi di potenza in MT di allacciamento dei nuovi aerogeneratori alla nuova sottostazione elettrica prevista (il parco eolico in progetto convoglierà l'energia prodotto verso la Sottostazione Elettrica di Utente esistente, sita nel Comune di Ploaghe, connessa alla rete di trasmissione nazionale; nella sua nuova configurazione, la sottostazione elettrica di utente manterrà il collegamento alla limitrofa stazione Terna attraverso il sistema di sbarre aeree esistente). Un breve tratto del cavidotto elettrico interrato di collegamento del parco eolico ricade nel Comune di Osilo.

CONSIDERATO che il parco eolico da dismettere è costituito da 51 aerogeneratori di altezza massima pari a 76 m, come illustrati dal proponente nelle seguenti immagini (cfr. Relazione paesaggistica, ver. 03/08/2018, pp. 21 e 22):




Panoramica di parte del parco eolico esistente acqui sita con Drono - fonte HE



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Cabina prefabbricata posta ai piedi di ciascun aerogeneratore – fonte IRE

VISTI E CONSIDERATI i documenti prodotti dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. a riguardo degli atti autorizzativi dell'esistente impianto eolico (cfr. il documento "16. Allegati" – "16.1. Allegato 1 – Concessioni edilizie dei Comuni di Nulvi e Ploaghe" e "16.2. Allegato 2 – Autorizzazioni ad eseguire i lavori del Direttore del Servizio Tutela del paesaggio di Sassari giusta Determinazione 290/2003 e 291/2003"). Tra tali atti risultano presenti le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'allora vigente art. 151 del D.Lgs. 490 del 1999 rilasciate dall'allora Servizio Tutela del paesaggio di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna con Determinazioni n. 290 e n. 291 del 14/02/2003, sulla base dell'ivi citato solo vincolo paesaggistico allora gravante di cui all'articolo 146, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 490 del 1999, relativo ai "territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento" (oggi art. 142, co. 1, lett. g, del D.Lgs. 42/2004). Ancora, tra gli atti presenti vi è la Determinazione n. 24/12 del 29/07/2003 della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, recante delibera in conformità al giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dall'Organo Tecnico Istruttore regionale.

CONSIDERATO che i profili e i livelli di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio considerati nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per l'esistente impianto risultano notevolmente mutati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 42/2004 e, quindi, della conseguente entrata in vigore il 09/09/2006 dell'approvato Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, il quale articolo 4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, recante "Efficacia del P.P.R. e ambito di applicazione", al comma 5 stabilisce che "I beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati ai sensi degli articoli successivi sono comunque soggetti alla disciplina del P.P.R., indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio di cui all'art. 14", quest'ultimi relativi al solo ambito di paesaggio costiero, come anche per il quale articolo 18, recante "Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale", il relativo comma 4 stabilisce che "I beni paesaggistici sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi delle componenti paesaggistico-ambientali in quanto ad essi applicabili".

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno



dell'elettricità”.

CONSIDERATO che l'articolo 12 del D.Lgs. 387 del 2003, al comma 7, stabilisce che “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”, con ciò stabilendo che la imprescindibile esigenza di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, come definita dalle relative disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e, quindi, dal vigente Piano paesaggistico regionale, non possa essere disattesa dalle ulteriori previsioni che prevedono comunque un cosiddetto favor legislativo all'installazione delle richiamate tipologie di impianti FER, tra i quali ricade anche il progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003, è stato emanato il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi del quale punto 17 dell'Allegato – Parte IV - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO, sono state individuate dalla Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/11 del 07/08/2015, le aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica (cfr. punto “17.1 Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”).

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.20403 dell'11/09/2018 e vista la nuova procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006, ha provveduto a comunicare contemporaneamente la procedibilità dell'istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D.Lgs. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione già trasmessa con la suddetta istanza.

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito “Direzione generale ABAP”), con nota prot. n. 24758 del 18/09/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l. con nota priva di protocollo e data (pervenuta il 09/08/2018) ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA) secondo il nuovo modello procedurale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017 ed entrato in vigore il 21/07/2017.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.20403 dell'11/09/2018 ha comunicato, ai sensi dell'art. 23 – co. 4 – del D.Lgs. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web del relativo avviso ed il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a far data dalla medesima nota 8fatte salve le previsioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 104/2017), avendo verificato la procedibilità della relativa istanza.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale a seguito dell'entrata in vigore, il 21/07/2017, della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBAC di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione integrativa, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito web del MATTM, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale"
=> "Potenziamento del Parco eolico Nulvi Plaghe con potenza complessiva pari a 121,5 MW".

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Sassari che lo stesso parere endoprocedimentale dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale dell'ex Direzione generale BeAP all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Relativamente a quanto prodotto, tra l'altro, dal proponente con la documentazione allegata all'istanza, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler condurre una particolare istruttoria in merito alla verifica degli atti conservati nel proprio Archivio in merito alle procedura di VIA di competenza regionale già esperita dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'esistente impianto oggi oggetto di potenziamento, in particolare per quanto riferito e determinato nella relativa Deliberazione n. 24/12 del 29/07/2003 (cfr. pp. 4-5) per la tutela del patrimonio culturale archeologico, come richiesto dall'allora Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Sassari e Nuoro con "... note prot. n. 14309 e prot. 15820 del 14/02/2003 ..." (non conosciute da questa Direzione generale ABAP, di cui si chiede comunque la trasmissione alla scrivente in allegato al parere endoprocedimentale qui richiesto) per l'eliminazione dell'aerogeneratore n. 24 e lo spostamento di 50 metri del n. 22. Per quanto attiene ai suddetti aerogeneratori, si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP come dalla lettura dei documenti prodotti oggi dal proponente, si determini che l'aerogeneratore n. 22 non sia indicato come già presente, mentre lo sia al contrario il n. 24.

Uguualmente codesta Soprintendenza ABAP vorrà condurre una particolare istruttoria in merito alla verifica degli atti conservati nel proprio Archivio in merito alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla medesima Regione – benché allora riferite alla sola incidenza di parti dell'esistente progetto su aree boscate di cui al previgente articolo 146, co. 1, lett. g), del D.Lg. 490/1999 – per l'esistente impianto eolico, verificando se le predette autorizzazioni le siano state quindi trasmesse ai sensi dell'allora vigente articolo 151, co. 4, del D.Lgs. 490/1999.

Con la trasmissione del proprio parere endoprocedimentale, codesta Soprintendenza ABAP vorrà inoltrare a questa Direzione generale ABAP anche copia di tutte le ulteriori note già prodotte in merito.

Per facilità di lettura, si rappresenta che copia della suddetta documentazione (come prodotta dai Comuni interessati e dalla Regione Autonoma della Sardegna) è stata inoltrata dal proponente in allegato al documento denominato Relazione generale del progetto esecutivo – PLO_ENG_REL_0001_00, p. 72 e seg. Ancora, in merito alla valutazione che codesta Soprintendenza vorrà condurre sul progetto di cui trattasi, si rileva l'importanza di verificare anche quanto prescritto dall'articolo 152 del D.Lgs. 42/2004 (sia in presenza delle aree tutelate dal DM 13/02/1968, ma anche di quelle tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004), come anche la necessaria tutela delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142,



co. 1, lett. h) – usi civici – alla luce delle novità normative introdotte dalla legge 20 novembre 2017, n. 168 (cfr. art. 3, co. 6), stante anche il fatto che il proponente non ne rileva l'esistenza, ancora rimandata ad una più puntuale verifica presso le competenti Amministrazioni comunali (cfr. SIA, p. 29).

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dall'articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della necessità di modificare ed/od integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 27960 del 22/10/2018, ha comunicato quanto segue alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocoforza evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP di Sassari il relativo parere endoprocedimentale come richiesto da questa Direzione generale ABAP con nota prot. n. 24758 del 18/09/2018 (allegata alla presente per facilità di lettura).

Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, entro 15 giorni dalla ricezione della presente.

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l. ha chiesto, per le vie brevi il 18/10/2018, un incontro con il Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP al fine di effettuare un confronto sul progetto di cui trattasi, quindi svoltosi il 24/10/2018 presso gli uffici delle medesima Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., a seguito dell'incontro del 24/10/2018, ha trasmesso al Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP il 25/10/2018 (a mezzo di email assunta al n. 28796 del 31/10/2018 del protocollo della Direzione generale ABAP) alcune precisazioni in merito alle informazioni ritenute già contenute nella documentazione trasmessa con l'istanza pervenuta il 09/08/2018, in particolare sulla situazione vincolistica delle aree interessate dal progetto di cui trattasi, alla compatibilità del relativo progetto con quanto deliberato dalla Regione Autonoma della Sardegna con DGR n. 40/11 del 07/08/2015, come anche precisazioni sulla ritenuta natura delle autorizzazioni paesaggistiche a suo tempo rilasciate per l'impianto eolico esistente.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 13577 del 05/11/2018, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< Con nota prot. 24758 del 18/09/2018 è pervenuta dal Servizio V della DG ABAP la richiesta di



parere per il procedimento in oggetto.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parco eolico, che dovrà sostituire – mediante un cosiddetto repowering – quello esistente autorizzato dai Comuni di Ploaghe e Nulvi nel 2003 a seguito di Determinazione VIA della Regione Autonoma della Sardegna dello stesso anno.

In particolare, si prevede la riduzione del numero di aerogeneratori attualmente presenti, dai 51 del parco entrato in esercizio nel 2004, ai 27 oggi previsti, ciascuno dei quali svilupperà un'energia quadrupla rispetto agli aerogeneratori ora in esercizio.

Si tratta però di impianti sensibilmente più alti, con aerogeneratori aventi altezza al mozzo tra 107 e 114 m, diametro pala di 145 m e altezza totale di 180 m – rispetto alle attuali macchine alte complessivamente solo 76 metri e posizionate su tralicci e non monopali come quelli qui proposti. La fondazione dei nuovi aerogeneratori è prevista con platea in cls armato di 21 metri di diametro, poggiata su pali di fondazione profondi 26 m.

Il nuovo impianto, come quello che verrà dismesso, sarà sempre nei territori di Nulvi e Ploaghe, su quattro crinali principali, e, limitatamente a un tratto di cavidotto interrato, a Osilo. I cavi saranno interrati lungo strade sterrate comunali, la SP 76 e la SS 127.

A Nulvi sono previsti 9 aerogeneratori (RNUO01-09), a Ploaghe ne sono previsti 18 (RPLG01-18).

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Secondo quanto verificato dal proponente nel SIA e nei relativi elaborati allegati, non risulterebbero presenti aree tutelate ex lege ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 42/2004 in corrispondenza delle strutture del parco eolico o nelle sue vicinanze.

Nell'elaborato sulle segnalazioni e i vincoli archeologici si precisa che è stata consultata la cartografia del PPR e che l'area non è interessata da vincoli archeologici, semmai da beni puntuali e che alcuni aerogeneratori si trovano nei pressi di nuraghi, cosa che avviene anche per il parco in esercizio, che però è stato autorizzato nell'ambito di un quadro normativo completamente diverso da quello attuale, in quanto non erano ancora in vigore il Codice Urbani (2004) e il Piano Paesaggistico Regionale (PPR - 2006), come anche il disposto dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e, quindi, del DM 10/09/2010.

Nello specifico sono segnalate dal proponente nel SIA, per quanto attiene le distanze esistenti tra i nuovi aerogeneratori e i beni archeologici di cui sopra, esclusivamente e in forma di mero elenco le seguenti situazioni:

RNUO8, distanza 110 m;

RNUO9, distanza 60 m;

RPLG11, distanza 185 m;

PPLG 14, distanza 135 m.

La relazione si conclude con la dichiarazione, peraltro inesatta come di seguito descritto, che "dall'analisi del PPR si evince che nessun aerogeneratore ricade in aree tutelate a livello archeologico".

Si rileva come risulti consultato il solo PPR, mancando al contrario una relazione archeologica complessiva, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di legge, comprensiva di esiti di verifiche d'archivio e bibliografiche, ricognizioni sul campo e redazione di relativa cartografia del rischio archeologico, per le aree interessate dagli aerogeneratori e il buffer indicato dalla DGR 40/11 del 2015, recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica" (cfr. Allegato alla DGR: impianti eolici di Grande taglia = 1600 m dal perimetro dell'area o bene di interesse culturale di cui sopra), nonché per i tratti di cavidotto interrato di nuova realizzazione, tale da poter completare la descrizione del SIA degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico.

Pertanto, tale elaborato dovrà essere necessariamente prodotto ad integrazione della documentazione presentata.

Allo stesso modo, nella carta dei vincoli sono riportati in maniera puntuale i beni paesaggistici individuati e tipizzati presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR, ma non sono riportati i relativi buffer previsti dalla citata DGR 40/11 del 2015 (cfr. Allegato).



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

In particolare nella normativa regionale citata, oltre al riferimento al D.M. 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), vengono specificate le distanze dai Beni Culturali, da ritenersi non idonee per l'installazione dei "mulini a vento". Tali distanze variano in relazione alla tipologia di impianto, classificato sulla base delle dimensioni.

I Beni Culturali in questione sono da intendere:

1. Beni dichiarati di interesse culturale, secondo la parte seconda del D.Lgs. 42/2004;
2. Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004;
3. Beni Paesaggistici individuati e tipizzati ai sensi dell'allora vigente art. 143 del D.Lgs. 42/2004, presenti nel Repertorio del Mosaico – Assetto Storico Culturale del PPR.

I limiti da cui calcolare il perimetro di salvaguardia sono da intendersi quelli più esterni del bene tutelato.

Le distanze variano in proporzione all'altezza degli aerogeneratori e, per i 27 aerogeneratori in progetto (di altezza pari a 180 m), gli stessi rientrano negli impianti considerati dalla DGR n. 40/11 del 10.09.2015 "di grande taglia", che, per non ricadere all'interno delle aree non idonee identificate, dovrebbero essere posizionati oltre una fascia di rispetto dai Beni Culturali di almeno 1600 m.

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Di seguito si riportano i beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, o inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte terza del codice il cui buffer di 1600 m ricomprende gli-aerogeneratori in progetto.

L'elenco non è da considerarsi esaustivo, in quanto la mancata predisposizione nel SLA di uno studio dei possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico non permette di escludere la presenza di ulteriori beni ad oggi non ancora identificati.

Nel seguente elenco tali beni vengono riportati con un codice indicante la relativa tipologia di provvedimento di tutela (DM o DCR = decreto ministeriale o decreto commissione regionale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004) e un numero identificativo progressivo; i codici vengono quindi usati per illustrare la situazione in forma sintetica nella tabella riepilogativa dove si indicano le interferenze finora riscontrate con i beni archeologici per ciascun aerogeneratore.

Beni vincolati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e inseriti nel repertorio del PPR quali beni paesaggistici individuati e tipizzati

DCR-PPR 1: Nuraghe Fiorosu, DCR 31.05.2018; ID PPR 4129

Beni vincolati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali

DM 1: Tomba di giganti Fiorosu, D.M. 22.04.1969

DM 2: Nuraghe Iscala Reales, DM 12.06.1969

DM 3: Nuraghe Badde Pedrosa, DM 08.06.1970

DM 4: Nuraghe Tetti, DM 07.02.1970

DM 5: Nuraghe S'Idighinzu, DM 02.03.1970

DM 6: Nuraghe Cugurra, DM 20.02.1969

DM 7: Nuraghe Mariarmicu, DM 17.03.1969

DM 8: Nuraghe Malettori, DM 20.02.1969

DM 9: Nuraghe Tau, DM 07.10.1969

DM 10: Nuraghe Baiolu, DM 29.10.1962

DM 11: Nuraghe Pabale, DM 18.08.1970

Beni inseriti nel repertorio del PPR quali beni paesaggistici individuati e tipizzati

PPR 1: Nuraghe Conca Sa Rena, ID 4145

PPR 2: Nuraghe Cannedu, ID 4143

PPR 3: Nuraghe Boré, ID 4130

PPR 4: Nuraghe Pedras Nieddas, ID 4126

PPR 5: Nuraghe Cannarzu, ID 4128



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- PPR 6: Nuraghe M. Frusciu, ID 4124
- PPR 7: Nuraghe Cantarzu da Laros, ID 4125
- PPR 8: Nuraghe Funtana Sa Rena, ID 4122
- PPR 9: Nuraghe Mandra Comida, ID 4119
- PPR 10: Nuraghe Chirispada, ID 3843
- PPR 11: Nuraghe Preideru Matteu, ID 3890
- PPR 12: ID 3544
- PPR 13: ID 4120
- PPR 14: ID 3862
- PPR 15: ID 3483
- PPR 16: Nuraghe Pala Martine, ID 3946
- PPR 17: Nostra Signora di Bonaria, ID 677
- PPR 18: Nuraghe Pedras Ladas, ID 4123
- PPR 19: Nuraghe Pireddu, ID 4121
- PPR 20: ID 3864
- PPR 21: Nuraghe Irru, ID 3897
- PPR 22: Nuraghe in loc. Baldosa, ID 3855
- PPR 23: Nuraghe Ara, ID 3831
- PPR 24: Nuraghe Baldosa, ID 3836
- PPR 25: ID 3827
- PPR 26: Nuraghe Chirispada, ID 3843
- PPR 27: Nuraghe Furcadittos, ID 3862
- PPR 28: ID 3837
- PPR 29: N.ghe Monte Pertusu, ID 413
- PPR 30: ID 3483

Ulteriori elementi archeologici individuati dall'istruttoria condotta dalla SABAP-SS

SG 1: Circolo megalitico di Monte Iscoba (di proprietà privata); sono stati avviati gli accertamenti catastali per l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante.

Si ribadisce che il presente elenco non è da considerarsi esaustivo, in quanto, a parte il Circolo megalitico di Monte Iscoba, che si trova in corrispondenza di un'area indicata per l'installazione di uno degli aerogeneratori ed è stato oggetto di recente sopralluogo di questo Ufficio, non vengono condotte dal SLA adeguate verifiche in merito in tutte le aree interessate dal progetto e dalle sue opere connesse – non escluse le aree di cantiere – al fine di escludere impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico.

Si rappresenta, con l'occasione, che per consolidata giurisprudenza amministrativa, formatasi a partire dal 2011, le aree tutelate e vincolate ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 in quanto beni culturali di interesse o interesse particolarmente importante di natura archeologica – compresi i relativi contesti di giacenza tutelati indirettamente - risultano ex lege tutelate anche quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 42/2004. Di conseguenza, gli stessi beni devono essere considerati contemporaneamente nel senso previsto dalle disposizioni sia della Parte II che III del medesimo decreto legislativo.

TABELLA RIEPILOGATIVA

La tabella riepilogativa indica per ogni aerogeneratore i beni le cui aree o buffer li ricomprendono dentro l'area archeologica, dichiarata di particolare interesse o per la quale si sta predisponendo la documentazione per l'avvio del procedimento; a distanza inferiore a 100 m (area per la quale vigono le prescrizioni dell'art. 49 delle NTA del PPR); a distanza inferiore a 400 m (area non idonea a impianti di piccola, media e grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015), a distanza inferiore a 750 m (area non idonea a impianti di media e grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015), a distanza inferiore a 1600 m



(area non idonea a impianti di grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015).

Codice aerogeneratore	dentro l'area archeologica	entro 100 m (art. 49 NTA PPR)	entro 400 m (area non idonea impianti piccola, media e grande taglia)	entro 750 m (area non idonea impianti media e grande taglia)	entro 1600 m (area non idonea impianti grande taglia)
RPLG01	DM 8	DM 7		PPR 14	DM 6, DM 9, PPR 10, PPR 11, PPR 15
RPLG02		DM 7	DM 8		DM 6, DM 9, PPR 12, PPR 14
RPLG03			DM 7	DM 8	DM 6, DM 9, PPR 9, PPR 12, PPR 14
RPLG04				DM 7	DM 6, DM 8, DM 9, PPR 9, PPR 12, PPR 13
RPLG05					DM 3, DM 6, DM 7, PPR 9, PPR 12, PPR 13
RPLG06					DM 3, DM 6, PPR 9
RPLG07			DM 3		DM 4, DM 6, PPR 4, PPR 9
RPLG08	DM 3			DM 4	DM 1, DM 5, PPR 4, PPR 6, PPR 9
RPLG09				DM 3	DCR PPR 1, DM 1, DM 2, PPR 3, PPR 4, PPR 5, PPR 8
RPLG10			DM 1		DCR PPR 1, DM 2, DM 3, PPR 3, PPR 4, PPR 5, PPR 8
RPLG11			DM 3, PPR 4		DCR PPR 1, DM 1, DM 4, DM 5, PPR 3, PPR 6
RPLG12				DCR PPR 1, DM 1, PPR 3, PPR 5,	DM 2, DM 3, PPR 2, PPR 4, PPR 7, PPR 8,
RPLG13				DCR PPR 1, DM 1, DM 3, PPR 4	DM 4, PPR 3, PPR 5, PPR 6
RPLG14		DCR PPR 1	DM 1, PPR 3,		DM 2, PPR 1, PPR 2, PPR 5
RPLG15			DCR PPR 1	DM 1	PPR 1, PPR 2,



Ministero
per il bene delle
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

					PPR 3, PPR 4, PPR 5
RPLG16					DCR PPR 1, DM 1, PPR 1, PPR 2, PPR 3, PPR 4
RPLG17			DM 10		DM 11, PPR 16, PPR 17, PPR 18
RPLG18			DM 10		DM 11, PPR 16, PPR 19
RNUO01					PPR 20, PPR 21, PPR 22, PPR 23, SG 1
RNUO02				SG 1	PPR 22, PPR 23, PPR 24, PPR 25,
RNUO03	SG 1				PPR 22, PPR 23, PPR 24, PPR 26
RNUO04			SG 1	PPR 23	PPR 22, PPR 26, PPR 27
RNUO05				PPR 22, PPR 23	PPR 24, PPR 25, PPR 26, PPR 27, PPR 28
RNUO06				SG 1	PPR 23, PPR 26, PPR 27
RNUO07				PPR 23	DM 8, PPR 22, PPR 27, SG 1
RNUO08		PPR 25		PPR 27	DM 7, DM 8, PPR 11, PPR 23, PPR 28, PPR 29, PPR 30
RNUO09		PPR 27	DM 8	DM 7, PPR 10	DM 9, PPR 11, PPR 15, PPR 23

RICHIESTE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Visti il SIA e la documentazione progettuale pervenuta e la situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento, si rappresenta la necessità per questo Ufficio di richiedere la seguente documentazione integrativa ai fini dell'espressione del parere endoprocedimentale definitivo per l'Area funzionale Patrimonio Archeologico: relazione archeologica complessiva, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di legge, comprensiva degli esiti delle verifiche d'archivio e bibliografiche, ricognizioni sul campo e redazione di relativa cartografia del rischio archeologico, per le aree interessate dagli aerogeneratori e dalle relative aree di cantiere e il buffer indicato dalla DGR 40/11 del 2015, recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica" (ovvero almeno 1600 m dal perimetro dell'area o bene di interesse culturale e/o paesaggistico di cui sopra), nonché per i tratti di cavidotto interrato di nuova realizzazione, tale da poter completare la descrizione del SIA degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico.

Tale elaborato dovrà essere necessariamente prodotto ad integrazione della documentazione presentata.

Questo Ufficio, vista la richiesta di cui sopra per l'Area funzionale Patrimonio Archeologico, e al



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

fine di poter esprimere il proprio parere, rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione Generale.

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Pur in assenza di relazione archeologica dettagliata allegata al SIA, si anticipa come la dislocazione proposta per tutti i 27 aerogeneratori in progetto appaia, fin dall'attuale fase preliminare di verifica, critica anche per ulteriori aspetti di tutela connessi con la tutela archeologica, nello specifico:

- *Almeno 3 aerogeneratori (RPLG01, RPLG08, RNUO03) ricadono in aree dichiarate di particolare interesse culturale o per le quali è in predisposizione l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse;*
- *Almeno 4 aerogeneratori (RPLG02, RPLG 14, RNUO08, RNUO09) ricadono nella fascia di larghezza pari a m 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni all'area medesima, così come definita dall'art. 49 delle NTA del PPR;*
- *Almeno 8 aerogeneratori (RPLG03, RPLG07, RPLG10, RPLG11, RPLG15, RPLG 17, RPLG18, RNUO04) ricadono a distanza inferiore a 400 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di piccola, media e grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015),*
- *Almeno 8 aerogeneratori (RPLG04, RPLG09, RPLG12, RPLG13, RNUO02, RNUO05, RNUO06, RNUO07) ricadono a distanza inferiore a 750 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di media e grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015);*
- *Tutti i restanti aerogeneratori, per un totale di 4 (RPLG05, RPLG06, RPLG16, RNUO01) ricadono a distanza inferiore a 1600 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015).*

AREA FUNZIONALE ARCHITETTURA E PAESAGGIO

In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il SIA della Società ERG Wind consultati da questo Ufficio tramite il sito web del MATTM, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione generale ABAP, Servizio V, (pervenuta il 19/9/2018 ed assunta al protocollo con il n. 11469 del 21/9/2018), si comunicano le valutazioni di competenza.

Il progetto si colloca lungo quattro crinali nei territori comunali di Nulvi, Ploaghe e Osilo (quest'ultimo interessato solo in minima parte dall'attraversamento di un cavidotto interrato), su un'area con altimetrie variabili tra i 400 m s.l.m. e i 700 m s.l.m. (per il comune di Nulvi da 400 m s.l.m. a 630 m s.l.m. e per quello di Ploaghe da 570 m s.l.m. a 700 m s.l.m.) e prevede il potenziamento del parco eolico Nulvi-Ploaghe attraverso:

- *dismissione dei 51 aerogeneratori esistenti, posizionati su struttura a traliccio, con altezza max di 76 m e potenza di 0.85 MW (autorizzati tramite procedura di VIA di competenza regionale dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione 24/12 del 29.7.2003 e Autorizzazioni paesaggistiche, relative al vincolo paesaggistico di cui al vigente art. 142, co. 1, lett. g) di cui alle Determinazioni RAS nn. 290-291 del 2003);*
- *inserimento di 27 nuovi aerogeneratori, posizionati su monopalo in cemento armato, con altezza max di 180 m e potenza di 4.5 MW.*

Il nuovo impianto, previsto nello stesso ambito territoriale di quello attuale (di circa 600 Ha), comporterebbe le seguenti opere:

- *viabilità: le strade, della dimensione di 5 m di larghezza, comprenderebbero 17.813 m di viabilità esistente + 9.470 m di viabilità nuova, per un totale di 27.283 m;*
- *piazzole a servizio della costruzione e della manutenzione degli aerogeneratori, per un totale di 51.327 m² di superficie in cemento, di cui una parte (circa la metà) da dismettere dopo la fase di costruzione dell'impianto, e così costituita:*
 - *piazzola trapezoidale di 1700 m² x n°27 aerogeneratori = 45.927 m²;*
 - *n° 2 ulteriori piazzole di circa 100 m² ciascuna x n°27 aerogeneratori = 5.400 m²;*



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- opere di fondazione degli aerogeneratori, interamente interrati, costituite complessivamente da 28.878 m³ di cls e 3.465 t di acciaio e così composte:
 - 27 plinti di fondazione, di forma troncoconica, con diametro maggiore di 21.4 m e diametro minore di 5.6 m e altezza di 2.40 m, composti da circa 20.061 m³ di cls e 2.407 t di acciaio;
 - 432 pali di fondazione (16 per ciascun aerogeneratore), aventi diametro di 1 m e profondità non inferiore ai 26 m, composti da circa 8.817 m³ di cls e 1.058 t di acciaio;
- cavidotti interrati, suddivisi in 7 linee e passanti lungo le strade esistenti e nuove del parco, e lungo le strade comunali e provinciali, per una lunghezza complessiva di circa 70.000 m, posti ad una profondità di scavo di almeno 1.20 rispetto al piano di calpestio e all'interno di una sezione variabile tra 0.50 – 1.95 m.
- ampliamento della sottostazione di servizio (SSE) esistente, attualmente di superficie di 1.170 m², fino ad una superficie complessiva di 1.855 m², con l'incremento di circa 520 m² della superficie impermeabilizzante.

Relativamente alla produttività di energia, il SIA riporta che "la produzione di energia sarà incrementata più di quattro volte quella attuale" (pag. 6 PLO-ENG-REL-0003_00), mentre dalla documentazione prodotta risulta che con il passaggio da una potenza complessiva dell'impianto esistente di 43.35 MW (0.85MW x n°51 aerogeneratori) ad una potenza complessiva di quello in progetto di 121,50 MW (4.5 MW x n° 27 aerogeneratori) la produzione di energia sarà pari a quasi il triplo di quella attuale.

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Beni architettonici

Nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori e delle opere ad essi annesse, non sono presenti beni architettonici di interesse culturale, o per cui sia stato avviato il procedimento di verifica o di dichiarazione di interesse, ai sensi della Parte II del Codice.

Tuttavia, all'interno del bacino visivo dei 9 km (risultante dall'applicazione della Deliberazione regionale n. 40/11 del 7.8.2015), sono individuabili numerosi beni. A titolo di esempio si citano: in territorio di Ploaghe, la chiesa di S. Antimo (DM 19/6/1995) e quella di S. Michele di Salvenero; in territorio di Codrongianos, la chiesa del Rosario (DM 4/03/1991) e la SS. Trinità di Saccargia; in territorio di Osilo, la chiesa di S. Maria Iscalas (DM 30/10/1999), la chiesa del Rosario (DM 2/04/1990), il Monte Granatico (DM 22/12/2005) e soprattutto, il castello dei Malaspina (DM 6/12/1997) in posizione dominante su tutto il territorio comunale.

Beni paesaggistici

Sebbene nessuno degli aerogeneratori in progetto ricada direttamente su aree tutelate ai sensi della Parte III del Codice (fatta salva ogni ulteriore e puntuale verifica da parte del proponente per quanto attiene agli usi civici di cui all'articolo 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004), alcuni di essi sono in stretta prossimità di aree boscate. Inoltre, alcuni tratti dei cavidotti delle linee MT ricadono in aree tutelate ai sensi dell'art.142 c.1 lett. c, mentre altri ricadono nell'area tutelata paesaggisticamente ai sensi del DM 13/2/1968, riguardante l'intero territorio del comune di Osilo.

All'interno del bacino visivo dei 9 km, è inoltre compresa l'area tutelata paesaggisticamente in cui è situata la SS. Trinità di Saccargia (DM 29/5/1994), nonché i centri matrice di Nulvi, Martis, Chiaramonti, Ploaghe, Codrongianos, Florinas, Muros, Cargeghe e parte dei centri matrice di Ossi e Ardara, come anche lo stesso DM 13/2/1968 sopra citato.

RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Dal momento che l'impatto visivo è considerato tra quelli più rilevanti nella realizzazione di un campo eolico, si ritiene particolarmente importante che le fotosimulazioni siano eseguite secondo le modalità indicate nelle linee guida del DM 10.9.2010, allegato 4. Nello specifico, è opportuno evidenziare le interferenze delle nuove strutture con il paesaggio e i beni culturali presenti nel bacino visivo dei 9 km, mettendo in risalto l'ingombro degli aerogeneratori e le interferenze visive rispetto ai punti di vista prioritari e panoramici. I rendering, fatti su immagini ad alta definizione e in condizioni di piena visibilità, dovrebbero



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

M

prendere in considerazione tutti i beni immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e far emergere il nuovo assetto dello skyline del territorio interessato, al fine di mettere in evidenza il rapporto tra l'ingombro dell'impianto e le preesistenze.

Ritenuta di estrema importanza l'accuratezza nella scelta e l'eshaustività nel numero dei punti di ripresa per le fotosimulazioni necessarie ad una corretta valutazione dell'impianto in questione, vista la documentazione progettuale, le fotosimulazioni e la situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento, si rappresenta la necessità per questo Ufficio di richiedere la seguente documentazione integrativa:

- simulazione fotografica relativa alla sottostazione di servizio (SSE), ripresa da più angolazioni;
- viste verso l'impianto dai più rilevanti beni monumentali presenti nell'aerale visivo dei 9 km;
- viste verso l'impianto dai più rilevanti punti di vista panoramici presenti nell'aerale visivo dei 9 km, con particolare riguardo per le vedute dal castello dei Malaspina (Osilo) e dal castello dei Doria (Chiaramonti), nonché dalla chiesa di S. Maria del Regno (Ardara) e dai punti lungo la SS 729 nel tratto tra Ardara e Ploaghe in cui l'impianto è attualmente visibile.
- viste che documentino l'interferenza visiva tra l'impianto e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico (DM 13/2/1968), con particolare riguardo per l'area tutelata della SS. Trinità di Saccargia. A tale riguardo si ritiene necessaria almeno una fotosimulazione con punti di ripresa dell'immagine lungo la SS597 e dal belvedere del ristorante Saccargia, nei tratti da cui sia visibile la chiesa con l'intero contesto paesaggistico circostante.

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Beni architettonici

Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze: sebbene, in base alla documentazione presentata, l'impianto non sembri presentare interferenze dirette con i beni architettonici tutelati, parrebbe determinare, a causa della considerevole altezza degli aerogeneratori, un alto grado di visibilità dai beni dell'areale di 9 km considerato (cfr. quanto sopra esposto in merito) e quindi incidere in modo considerevole sul contesto paesaggistico di riferimento dei beni stessi.

Beni paesaggistici

In base alla documentazione presentata, il nuovo impianto non sembra incidere direttamente su beni paesaggistici (ad esclusione di quanto sopra in merito esposto), tuttavia, per l'altezza degli aerogeneratori, rispetto all'impianto esistente, potrebbe comportare un alto grado di visibilità dalle aree tutelate situate a breve distanza (si confronti in merito quanto prescritto dall'articolo 152 del D.Lgs. 42/2004). Inoltre, l'elevata altezza degli aerogeneratori (180 m), se paragonata alle altitudini su cui gli stessi insisterebbero (400-700 m slm), potrebbe generare un'alterazione percettiva delle dimensioni dell'intero contesto paesaggistico, riducendo il contrasto visivo tra le alture e le piane (collocate tra i 200 e i 300 m slm) dei comuni interessati dal progetto e di quelli limitrofi ad essi.

Si resta in attesa dell'integrazione richiesta al fine di poter completare l'istruttoria >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 29386 dell'8/11/2018, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. 24758 del 18.09.2018 di codesto Servizio V ed alla nota prot. n.13577 del 5.11.2018 con cui la SABAP per le province di Sassari e Nuoro comunica le proprie valutazioni.

Sulla base di quanto relazionato dalla citata Soprintendenza, si prende atto di quanto segue:

- benché il parco eolico preveda una sostanziale diminuzione del numero degli aerogeneratori, gli impianti previsti raggiungono un'altezza superiore al doppio degli attuali (h totale di m 180,00), con platea di fondazione in cls armato di 21 metri di diametro, poggiata su pali profondi 26 m;
- nella documentazione del SIA non è presente una relazione archeologica esaustiva, in grado di evidenziare tutte le possibili interferenze delle opere in progetto con elementi archeologicamente rilevanti.

Tutto ciò considerato e visto quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006 a carico del SIA redatto dal



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

proponente, si concorda con la richiesta della citata Soprintendenza di una "relazione archeologica complessiva, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di legge, comprensiva degli esiti delle verifiche d'archivio e bibliografiche, ricognizioni sul campo e redazione di relativa cartografia del rischio archeologico, per le aree interessate dagli aerogeneratori e dalle relative aree di cantiere e il buffer indicato dalla DGR 40/11 del 2015, recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica" (ovvero almeno 1600 m dal perimetro dell'area o bene di interesse culturale e/o paesaggistico di cui sopra), nonché per i tratti di cavidotto interrato di nuova realizzazione, tale da poter completare la descrizione del SIA degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico."

Resta fermo che sulla base di quanto evidenziato nella suddetta relazione, la Soprintendenza potrà valutare la necessità di avviare la procedura di cui all'art. 25, comma 8 del d.lgs. 50/2016 ovvero potrà emettere il proprio definitivo parere endoprocedimentale >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 29543 del 12/11/2018, ha comunicato, di conseguenza, quanto segue all'Autorità competente e, per conoscenza, anche al proponente:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 23869 dell'11/09/2018 - con la quale tra l'altro la scrivente ha già evidenziato alcune carenze nella documentazione prodotta dal proponente con l'istanza e, quindi, nel SIA - si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006; considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con la nota prot. n. 13577 del 05/11/2018 (allegata alla presente) ha riscontrato la presenza di carenze documentali e richiesto chiarimenti sulla proposta progettuale presentata, di fatto non potendo di conseguenza esprimere in merito il proprio parere endoprocedimentale definitivo; considerato che il Servizio II di questa Direzione generale con nota prot. n. 29386 dell'8/11/2018 ha concordato sulla necessità di chiedere documentazione integrativa al proponente; considerato che per quanto attiene alla tutela del patrimonio architettonico, la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio non ha evidenziato nella predetta nota un possibile interessamento da parte della proposta progettuale di cui trattasi e, pertanto, non si è ritenuto di dover acquisire allo stato attuale il contributo istruttorio del Servizio III di questa Direzione generale; considerato quanto comunicato dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. con e-mail del 25/10/2018 al Responsabile del procedimento, a seguito di quanto illustrato nella riunione svoltasi il 24/10/2018 presso gli uffici della Direzione generale ABAP; si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale, al SIA, alla Relazione paesaggistica, già presentati con l'istanza:

1. Il SIA deve essere integrato con una Relazione archeologica complessiva, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di legge, comprensiva degli esiti delle verifiche d'archivio e bibliografiche, delle ricognizioni sul campo e della redazione di una relativa cartografia del rischio archeologico, per tutte le aree interessate dagli aerogeneratori e dalle relative aree di cantiere e dal buffer indicato dalla DGR della Regione Autonoma della Sardegna n. 40/11 del 07/08/2015, recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica" (ovvero almeno 1600 m dal perimetro delle aree o beni di interesse culturale e/o paesaggistico già individuati dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere endoprocedimentale allegato alla presente richiesta, ma anche di quelli che la stessa relazione archeologica di cui sopra individuerà nel corso delle relative verifiche e ricognizioni richieste), nonché per i tratti di cavidotto interrato di nuova realizzazione, tale da poter completare la descrizione del SIA degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico;
2. Il progetto e, conseguentemente, il SIA e la Relazione paesaggistica, devono essere integrati con una unica rappresentazione su CTR (scala 1:10.000) dei livelli di tutela di cui alle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004 (compresi quindi i beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'Assetto Storico culturale ed Ambientale), gravante sull'area oggetto di



intervento (come anche nel perimetro delle "aree contermini" del parco eolico come identificato ai sensi del DM 10/09/2010, Allegato 4, punto 3.1.4.b), di cui a tutte le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 – comprensive anche di quelle ex lege definite ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. m) come specificato nel parere della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio allegato alla presente richiesta. In particolare, per quanto attiene alle aree gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h), si chiede di verificare e certificare (tramite dichiarazione della competente Amministrazione pubblica, non prodotta con il SIA e non citata nella relativa indicata pagine 26 e seguenti, ove si afferma – p. 29: "Come è possibile osservare i territori dei Comuni di Nulvi e Ploaghe non sono gravati da usi civici. Tuttavia, considerato che l'accertamento degli usi civici è in fase di completamento, è stato effettuato un ulteriore approfondimento con i Funzionari dei Comuni di Ploaghe e Nulvi, i quali hanno comunicato che per definire se un immobile è gravato da uso civico è necessario inviare l'elenco degli identificativi degli immobili (ovvero foglio e particella) all'attenzione dell'Ufficio tecnico di ciascun Comune", trasmissione e certificazione tuttavia non prodotta, insieme a quella dell'Amministrazione pubblica regionale a ciò preposta) se nelle aree interessate dall'impianto eolico proposto (comprese le relative opere connesse e, quindi, nel relativo buffer di cui alla DGR della Regione Autonoma della Sardegna n. 40/11 del 07/08/2015), gli stessi usi siano presenti, rappresentandoli nella cartografia prodotta in merito per il presente punto - di conseguenza, si dovranno eventualmente fornire specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "Norme in materia di domini collettivi"). In particolare, per quanto attiene i "territori come coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento", di cui all'art. 142, co. 1, lett g), la relativa ricognizione dovrà avvenire anche ai sensi del disposto del D.Lgs. 34/2018;

3. Si chiede di specificare quanto riportato nell'elaborato cartografico denominato "Aree percorse dal fuoco" (codice PLO-ENG-TAV-0056_00) con la definizione delle relative "Tipologie soprassuolo" per quanto attiene alla definizione di "Bosco", riportando di conseguenza le medesime aree complessive nella rappresentazione di tutti i livelli di tutela di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004 di cui al punto n. 2 del presente elenco;
4. Si chiede di fornire una adeguata ed esaustiva rappresentazione cartografica (non essendola quella di cui all'elaborato codice PLO-ENG-TAV-0052_00, d'altronde priva degli areali non idonei di cui ai "beni paesaggistici puntuali" individuati nell'elaborato codice PLO-ENG-REL_0014_00, "Segnalazione e vincoli archeologici e architettonici"), in scala adeguata ed in riferimento alla localizzazione del parco eolico, delle aree ed immobili non idonei - compresi i relativi buffer relativi alla tipologia di impianto di "Grande taglia" - identificate dalla Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/11 del 07/08/2015, recante Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica (la cui rappresentazione cartografica è reperibile sul sito regionale "sardegnageoportale", come rammentato dalla stessa Regione nella Circolare relativa alla vigente regolamentazione regionale in materia di impianti eolici del 14/04/2016), comprendendo sia le aree che gli immobili relativi ai valori del paesaggio, del patrimonio storico-artistico (cfr. anche, ma non in forma esauriente, quanto riportato nel parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP allegato alla presente) e dell'ambiente;
5. Si chiede di consegnare agli atti del presente procedimento l'elaborato cartografico identificato con il codice PLO-ENG-TAV-0014_00 (citato nell'email del 25/10/2015 citata in premessa) e non rintracciato tra quelli citati nell'Elenco elaborati (codice PLO-ENG-REL-0000_00);
6. Si chiede di integrare l'elaborato denominato "Segnalazioni e vincoli archeologici e architettonici" (codice PLO-ENG-REL-0014_00) con una rappresentazione su CTR (scala 1:10.000 – dichiarata



- come omessa volutamente) dei "beni paesaggistici puntuali" come riportati nelle relative tavole allegata alla scala di 1:100.000, riportando per ciascun bene il relativo codice identificativo del PPR. Nella legenda della tavola si dovrà dichiarare quale categoria di "bene paesaggistico puntuale" si è ritenuto di dover rappresentare rispetto a quelli previsti dall'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, nel testo vigente ed in quello previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 63/2008;
7. Per quanto attiene ai valori paesaggistici riconosciuti di notevole interesse pubblico con il DM 13/02/1968 (relativi all'intero territorio comunale di Osilo) ed il DM 29/05/1974 (relativo alla ZONA SITA NEL COMUNE DI CODRONGIANOS SITUATA IN UN COMPLESSO AVENTE VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE PER LA BELLEZZA PANORAMICA E PER LA PRESENZA DELLA ABBAZIA DI SACCARGIA) – entrambi ricadenti nell'areale di cui al DM 10/09/2010 -, si chiede di verificare, anche con fotoinserimenti, la particolare incidenza del parco eolico rispetto all'esigenza di tutela specificata all'articolo 152, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 (cfr. "... prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo ...");
 8. A seguito delle verifiche e rappresentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si deve provvedere ad aggiornare quanto riportato nel documento denominato "Analisi elementi tutelati dal PPR" (codice PLO-ENG-REL_016_00), provvedendo a verificare di conseguenza l'effettiva incidenza di quanto prescritto dal Piano paesaggistico regionale con le relative prescrizioni e previsioni;
 9. Si chiede di produrre i necessari chiarimenti a quanto in effetti concretizzatosi nella realizzazione dell'esistente parco eolico in merito a quanto già evidenziato dalla Direzione generale ABAP, nella nota prot. n. 24758 del 18/09/2018, " ... Relativamente a quanto prodotto, tra l'altro, dal proponente con la documentazione allegata all'istanza, ... in merito alle procedura di VIA di competenza regionale già esperita dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'esistente impianto oggi oggetto di potenziamento, in particolare per quanto riferito e determinato nella relativa Deliberazione n. 24/12 del 29/07/2003 (cfr. pp. 4-5) per la tutela del patrimonio culturale archeologico, come richiesto dall'allora Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Sassari e Nuoro con "... note prot. n. 14309 e prot. 15820 del 14/02/2003 ..." ... per l'eliminazione dell'aerogeneratore n. 24 e lo spostamento di 50 metri del n. 22. Per quanto attiene ai suddetti aerogeneratori, si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP come dalla lettura dei documenti prodotti oggi dal proponente, si determini che l'aerogeneratore n. 22 non sia indicato come già presente, mentre lo sia al contrario il n. 24 ...";
 10. Si chiede di rappresentare su adeguata cartografia i "territori come coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento" di cui all'articolo 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 42/2004, entro i quali ricadeva l'esistente parco eolico entrato in esercizio nel 2004 e per il quale sono stati rilasciati dalla Regione Autonoma della Sardegna i relativi provvedimenti di autorizzazione paesaggistica n. 290/03 e n. 291/03. La predetta rappresentazione comprenderà, oltre allo stesso parco eolico esistente, anche la sovrapposizione del parco eolico in valutazione;
 11. Si chiede la presentazione dell'attestazione della Società TERNA S.p.A. di approvazione della proposta di connessione del "Potenziamento Parco Eolico Nulvi e Ploaghe" alla rete elettrica di trasporto nazionale (non citata nel documento denominato: RELAZIONE SISTEMA DI POTENZA PER LA CONNESSIONE DEGLI AEROGENERATORI ALLA RTN), come anche l'eventuale documentazione prevista dalla lettera k) del punto 13.1 dell'Allegato al DM 10/09/2010;
 12. Si chiede di integrare il SIA (ed i relativi allegati documenti) con la verifica degli impatti cumulativi del progetto presentato come derivanti "da altri progetti esistenti e/o approvati" quale previsto dal punto 5, lett. e), dell'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, nell'intorno di cui alle "aree contermini" del parco eolico come identificato ai sensi del DM 10/09/2010, Allegato 4, punto 3.1.4.b),
 13. Si chiede di integrare il SIA con la concreta descrizione delle "alternative ragionevoli del progetto", oltre quella dell'alternativa zero, che siano effettivamente "adeguate al progetto proposto e alle sue



caratteristiche specifiche" (cfr. punto 2 dell'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/2006), che non può risolversi nella dichiarazione riportate per la quale "... pertanto, trattandosi di un progetto di repowering, ovvero di potenziamento di un impianto eolico esistente, non sono state condotte analisi in merito ad una ubicazione diversa del nuovo impianto ..." (cfr., tra l'altro, Sintesi Non Tecnica, p. 40), avendo constatato come l'ubicazione degli stessi aerogeneratori è comunque diversa rispetto a quelli esistenti e che la relativa normativa di riferimento (tra la quale l'avvenuta approvazione del DM 10/09/2010 e della RAS-DGR n. 40/11 del 07/08/2015) impongono oggi un aggiornamento di tutte le valutazioni già a suo tempo svolte rispetto alla disciplina attualmente in vigore;

14. Si chiede di integrare il SIA con la concreta valutazione della "Alternativa zero" già indicata (cfr., tra l'altro, Sintesi Non Tecnica, pp. 41-42) anche rispetto alle ragioni che renderebbero impossibile il mantenimento dell'attuale parco eolico esistente e la sola sostituzione dei relativi rotor con macchine a maggiore efficienza produttiva;
15. Si chiede di integrare il SIA con la concreta valutazione della "Alternativa zero" già indicata (cfr. < sia, pp. 128-132; Sintesi Non Tecnica, pp. 42) rispetto: 1. alla dimostrazione - con adeguati fotoinserimenti - della effettiva riduzione apportata all'ivi citato "effetto selva" come determinato dalla costruzione dei nuovi aerogeneratori alti complessivamente 180 m, rispetto a quelli esistenti alti 76 m; 2. alla "analisi vincolistica effettuata", per la quale non si citano i fattori concretamente verificati ai fini del dichiarato minor impatto ambientale della soluzione progettuale in esame, considerato che l'esistente parco eolico risulta autorizzato paesaggisticamente solo in riferimento all'accertamento della sua incidenza su aree boscate, mentre il parco eolico qui proposto appare incidere su un ben più articolato quadro di tutele e vincolistico come determinato dall'attuale vigente normativa di riferimento; 3. quali siti alternativi siano stati valutati in alternativa per determinare l'esigenza di dover costruire comunque una nuova e diversa sottostazione elettrica, ovvero una nuova cabina primaria a gestione della Società TERNA S.p.A.; 4. quali siti alternativi siano stati valutati per determinare che si sarebbe dovuta creare nuova viabilità per una lunghezza di almeno 30 km; 5. la realizzazione di opere di fondazione e sostegno di nuovi aerogeneratori all'interno di nuovi siti, considerato che comunque i nuovi aerogeneratori qui in valutazione sono ubicati in aree vergini rispetto alle pregresse piazzole esistenti;
16. Si chiede di integrare le verifiche del SIA, della Relazione paesaggistica e, quindi la Relazione archeologica di cui al punto n. 1 della presente richiesta, con gli impatti significativi e negativi determinati dalla localizzazione ancora imprecisata delle aree di cantiere di tutti gli interventi previsti per la rimessa in pristino delle aree occupate dall'esistente impianto e la costruzione del nuovo qui in valutazione;
17. Si chiede di integrare la documentazione relativa ai "Punti di ripresa fotosimulazioni" (riportati nel documento "Considerazioni sullo skyline") producendo le relative riprese fotografiche e "fotosimulazioni ante ed ex post" per tutti i punti ancora non utilizzati e costituiti dai beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale e ricadenti all'interno dell'ambito distanziale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010;
18. Si chiede di integrare la documentazione relativa ai "Punti di ripresa fotosimulazioni" producendo le relative riprese fotografiche e "fotosimulazioni ante ed ex post" relativamente alle opere previste per la costruzione delle piazzole di tutti i nuovi aerogeneratori previsti;
19. Si chiede di integrare la documentazione relativa ai "Punti di ripresa fotosimulazioni" producendo (oltre al rispettivo studio di fattibilità tecnica ed economica) le relative riprese fotografiche e "fotosimulazioni ex post" relativamente alle opere previste per il ripristino delle piazzole occupate dagli aerogeneratori dell'impianto eolico esistente
20. Si chiede di produrre una descrizione fotografica e i relativi fotomontaggi delle opere previste (anche in fase di cantiere) delle trasformazioni paesaggistiche previste per l'adeguamento/costruzione della viabilità di cantiere e di gestione in fase di esercizio;
21. Si chiede di specificare per ogni singolo aerogeneratore del parco eolico la relativa prevista



'segnalazione cromatica e luminosa' per la sicurezza del volo aereo, provvedendo di conseguenza ad aggiornare tutti gli elaborati di fotosimulazione contenuti nel SIA e nella Relazione paesaggistica, come anche considerando quanto in merito esposto nell'Allegato 4 del DM 10/09/2010 (paragrafo 1; paragrafo 2, punti 3.2.f e 3.2.g);

22. "Relazione sulla dismissione dell'impianto esistente e di quello di nuova costruzione e ripristino dei luoghi" – codice PLO-ENG-REL_0033_00 - si chiede: a) di motivare dal punto di vista ambientale la mancata integrale rimozione delle fondazioni degli aerogeneratori esistenti; b) di definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle opere di fondazione degli aerogeneratori esistenti con il conseguente ripristino integrale dei luoghi interessati; c) di illustrare con elaborati grafici, planimetrie e fotoinserimenti le opere di "ripristino ambientale" delle aree dell'esistente impianto eolico e "non interessate dal nuovo impianto ripotenziato" (oltre quelle di cui al punto n. 18); d) di motivare le ragioni tecniche per le quali le fondazioni dei nuovi aerogeneratori saranno demolite solo "al primo metro (in profondità) del plinto di fondazione" e non integralmente; e) di predisporre il progetto di demolizione integrale delle nuove piazzole e di ripristino integrale delle relative aree al termine del periodo di esercizio dell'impianto esistente;
23. "3 torri anemometriche" (cfr. "Progetto Definitivo – Valutazione risorsa eolica e analisi di producibilità", p. 14): si chiede di localizzare su tutti gli elaborati del progetto le tre citate torri anemometriche, di illustrarne le dimensioni e di raffigurarle con adeguate immagini. Per le stesse tre torri anemometriche si forniranno notizie in merito alla loro data di installazione ed, eventuale, provvedimento di autorizzazione, nonché specificazione dei tempi per la loro prevista dismissione. Qualora le stesse torri debbano essere mantenute in opera per tutta la durata di esercizio del nuovo impianto se ne chiede la conseguente verifica nel SIA e nella Relazione paesaggistica per tutti gli aspetti di impatto previsti nello stesso SIA;
24. SIA: si chiede di descrivere gli impatti significativi e negativi derivanti dalla realizzazione degli scavi per la fondazione diretta a plinto degli aerogeneratori o l'apertura delle strade interne del parco eolico, specificandone per ognuno di essi l'effettiva modalità di realizzazione (benna meccanica, martellone o cariche esplosive);
25. Si chiede di integrare le verifiche del SIA, della Relazione paesaggistica con gli impatti significativi e negativi determinati dall'allestimento delle aree di cantiere per la realizzazione e dismissione degli impianti eolici esistente e in valutazione;
26. Il SIA deve essere integrato con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per le fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, con riferimento ai fattori del patrimonio culturale e del paesaggio;
27. La Relazione paesaggistica - oltre alle integrazioni e modifiche determinate dagli ulteriori punti della presente richiesta - e, conseguentemente, lo Studio di Impatto Ambientale devono essere aggiornati con la rappresentazione in fotomontaggio della situazione post-operam di tutte le piazzole degli aerogeneratori e delle torri di misura del vento e della sottostazione elettrica;
28. Si chiede di presentare un documento sistematico e di sintesi delle verifiche e valutazioni effettuate dal proponente ai sensi della Parte IV - punti 16.1, 16.3 e 16.4 - dell'Allegato al DM 10/09/2010;
29. Si chiede di integrare e completare lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione paesaggistica con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 05/11/2018 (prot. n. 13577, allegato alla presente nota) relativamente alle Aree funzionali Paesaggio e Patrimonio architettonico (se non già ricompresa in quanto chiesto ai predetti punti dal n. 1 al n. 28):
 - a) simulazione fotografica relativa alla sottostazione elettrica di servizio (SSE), ripresa da più angolazioni (cfr. anche punto n. 27 del presente elenco);
 - b) viste verso l'impianto dai più rilevanti beni monumentali presenti nell'aerale visivo dei 9 km;
 - c) viste verso l'impianto dai più rilevanti punti di vista panoramici presenti nell'aerale visivo dei 9 km, con particolare riguardo per le vedute dal castello dei Malaspina (Osilo) e dal castello dei Doria



(Chiaramonti), nonché dalla chiesa di S. Maria del Regno (Ardara) e dai punti lungo la SS729 nel tratto tra Ardara e Ploaghe in cui l'impianto è attualmente visibile;

d) viste che documentino l'interferenza visiva tra l'impianto e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico (DM 13/2/1968) (cfr. anche punto n. 7 del presente elenco), con particolare riguardo per l'area tutelata della SS. Trinità di Saccargia. A tale riguardo si ritiene necessaria almeno una fotosimulazione con punti di ripresa dell'immagine lungo la SS597 e dal belvedere del ristorante Saccargia, nei tratti da cui sia visibile la chiesa con l'intero contesto paesaggistico circostante.

30. Lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, e la Relazione archeologica richiesta al punto n. 1 della presente richiesta ed il Progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte per i punti sopra elencati dal n. 1 al n. 29.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di integrazioni al proponente >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.26721 del 27/11/2018, ha rappresentato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS l'esigenza di dover chiedere al proponente in unica soluzione le integrazioni al progetto in valutazione e, pertanto, la necessità che la richiesta già formulata dall'allora Ministero per i beni e le culturali sia inserita nella eventuale propria richiesta, ovvero di comunicare alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali se la stessa Commissione valuti per quanto di competenza esaustiva la documentazione già acquisita.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 25179 del 27/11/2018, ha trasmesso le proprie osservazioni e richiesta di integrazione documentale per il progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che alla suddetta nota del 27/11/2018 è allegato il parere del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari - Olbia Tempio della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 44280 del 21/11/2018, con il quale si esprime quanto segue, in particolare, a riguardo dei vincoli e delle tutele paesaggistiche di cui al D.Lgs. 42/2004 gravanti nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi:

< Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, vista la richiesta di osservazioni in merito della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente prot. n. 21870 del 17/10/2018, assunta agli atti di questo Servizio in data 22/10/2018 con prot. n. 39996, vista la relazione tecnica relativa al progetto in esame allegata alla stessa, inerente, appunto, il potenziamento di un impianto eolico, si rileva che le aree interessate dagli interventi medesimi non risultano attualmente assoggettate alla disciplina di cui alla PARTE TERZA - Beni paesaggistici TITOLO I - Tutela e valorizzazione - del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.), in quanto non è stata identificata alcuna tipologia di beni paesaggistici.

Fanno eccezione quelle relative agli aerogeneratori denominati:

- R-NUO8 che risulta essere ubicata all'interno dei 100 m dal Nuraghe "Chirispada", bene quest'ultimo vincolato ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 49, comma 1, lett. a), delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale;
- R-PLG07 e R-PLG08, in quanto l'ubicazione delle stesse ricadrebbe all'interno di un'area caratterizzata dalla presenza della fattispecie di bosco, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8/2016, fatta salva la verifica da effettuare in collaborazione con il Servizio Territoriale dell'ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Sassari;
- R-PLG10, in quanto la stessa è ubicata entro la fascia dei 150 m dai tratto dei corso dei Rio de Montes vincolato ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 17, comma 3, lett. h), delle N.T.A. del P.P.R.

Pertanto, le torri suddette, ubicate in aree vincolate, con particolare riferimento a quelle classificate bosco e a quella di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale, dovranno essere riposizionate al di fuori di queste ultime ai sensi dell'art. 23 e 26, comma 2, delle N.T.A. del



MS
16

P.P.R. e dello stesso art. 49 predetto.

Posto, inoltre, che in data 07/08/2015 con DGR n. 40/11, pubblicata nel S.S. n. 51 del BURAS n. 41 del 10.09.2015, la Giunta Regionale individua, in base ai criteri indicati nel relativo Allegato, le aree e i siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica, si comunica quanto segue. Le previsioni di detto documento sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione nel BURAS e si applicano a tutti i procedimenti anche in corso di istruttoria, così come recita la stessa DGR.

In conformità ai criteri indicati nell'Allegato alla citata DGR, l'impianto in oggetto è costituito da aerogeneratori ascrivibili, secondo le caratteristiche dimensionali delle singole macchine, alla tipologia della "Grande taglia" (altezza al mozzo delle torri compresa tra 107,5 e 114 metri e diametro massimo del rotore pari a 145 metri) e, in base alle caratteristiche di potenza (4,5 MW ciascuna per un totale di 121,50 MW), a quella denominata E5.

A tale tipologia di impianti, in riferimento alle "Aree e siti non idonei in ragione dei valori del paesaggio e del patrimonio storico-artistico" indicate nell'Allegato alla DGR 40/11, è associato un "buffer" di 1600 m, da applicarsi a particolari categorie di beni paesaggistici.

All'interno ditale "buffer", misurato a partire dai siti prescelti per l'impianto dei 27 aerogeneratori in progetto, nella cartografia del Piano Paesaggistico Regionale e negli elenchi dei beni archeologici vincolati con DM, sono stati individuati i seguenti beni paesaggistici ambientali e di interesse storico-culturale e componenti di paesaggio ai sensi degli artt. 142, comma 1, lett. g) ed m), e 143 del D. Lgs n. 42/2004 e ss. mm. ed ii.:

- n. 33 aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, individuati a termini degli artt. 142, comma 1, lett. m), e 143 del D.Lgs. 42/2004 e artt. 47, comma 2, lett. b, e 48, comma 1, lett. a), della N.T.A. del P.P.R., di cui alla seguente tabella:

Denominazione	Distanza minima dalle torre eolica in progetto (in metri)	Tipologia di vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e NTA del PPR e s.m.i.
Nuraghe Su Nadu Biancu	R-NU01 1210 ~	artt. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 47 cod. 3864 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Nuovi)
Nuraghe Ara	R-NU01 R-NU02 R-NU03 R-NU04 1400 ~ 850 ~ 590 ~ 550 ~	artt. 143 c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 15 cod. 3831 del Repertorio del



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

	R-NU05 R-NU06 R-NU07 R-NU08 R-NU09	570 - 870 - 450 - 1077 - 1450 -	Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Nuvi)
Nuraghe Irru	R-NU02	1390 -	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 44 cod. 3861 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Nuvi)
Nuraghe Baldosa	R-NU02 R-NU03 R-NU05 R-NU07	1310 - 1480 - 780 - 1360 -	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 19 cod. 3836 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Nuvi)
Nuraghe Baldosa II	R-NU02 R-NU03 R-NU05 R-NU07	980 - 1110 - 520 - 1065 -	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR, NTA del PPR (cfr. vincolo diretto apposto con DM 16.10.90, n. progr. 38 cod. 3855 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Nuvi)
Nuraghe Baldosa III	R-NU02 R-NU05 R-NU07	1580 - 840 - 1370 -	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 11 cod. 3827 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Nuvi)
Nuraghe Chinspada	R-NU04 R-NU05 R-NU06 R-NU07 R-NU08 R-NU09 R-PLG 01 R-PLG 02	1435 - 1100 - 1370 - 650 - 90 - 470 - 925 - 1350 -	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 26 cod. 3843 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Nuvi)
Nuraghe de Furcadittos	R-NU07 R-NU08 R-NU09 R-PLG 01 R-PLG 02 R-PLG 03	1180 - 650 - 120 - 370 - 805 - 1242 -	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 45 cod. 3862 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Nuvi)
Nuraghe Domo Barraghe	R-NU08 R-NU09	830 - 1380 -	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 20 cod. 3897 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Nuvi)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67234554

PEC: mibac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Nuraghe Preideru Maltau	R-NU08 R-NU09 R-PLG 01 R-PLG 02	910 ~ 1090 ~ 1175 ~ 1385 ~	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 73 cod. 3890 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Nuvi)
Nuraghe Monte Patusu (ubicazione dell'icona nella cartografia P.P.R. è errata. In realtà, il nuraghe è posto a 150 m in direzione N.E. rispetto all'icona predetta)	R-NU08	1570 ~	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 68 cod. 3532 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Chiaramonti)
Nuraghe Bellimpiattu	R-NU08	1450 ~	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 19 cod. 3483 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Chiaramonti)
Nuraghe Mariamicu	R-NU08 R-NU09 R-PLG 01 R-PLG 02 R-PLG 03 R-PLG 04 R-PLG 05	1280 ~ 845 ~ 395 ~ 200 ~ 560 ~ 930 ~ 1355 ~	art. 142, c. 1, lett. m), D.Lgs. 42/2004 (cfr. vincolo diretto apposto con DM 17/03/1969 - Coord.: 40° 44' 08" N - 8° 45' 15" E) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (Comune di Nuvi)
Nuraghe Malettori	R-NU08 R-NU09 R-PLG 01 R-PLG 02 R-PLG 03 R-PLG 04 R-PLG 05	1130 ~ 620 ~ 135 ~ 300 ~ 730 ~ 1150 ~ 1560 ~	art. 142, c. 1, lett. m), D.Lgs. 42/2004 (cfr. vincolo diretto apposto con DM 20/02/1969 - Coord.: 40° 44' 14" N - 8° 45' 04" E) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (Comune di Ploaghe)
Nuraghe Pedra Livina o Ilveria	R-PLG 01 R-PLG 02 R-PLG 03 R-PLG 04 R-PLG 05	1445 ~ 300 ~ 1210 ~ 1170 ~ 1500 ~	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 80 cod. 3544 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Chiaramonti)
Nuraghe Capriana o Zalvanais	R-PLG 04	1540 ~	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 8 cod. 4120 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Ploaghe)



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbae@abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PE@: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Nuraghe Mandra Comida	R-PLG 04 R-PLG 05 R-PLG 06 R-PLG 07 R-PLG 08	1110 - 870 - 950 - 1000 - 950 -	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 7 cod. 4119 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Ploaghe)
Nuraghe Badde Pedrosa	R-PLG 06 R-PLG 07 R-PLG 08 R-PLG 09 R-PLG 10 R-PLG 11 R-PLG 13 R-PLG 14	1550 - 1055 - 620 - 1000 - 1400 - 430 - 960 - 1570 -	art. 142, c. 1, lett. m), D.Lgs. 42/2004 (cfr. vincolo diretto apposto con DM 08/05/1970 Coord. 40° 42' 25" N - 8° 45' 26" E) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (Comune di Ploaghe)
Nuraghe Monte Frusciu	R-PLG 08 R-PLG 11 R-PLG 13	1330 - 1030 - 1400 -	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 12 cod. 4124 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Ploaghe)
Nuraghe Pedras Nieddas	R-PLG 08 R-PLG 09 R-PLG 10 R-PLG 11 R-PLG 12 R-PLG 13 R-PLG 14 R-PLG 15	1050 - 1140 - 1330 - 250 - 1546 - 560 - 1570 - 1180 -	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 14 cod. 4126 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Ploaghe)
Nuraghe Badde Teti	R-PLG 08	900 -	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 33 cod. 4146 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Ploaghe)
Tomba dei Giganti Fiorosu	R-PLG 08 R-PLG 09 R-PLG 10 R-PLG 11 R-PLG 12 R-PLG 13 R-PLG 14 R-PLG 15	1580 - 1080 - 700 - 940 - 560 - 515 - 280 - 640 -	art. 142, c. 1, lett. m), D.Lgs. 42/2004 (cfr. vincolo diretto apposto con DM 22/04/1969 - Coord. 40° 41' 57" N - 8° 44' 41" E) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (Comune di Ploaghe)



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Nuraghe Fiorosu	R-PLG 09 R-PLG 10 R-PLG 11 R-PLG 12 R-PLG 13 R-PLG 14 R-PLG 15 R-PLG 16	1442 - 1090 - 1100 - 845 - 590 - 190 - 256 - 865 -	artt. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 16 cod. 4129 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Ploaghe)
Nuraghe Burè	R-PLG 09 R-PLG 10 R-PLG 11 R-PLG 12 R-PLG 13 R-PLG 14 R-PLG 15 R-PLG 16	1500 - 1050 - 1530 - 595 - 1050 - 400 - 700 - 1165 -	artt. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 17 cod. 4130 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Ploaghe)
Nuraghe Cannarzu	R-PLG 09 R-PLG 10 R-PLG 12 R-PLG 13 R-PLG 14 R-PLG 15 R-PLG 16	1590 - 990 - 490 - 1440 - 870 - 1250 - 1575 -	artt. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 15 cod. 4128 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Ploaghe)
Nuraghe Funtana Sa Rena	R-PLG 09 R-PLG 10 R-PLG 12	1285 - 1000 - 1180 -	artt. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 10 cod. 4122 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Ploaghe)
Nuraghe Conca Sa Rena	R-PLG 16	1385 -	artt. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 32 cod. 4145 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Ploaghe)
Nuraghe Idighinzu	R-PLG 11	1570 -	artt. 142, c. 1, lett. m), D.Lgs. 42/2004 (cfr. vincolo diretto apposto con DM 02/03/1970 - Coord.: 40° 42' 19" N - 8° 46' 21" E) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (Comune di Ploaghe)



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67234554

PEC: mbac.dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Nuraghe Balolu	R-PLG 17	1570 ~	art. 142, c. 1, lett. m), D.Lgs. 42/2004 (cfr. vincolo diretto apposto con DM 29/10/1962 - Coord. 40° 42' 58" N - 8° 41' 14" E) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (Comune di Osilo)
Nuraghe Pala Martine	R-PLG 17 R-PLG 18	1040 ~ 875 ~	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 11 cod. 3946 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Osilo)
Nuraghe Pedras Ladas	R-PLG 18	1070 ~	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 11 cod. 4123 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Osilo)
Nuraghe Pireddu	R-PLG 18	1360 ~	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 9 cod. 4121 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Osilo)
Nuraghe Pabale (Fonte C.T.R.) non indicato nella cartografia P.P.R. e non vincolato ex art. 142, c. 1, lett. m), D. Lgs. 42/2004 e s.m.l.)	R-PLG 17 R-PLG 18	1330 ~ 790 ~	Da verificare con la Soprintendenza (vedi pag. 11) (Comune di Ploaghe)
Chiesa N.S. di Bonaria	R-PLG 17	1020 ~	art. 143, c. 1, lett. d), D.Lgs. 42/2004) e 47, c. 2, lett. c), p. 1, NTA del PPR (cfr. n. progr. 2 cod. 676 del Repertorio del Mosaico Beni Paesaggistici - Comune di Osilo)

Per quanto riguarda i beni di cui alla lett. d) dell'art. 143 e della lett. m), comma 1, art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ed ii., nell'allegato alla DGR n. 40/11 suddetta, la non idoneità degli interventi in oggetto viene espressa, rispettivamente, con le seguenti motivazioni:

- "La collocazione di impianti eolici nel contesto di appartenenza del bene paesaggistico, comporterebbe una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene che per caratteristiche architettoniche e tipologiche, materiali utilizzati e valore simbolico, costituisce testimonianza del paesaggio storico culturale sardo, oggetto di particolare tutela",
- "La realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche. In queste aree infatti è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione,



dominanza, destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi accogliere i cambiamenti, per la forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva".

Per quanto riguarda i corsi d'acqua vincolati ai sensi degli art. 142, comma 1, lett. c), 143, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e 17, comma 3, lett. h), delle N.T.A. del P.P.R., nelle aree interessate dalla ubicazione delle torri in progetto, tra le aste idriche comprese nell'elenco approvato con DGR n. 27/31 del 27/07/1993, è presente solo il Fiume Silis, ma oltre il prescritto buffer di 650 m dalle relative sponde o piede degli argini.

Per quanto concerne le aree boscate ex art. 142, c. 1, lett. g), D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e art. 17, c. 4, lett. a), N.T.A. del P.P.R. si riportano di seguito, a mero titolo indicativo e previa conferma a cura del C.F.V.A., le distanze minime e le relative direzioni rispetto a ciascuna torre in progetto; a tal proposito si fa presente che i tematismi sono stati rilevati dalla cartografia PPR tramite GIS della R.A.S.:

- R-NU01: a sud-est (620 m), a sud-ovest (809 m), ad ovest (650 m) - copertura a macchia mediterranea; ad ovest/sud-ovest (1380 m), a sud-est (1160 m) - bosco di latifoglie.
- R-NU02: a est/sud-est (50 m), a ovest (900 m) - copertura a macchia mediterranea; ad est/sud-est (400 m) - bosco di latifoglie.
- R-NU03: ad est/nord-est (410 m), ad ovest/nord-ovest (1330 m) - copertura a macchia mediterranea; ad est (680 m) - bosco di latifoglie.
- R-NU04: nord-ovest (1000 m), ad est/nord-est (745 m) - copertura a macchia mediterranea; a nord-est (1020 m) - bosco di latifoglie.
- R-NU05: a nord-ovest (400 m) - copertura a macchia mediterranea; a nord (400 m), a nord-est (500 m) - bosco di latifoglie.
- R-NU06: a nord-ovest (1045 m), a nord-est (1145 m), a sud (930) - copertura a macchia mediterranea; a nord-est (1420 m) - bosco di latifoglie.
- R-NU07: oltre a quanto citato in precedenza sul vincolo ex art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ed ex art. 17, comma 3, lett. h), delle NTA del P.P.R. gravante sull'area di ubicazione prevista per la torre suddetta, si rileva, a nord (740 m), a sud-ovest (1270 m) - copertura a macchia mediterranea; a nord-est (950 m) - bosco di latifoglie.
- R-NU08: oltre a quanto citato in precedenza sul vincolo ex art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ed ex art. 17, comma 3, lett. h), delle NTA del P.P.R. gravante sull'area di ubicazione prevista per la torre suddetta, si rileva, a nord (1370 m), a sud-ovest (1140 m), a sud-est (1180) - copertura a macchia mediterranea;
- R-NU09: a ovest/sud-ovest (690 m), a sud-ovest (590 m), a sud-est (1150 m) - copertura a macchia mediterranea.
- R-PLG 01: ad ovest (200 m), a nord-ovest (980 m), a sud (930 m), a sud-est (795 m) - copertura a macchia mediterranea; a sud (930 m) - bosco di latifoglie.
- R-PLG 02: ad est/sud-est (730 m), ovest (515 m), ovest/nord-ovest (920) - copertura a macchia mediterranea.
- R-PLG 03: a ovest (255 m), a sud (50 m), a nord-est (960 m), a nord-ovest (1300) - copertura a macchia mediterranea; a sud (1440 m) - bosco di latifoglie.
- R-PLG 04: a nord-ovest (1130 m), ad est/sud-est (1120 m), a sud-est (800 m), ad ovest (95 m), a sud-ovest (640 m) - copertura a macchia mediterranea; ad est/sud-est (885 m) - bosco di latifoglie.
- R-PLG 05: a nord/nord-ovest (1470 m), a nord/nord-est (1540 m), a nord (390 m), a sud (215 m), a sud-ovest (765 m) - copertura a macchia mediterranea; a sud-est (830 m), a sud (1390 m), ad est (910 m) - bosco di latifoglie.
- R-PLG 06: a nord/nord-ovest (640 m), a nord (80 m), ad est (1010 m), ad ovest (425 m), a sud-est (1175 m), a sud (400 m) - copertura a macchia mediterranea; a sud (250 m), a sud-est (800



- m), ad est (1195 m) - bosco di latifoglie;
- R-PLG 07: a nord-ovest (650 m), a nord (1170 m), ad est (145 m), a sud (380 m) - copertura a macchia mediterranea; ad est/sud-est (146 m), a nord (190 m) - bosco di latifoglie.
 - R-PLG 08: a nord (640 m), a nord-ovest (1090 m), a nord-est (920 m), a sud (515 m) - copertura a macchia mediterranea; a sud (180 m), a sud-ovest (980 m), ad est (190 m), a nord (170 m) - bosco di latifoglie.
 - R-PLG 09: ad est (120 m), a nord/nord-ovest (330 m), a nord-ovest (1025 m) - copertura a macchia mediterranea; a nord (780 m), ad ovest (260 m), a sud/sud-est (460 m), ad est (320 m), a sud-est (885 m) - bosco di latifoglie.
 - R-PLG 10: a nord (1500 m) - copertura a macchia mediterranea; ad ovest (200 m), a nord (290 m), a sud-ovest (640 m), ad est (510 m), a nord-est (855 m), a sud (915 m), a sud-est (1050 m) - bosco di latifoglie.
 - R-PLG 11: a sud-ovest (920 m) - copertura a macchia mediterranea; ad ovest (210 m), a nord (55 m), a sud (160 m), ad est (595 m), a nord-est (640 m), a sud-est (1240 m) - bosco di latifoglie.
 - R-PLG 12: ad est (180 m), a nord-ovest (330 m), a nord-est (1100 m) - copertura a macchia mediterranea; a sud (435 m), ad ovest (250 m), a nord-ovest (500 m), a nord-est (835 m), a nord (535 m), ad est (1150 m) - bosco di latifoglie.
 - R-PLG 13: ad ovest (490 m), a nord (715 m), a nord-ovest (1320 m) - copertura a macchia mediterranea; a nord (480 m), a nord-est (140 m), a nord-ovest (1220 m), ad est (150 m) - bosco di latifoglie.
 - R-PLG 14: a nord-ovest (980 m), a nord-est (1130 m) - copertura a macchia mediterranea; a nord-est (800 m), a nord (850 m), a nord-ovest (1020 m), a sud-ovest (1020 m), a sud (1470 m) - bosco di latifoglie.
 - R-PLG 15: a nord-ovest (580 m) - copertura a macchia mediterranea; a nord-est (665 m), a nord-ovest (1450 m), a nord (1090 m), a sud-ovest (1105 m), a sud (1200 m), ad est (1160 m) - bosco di latifoglie.
 - R-PLG 16: a nord-ovest (1190 m) - copertura a macchia mediterranea; a nord/nord-est (1070 m), a nord-ovest (1205 m), a sud-ovest (800 m), ad ovest (1140 m) - bosco di latifoglie.
 - R-PLG 17: superficie boscata in prossimità dell'area di ubicazione della torre e a nord della stessa, località Beddusi- M. Rosu, da verificare in collaborazione col Corpo Forestale; a nord-ovest (465 m), a sud-ovest (1030 m) - bosco di latifoglie.
 - R-PLG 18: aree poste a nord della torre, in località Beddusi-M. Rosu, e a sud della medesima, tra i 280 e i 520 m, da verificare in collaborazione col Corpo Forestale.

In riferimento alle aree classificate, come componenti di paesaggio con valenza ambientale da carta di uso del suolo 1:25000, naturali e subnaturali", poste in varie direzioni rispetto alla ubicazione delle torri in progetto, nonché "seminaturali" (praterie), poste in varie direzioni intorno alle stesse torri, ed "agroforestali", nei siti di installazione delle medesime e nell'intorno, di cui agli artt. 22, 23, 24, le prime, 25, 26, 27, le seconde, e 28, 29, 30, le ultime, delle N.T.A del P.P.R., nelle quali sono presenti, come sopra illustrato, aree con soprassuolo arboreo (bosco di latifoglie) e coperte da arbusti della macchia mediterranea, praterie, colture erbacee specializzate, seminativi in aree non irrigue, all'interno delle quali dovrà essere accertata, in collaborazione con il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Sassari, appunto, la presenza di bosco, così come definito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8/2016; infatti, per la categoria dei boschi la Delibera Regionale anzidetta, con riferimento agli artt. 18, comma 1, 23, comma 1, 26, commi 1 e 2 delle N.T.A. del P.P.R., individua le motivazioni di non idoneità in relazione al fatto che "la struttura ed il funzionamento del bosco quale ecosistema ammettono unicamente interventi capaci di produrre limitatissime interferenze sugli equilibri ambientali e sui correlati aspetti di percezione storico identitaria del luogo "bosco". La realizzazione di impianti eolici, con la conseguente artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, comporterebbe significative criticità generali e specifiche incidenti sulla



struttura e sul funzionamento dell'ecosistema boschivo, con sensibile interferenza sulla percezione storico-identitaria, e sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, provocando riduzione del livello di qualità e naturalità dei boschi nonché alterando i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali, oltreché ad incidere anche sugli aspetti legati a finalità di protezione idrogeologica e di riequilibrio climatico".

Inoltre, sempre nell'assetto ambientale, si rileva la componente di paesaggio "Aree di interesse paesaggistico istituzionalmente tutelate - Altre aree tutelate - Oasi permanente di protezione faunistica denominata M. Anzu (Ploaghe)", artt. 33 e 37 delle N.T.A. del P.P.R..

A proposito delle oasi permanenti di protezione faunistica, nella descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati, l'allegato alla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015, rileva che [1] l'istituzione delle le oasi è finalizzata al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, la realizzazione di impianti eolici può compromettere gli obiettivi di conservazione ditali siti, nello specifico connessi alla presenza di specie ornitiche, in quanto comporta possibili collisioni, disturbo, sottrazione di territorio e di habitat utile all'avifauna ed aumento della pressione antropica conseguente alla realizzazione di infrastrutture annesse all'impianto (piste di accesso e opere di connessione elettrica).

Il perimetro della Riserva suddetta è intersecato dal buffer dei 1600 relativi alle torri PLG07/08/09/1 1/13/14/15/16, rispettivamente a m 1515/1075/1400/545/715/1160/710/200 circa.

Per quanto riguarda l'assetto insediativo si rilevano le seguenti componenti di paesaggio rispetto alle quali si riscontra la visibilità da "campo corto" (entro i 1.500 m):

Edificato urbano:

- espansioni sino agli anni '50 (artt. 63/63/65/67/68/69 NTA P.P.R.) - torre NU01;
- espansioni recenti (artt. 63/64/65/70/71/72 NTA P.P.R.) - torri NU01 ed NU02;

Sistema delle infrastrutture:

Rete della viabilità:

- Strada Statale 127 (artt. 102/103/104 NTA P.P.R.) - torri NU01/02/03/04/05/06/07/08/09 e PLG01/02/03/04/05/06.
- Strada Provinciale 76 (artt. 102/103/104 NTA P.P.R.) —torri PLG10/12/13/14/15/16.
- Ferrovia Sassari-Palau (artt. 102/103/104 NTA P.P.R.) - torri NU01/02/03/04/05/06/07/08/09 e PLG01/02/03/04/05/06/07/10/12/17/18.

Si rileva, inoltre, la presenza un nuraghe, denominato Pabale (cfr. tabella pag. 8), non indicato nella cartografia del PPR e/o vincolato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 42/2004 e smi, del quale si è rilevata la presenza nella cartografia C.T.R. Per detta emergenza archeologica si chiede, alla competente Soprintendenza in indirizzo, anche ai sensi del punto 13.3., parte III, dell'allegato al D.M. 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza in oggetto.

Fatte salve le competenze afferenti alle attività istituzionali del MiBAC e degli altri Enti coinvolti, sulla base delle analisi effettuate tendenti all'identificazione degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, quali: le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura storica del contesto, il rapporto con le infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali, è emerso un quadro generale dell'intervento ubicato all'interno di un paesaggio contrassegnato da alcuni elementi invariati: il sistema collinare complesso, costituito da numerosi rilievi e relativi compluvi nonché altipiani, coltivati in gran parte a seminativi, ma con la presenza di consistenti aree coperte da soprassuolo arbustivo e arboreo, soprattutto nelle porzioni di fondovalle e in alcuni versanti; il reticolo stradale che attraversa e serve l'areale agrario interessato dall'intervento in esame, punteggiato da numerose aziende ad indirizzo agro-pastorale; i numerosi nuraghi esistenti nell'agro dei Comuni di Nulvi e Ploaghe interessato dalle torri in progetto; la S.S. 127 e la Ferrovia Sassari- Palau nonché la S.P. 76 Ploaghe-Martis, dalle quali sono visibili le torri in progetto; il parco eolico esistente, costituito da n. 51 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale di 0,85 MW, per una potenza complessiva di 43,35 MW, che, indubbiamente, costituisce un elemento artificiale di notevole



impatto all'interno del compendio interessato ed apporta nel contesto, dato l'alto numero di torri installate, il cosiddetto effetto selva.

La torre R-NU01 dell'impianto in esame è posta in prossimità delle propaggini meridionali del centro urbano di Nulvi (a 1300 m circa). Lo stesso impianto corre, poi, in direzione sud, a cavallo della S.S. 127 e della Ferrovia Sassari—Palau sino alla torre PLG03, per poi staccarsi da queste ultime infrastrutture sino ad approssimarsi alla S.P. 76 con le torri PLG15 e PLG16.

Nella porzione meridionale dell'impianto, la torre più vicina dista 1930 m circa dall'estremità nord del centro abitato di Ploaghe.

Le torri PLG17 e PLG18 sono, rispetto alle altre, decentrate verso ovest, in prossimità del confine comunale tra i Comuni di Osilo e Ploaghe.

Si rammentano, in ogni caso, le prescrizioni previste dall'art. 152 del citato Codice, in relazione alla realizzazione degli impianti come quello oggetto della presente procedura ovvero che detta installazione deve essere assoggettata a specifico parere della competente Soprintendenza, ai sensi di quanto previsto dai punti b), paragrafo 3.1., ed e), paragrafo 3.2. dell' Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010. Infatti, la distanza dal sito d'impianto (9 Km), calcolata secondo la modalità contenuta nel D.M. suddetto, va ad inglobare totalmente la porzione del territorio comunale di Codrongianos, vincolata ex art. 136, comma 1, lett. c) e d), del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. ed ii., con D.M. 29/05/1974, emesso ai sensi della L. 1497/39 (Zona del territorio comunale di Codrongianos situata in un complesso avente valore estetico e tradizionale per la bellezza panoramica e per la presenza della abbazia di Saccargia), parzialmente quella dell'area periurbana di Sassari vincolata ai sensi della normativa anzidetta, con D.M. 09/01/1976 — Ampliamento vincolo di San Pietro - (Area di verde, pressoché unica nel comune di Sassari, per le eccezionali qualità della flora e forma un quadro naturale di eccezionale bellezza, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si godono suggestivi scorci paesaggistici ...), quella di Osilo, sempre assoggettata al vincolo predetto, con D.M. 13/02/1968 (La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché i suoi centri abitati - formati dal capoluogo e dai nuclei sparsi nella campagna - S. Vittoria, S. Lorenzo - costituiscono notevoli esempi di complessi di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale ...; mentre l'agro comunale, di sviluppo orograficamente morbido e vario, è tutto un susseguirsi di ariose vedute panoramiche, sia verso l'interno che verso il mare non lontano e costituisce un ambiente ecologico unitario per l'armonico variare delle zone a coltura agricola, di quelle rimaste allo stato di intatta natura e di quelle pastorali), e, parzialmente, quella di Tergu, sottoposta al vincolo di cui sopra con lo stesso D.M. adottato per il territorio di Osilo, in quanto detto Comune è stato formato anche per cessione di parte del territorio, originariamente, osilese.

Le torri eoliche in progetto presentano un'alta intervisibilità dai luoghi vincolati, anche da campo medio e lungo, con particolare riferimento alle aree di Osilo e Codrongianos predette >.

CONSIDERATO che alla suddetta nota del 27/11/2018 è allegato il parere del Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 72752 del 19/11/2018, con il quale si esprime quanto segue, in particolare, a riguardo del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 42/2004, nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi:

< Con riferimento alla nota 21870 del 17.10.2018 di codesta Direzione Generale, in merito alle competenze amministrative di questo Servizio, nella tabella a fine documento viene riportato il quadro vincolistico relativo a ciascuna torre eolica.

Al riguardo si comunica che non occorrono provvedimenti di questo Servizio in riferimento al R.D.L. 3267/23 in quanto le opere non interessano zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

Per quanto riguarda la L.R. 4/94, si ritiene verosimile la necessità di abbattere piante di sughera lungo parte dei tracciati esistenti, in corrispondenza nella nuova viabilità e nelle posizioni delle nuove torri eoliche; non è tuttavia possibile formulare un parere in assenza di una quantificazione del numero di piante.

Separatamente dalle competenze amministrative dirette si osserva quanto segue:

- parte delle torri ricadono in area boscata mentre tutte, per effetto della loro dimensione, ricadono



nelle aree buffer bosco previste dalla D.G.R. 40111 del 7/08/2015;

- a causa dell'altezza delle torri eoliche, la lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei verrà inibita; pertanto si ritiene necessario prevedere opere di difesa passiva, quali fasce parafuoco di proporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri eoliche; per tali opere si ritiene opportuna la stesura di elaborati integrativi.

Territorio del Comune di NULVI:

Torre eolica	Competenza diretta		Competenza indiretta	
	Vincio idrogeologico R.D.L. 3267/23 art. 1	L.R. 4/1994 Sughera	Area boscate	Buffer bosco DGR 40/11 del 7/08/2015
R-NU01	No	No	No	SI
R-NU02	No	No	No	SI
R-NU03	No	No	No	SI
R-NU04	No	No	No	SI
R-NU05	No	No	No	SI
R-NU06	No	No	No	SI
R-NU07	No	No	No	SI
R-NU08	No	No	No	SI
R-NU09	No	No	No	SI

Territorio del Comune di Ploaghe:

R-PLG01	No	Possibile	No	SI
R-PLG02	No	No	No	SI
R-PLG03	No	No	No	SI (distanza <50 m)



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL: 06-6723.4554
PEC: mbac-de-apap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dgabap.servizio5@beniculturali.it

MS
8

R-PLG04	No	Possibile	No	SI (distanza <50 m)
R-PLG05	No	Possibile	No	SI (distanza <50 m)
R-PLG06	No	Possibile	SI	SI
R-PLG07	No	Possibile	No	SI (distanza <100 m)
R-PLG08	No	Possibile	SI	SI
R-PLG09	No	No	No	SI
R-PLG10	No	No	No	SI
R-PLG11	No	Possibile	No	SI
R-PLG12	No	No	No	SI
R-PLG13	No	Possibile	No	SI
R-PLG14	No	No	No	SI
R-PLG15	No	No	No	SI
R-PLG16	No	No	No	SI
R-PLG17	No	Possibile	No	SI bosco e chiroterro fauna
R-PLG18	No	No	No	SI bosco e chiroterro fauna

> *CONSIDERATO che alla suddetta nota del 27/11/2018 è allegato il parere della Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 16616 del 23/10/2018, con il quale si esprime quanto segue, in particolare, a riguardo del vincolo paesaggistico derivante dall'esistenza di usi civici nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi:*

< *Si trasmette in allegato la nota in oggetto, rivolta ai soggetti istituzionali con competenze ambientali, per i profili di competenza in materia di rapporto tra agricoltura e ambiente, sviluppo rurale sostenibile, compatibilità ambientale delle attività agricole e gestione degli usi civici.*

Alla Direzione generale dell'ambiente si segnala sin d'ora che il proponente dovrà individuare specificamente le aree gravate da uso civico e che eventuali interventi in tale aree, sia di carattere permanente che di carattere temporaneo, saranno ammissibili esclusivamente laddove consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica e dovranno essere autorizzati ed attuati nel rigoroso rispetto



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO VIGILANZA E TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

della normativa vigente in materia di gestione degli usi civici.

In particolare si segnala che, contrariamente a quanto riportato a pagina 29 dello "Studio di impatto ambientale", per tutti i Comuni interessati dal progetto è già stato adottato il provvedimento formale di accertamento degli usi civici:

- Comune di Osilo: Decreto del Commissario regionale degli usi civici n. 326 del 1947;
- Comune di Nulvi : Determinazione n. 225 del 23.0.2005 pubblicata sul Buras n. 17 del 2007;
- Comune di Ploaghe: Determinazione n. 212 del 23.05.2005 pubblicata sul Buras n. 17 del 2007.

Dovrà essere pertanto cura dei proponenti verificare presso i Comuni ed i Servizi territoriali di Argea Sardegna la presenza di vincoli di uso civico sulla aree specificamente interessate dall'intervento >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, con successiva nota prot. n. 502 del 10/01/2019, ha trasmesso gli ulteriori pareri regionali ricevuti, tra i quali quello del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti dell'Assessorato regionale dei trasporti e del Comune di Nulvi.

VISTA la nota prot. n. 8980 del 29/11/2018 del Comune di Nulvi, nella quale, tra l'altro, si afferma che il relativo "... territorio, ospita altri impianti di grossa potenza e, nel loro insieme, questi impianti producono un notevole impatto".

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.8751 del 05/04/2019, ha trasmesso alla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. la richiesta di documentazione integrativa formulate dalla Direzione generale ABAP il 12/11/2018, con nota prot. n. 29543 sopra integralmente riportata, informando la stessa Società che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS "... con nota del 28.03.2019 ha comunicato di ritenere esaustiva per la propria attività istruttoria la documentazione già agli atti ...".

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.10156 del 19/04/2019, ha chiesto alla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. di provvedere a riscontrare la richiesta di documentazione integrativa formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna con l'allegata nota prot. n. 25179 del 27/11/2018.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con nota prot. n. SAR/2019/U/11 del 19/04/2019, ha chiesto la concessione di una proroga di 30 giorni per la consegna della documentazione integrativa chiesta il 19/04/2019, anticipando che la stessa documentazione potrà essere consegnata entro il 05/06/2019.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.12653 del 20/05/2019, ha concesso la suddetta proroga, stabilendo il nuovo termine per la consegna della documentazione integrativa chiesta al 05/06/2019, specificando che la predetta documentazione dovrà comprendere anche quella chiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 25179 del 27/11/2018.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con nota priva di data e protocollo e pervenuta il 31/05/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa ritenuta necessaria a corrispondere a quanto richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le suddette note del 05/04/2019 e del 19/04/2019, come anche a quanto comunicato dalla Provincia di Sassari – Servizio V Valutazioni ambientali e Opere idrauliche del Settore 5 con nota assunta al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. DVA.RU.I.26639 del 26/11/2018 e consultabile sul sito web della medesima Autorità competente.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con successiva e-mail PEC del 10/06/2019, ha trasmesso due ulteriori elaborati della documentazione integrativa trasmessa il 31/05/2019 ed erroneamente non inseriti nel medesimo invio e riguardanti la "Documentazione fotografica" e la "Carta di sintesi di livelli di tutela" allegati alla Relazione paesaggistica integrativa, al contrario pervenuta.

VISTA la nota della Provincia di Sassari – Servizio V Valutazioni ambientali e Opere idrauliche del Settore 5, assunta al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. DVA.RU.I.26639 del 26/11/2018, con la quale si comunica che.



My
/s

< Con riguardo alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale nazionale del progetto di cui in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

In riferimento al quadro programmatico dello SIA, si ritiene opportuno:

- rivalutare e motivare la coerenza del progetto di potenziamento del parco eolico con le linee di azioni strategiche del PEARS, a fronte del fatto che la Sardegna ha già raggiunto ed anche superato gli obiettivi previsti dal D.M. 15.03.2012 (c.d. burden sharing) per i consumi finali lordi da FER (Monitoraggio statistico degli obiettivi nazionali e regionali sulle fonti rinnovabili di energia - Anni 2012 - 2014 del Gestore Servizi Energetici).
- rivalutare la coerenza con il PAI alla luce della probabile necessità di uno studio di compatibilità da parte dall'Ente competente, ovvero l'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna.
- sulla compatibilità del progetto con la Deliberazione G.R. n. 40/11 del 7.8.2015 si rileva che non è rispettato il buffer di 5 km per la chiropterofauna in cui ricadono gli aerogeneratori R-PLG17e R-PLG18 (al confine col territorio di Osilo) e che vi è probabile interferenza degli aerogeneratori da R-PLG10 a R-PLG16 con l'Oasi di protezione Faunistica Monte Anzu, peraltro non contemplata nello studio.

In merito agli aspetti ambientali, occorre implementare lo studio sulla caratterizzazione ambientale dell'area interessata dal progetto, essendo improntato su vasta scala e basato quasi esclusivamente su ricerca bibliografica, tenendo nel dovuto conto che in un range di 10 km in linea d'area dai settori d'installazione dei nuovi aerogeneratori, sono presenti l'Oasi di protezione Faunistica (Monte Anzu) e la ZPS ITB 013048 Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri; si ritiene importante riportare su apposita cartografia la distanza degli aerogeneratori da queste aree sensibili.

Si ritiene che lo SIA debba essere implementato con una attenta valutazione degli impatti cumulativi del nuovo impianto con quelli già realizzati o approvati nell'area vasta del territorio e valutare anche eventuali interferenze con pale eoliche di piccola e media taglia, comprese le torri anemometriche.

Manca un Piano di Monitoraggio, strumento fondamentale al fine di accertare l'efficacia delle misure progettuali, valutare eventuali fattori di disturbo alle componenti indagate nella opzione zero e nella opzione di progetto, determinare eventuali variazioni quali-quantitative riguardanti gli equilibri ambientali.

Lo SIA non contempla inoltre eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al DM 10.09.2010.

Fermo restando che si ritiene necessario integrare lo studio con quanto sopra evidenziato, non si può far a meno di rilevare che, a fronte del fatto che i dati TERNA per la Sardegna mostrano un surplus energetico del 32,6% nel 2016 e del 40,8% nel 2017 (destinato probabilmente ad aumentare a causa della diminuzione dei consumi energetici complessivi, dovuti alla difficilissima situazione economica), non sono state definite le ricadute economiche ed i vantaggi per il territorio derivanti dalla realizzazione del progetto. A questo proposito, richiamando l'art. 3-*quater* del T.U.A. (Principio dello sviluppo sostenibile), si ritiene necessario che il progetto debba essere integrato con una analisi comparativa più approfondita, tesa a valutare l'impatto ambientale imposto, compreso quello derivante dalla dismissione del parco esistente, rispetto alla reale utilità socio-economica conseguita con il potenziamento del parco eolico >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.15842 del 20/06/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. (comprensiva dei due elaborati non già trasmessi il 31/05/2019, quindi inoltrati all'Autorità competente con nota prot. n SAR/2019/22 del 12/06/2019) alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, come anche ha comunicato che la stessa documentazione è stata pubblicata sul proprio sito web. Con la medesima nota è stato chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di valutare la necessità di produrre in merito un nuovo avviso al



Ministero
per l'ambiente e
le attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

pubblico per la relativa consultazione.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 17989 del 01/07/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 29543 del 12/11/2018, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l. con nota priva di protocollo e data (pervenuta il 31/05/2019) ha comunicato la trasmissione anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) della documentazione integrativa ritenuta necessaria a corrispondere alla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con note prot. n. DVA.RU.U.8751 del 05/04/2019 (relativa alla richiesta di questa Direzione generale ABAP prot. n. 29543 del 12/11/2018) e n. DVA.RU.U.10156 del 19/04/2019 (relativa alla richiesta della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 25179 del 27/11/2018), come anche dalla Provincia di Sassari con nota acquisita dal MATTM-DVA con il prot. n. 26639 del 26/11/2018 (che si allega).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.15842 del 20/06/2019, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della suddetta documentazione integrativa sul proprio sito web.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale a seguito dell'entrata in vigore, il 21/07/2017, della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBAC di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione integrativa, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito web del MATTM, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" =>

"Potenziamento del Parco eolico Nulvi Plaghe con potenza complessiva pari a 121,5 MW"

Con l'occasione, si trasmette a codesta Soprintendenza ABAP copia delle osservazioni e della richiesta di documentazione integrativa formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 25179 del 27/11/2018, completa dei relativi allegati non pubblicati sul sito web del MATTM (tra i quali si segnalano, per gli aspetti più direttamente riferiti alle competenze di questo Ministero, quelli della Direzione generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, prot. n. 16616 del 23/10/2018; del Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della RAS, prot. n. 72752 del 19/11/2018; dell'allora Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Sassari - Olbia Tempio, prot. n. 44280 del 21/11/2018).

Alla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. si rappresenta che non è stato possibile acquisire la documentazione integrativa di cui trattasi per il tramite del link indicato nelle e-mail PEC del 31/05/2019 e del 10/06/2019, per motivi di sicurezza informatica della propria rete intranet.

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Sassari che lo stesso parere endoprocedimentale dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici



centrali e periferici”.

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire la trasmissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP al Ministro per i beni e le attività culturali per le relative successive determinazioni.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l. ha prodotto documentazione integrativa volontaria al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a riguardo dei Risultati monitoraggio chiroterofauna (datata 18/07/2019 e resa pubblica sul sito web del MATTM-DVA il 30/07/2019), Aggiornamento Piano preliminare terre e rocce (datata 10/07/2019 e resa pubblica sul sito web del MATTM-DVA il 30/07/2019) e Integrazione a previsione di impatto acustico (datata 15/05/2019 e resa pubblica sul sito web del MATTM-DVA il 21/06/2019), senza che la predetta Autorità competente in sede statale provvedesse a darne comunicazione anche a questa Direzione generale ABAP, quale Amministrazione pubblica concertante in sede di VIA di competenza statale.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 23867 del 03/09/2019, ha comunicato quanto segue alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocoforza evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP il relativo parere endoprocedimentale come richiesto da questa Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 17989 del 01/07/2019 (allegata alla presente per facilità di lettura).

Con l'occasione, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l. ha inoltrato, il 23/07/2019, documentazione integrativa volontaria al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (come si è potuto verificare sul sito web del medesimo Dicastero, il quale non ha prodotto un conseguente nuovo avviso alle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento).

La documentazione integrativa volontaria prodotta attiene ad un aggiornamento del “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (Art. 24 co. 3 DPR 120/2017)” e una integrazione riguardante “18. Integrazione a previsione di impatto acustico per istruttoria VIA”.

Nel merito del suddetto primo documento il proponente ha motivato l'esigenza di un aggiornamento del relativo “Piano” adducendo che “... I.I. MOTIVAZIONI RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO. Il presente documento viene aggiornato per le motivazioni appresso riportate. A seguito delle richieste di integrazione espresse dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. MATTM, con propria nota DVA. Registro Ufficiale U.0008751.05-042019, è stata redatto e consegnato lo studio specialistico avente titolo Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIArch). Dalle analisi condotte nell'ambito della VIArch è emersa la necessità di spostare n. 6 aerogeneratori rispetto al layout trasmesso con il progetto depositato ai fini della procedura di VIA. Gli aerogeneratori che hanno subito spostamento sono appresso indicati:

- R-NUO2,
- R-NUO3,




Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbae-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- R-NUO8,
- R-PLG01,
- R-PLG02,
- R-PLG08.

Gli spostamenti sono dovuti alla vicinanza degli aerogeneratori a beni archeologici puntuali. Gli altri aerogeneratori non hanno subito spostamento alcuno. La planimetria che segue mostra il raffronto tra le posizioni di cui al progetto depositato per la procedura di VIA e le posizioni degli aerogeneratori che hanno subito spostamento per effetto degli approfondimenti richiesti dal MATTM" (cfr. pp. 5-6), producendo di conseguenza la seguente planimetria di confronto tra il layout presentato con l'istanza di VIA e la documentazione integrativa del maggio 2019 (cfr. p. 7):



Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, entro 10 giorni dalla ricezione della presente, considerando nello stesso anche la valutazione dei documenti integrativi volontari sopra citati e consultabili sul sito web del MATTM-DVA al seguente indirizzo:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6879/9622?Testo=&RaggruppamentoID=148>.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 27694 del 07/10/2019, ha comunicato quanto segue alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocoforza evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP il relativo parere endoprocedimentale come richiesto da questa Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 17989 del 01/07/2019 e, quindi, con nota prot. n. 23867 del 03/09/2019.

Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, entro 10 giorni dalla ricezione della presente, considerando nello



stesso anche la valutazione dei documenti integrativi volontari del "luglio 2019" consultabili sul sito web del MATTM-DVA al seguente indirizzo:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6879/9622?Testo=&RaggruppamentoID=148> >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.27544 del 21/10/2019, ha chiesto alla Direzione generale ABAP di esprimere il proprio parere tecnico istruttorio sul progetto di cui trattasi, evidenziando che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ha espresso il proprio parere favorevole, con condizioni ambientali, con il n. 3136 del 04/10/2019.

CONSIDERATO il parere n. 3136 del 04/10/2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale, tra l'altro, si afferma che "gli aerogeneratori [del progetto di cui trattasi] ricadono in aree idonee per l'installazione di impianti FER", tuttavia, dovendosi evidenziare come le stesse aree idonee non sono identificabili ai sensi della vigente normativa, ma al contrario che l'impianto di cui trattasi ricade invece in aree non idonee come identificate della competente Regione Autonoma della Sardegna con DGR n. 40/11 del 07/08/2015 e risultante dalle osservazioni di quest'ultima trasmesse anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 27/11/2018, con i relativi allegati pareri regionali sopra citati nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che il parere n. 3136 del 04/10/2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, riferisce "... che ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto", tuttavia con ciò riportando il non vigente testo dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, come sostituito integralmente dal D.Lgs. n. 104/2017, art. 15, che tanto non prevede neanche più se non nell'ambito del procedimento unico ambientale di competenza statale di cui all'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, in ogni caso non attivato con l'istanza del proponente pervenuta il 09/08/2018.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.27772 del 22/10/2019, successivamente all'emissione del parere n. 3136 del 04/10/2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, ha trasmesso alla stessa Commissione e, per conoscenza alla Direzione generale ABAP e alla Regione Autonoma della Sardegna, l'osservazione formulata dall'Azienda Agricola Posadinu Maria Giovanna del 17/10/2019, con la quale si fa osservare che parte dell'impianto di cui trattasi risulta non compatibile con l'ubicazione del proprio unico aerogeneratore da 200 kW ubicato nel Comune di Nulvi, per il quale è stato espresso già giudizio favorevole di compatibilità ambientale dalla Regione Autonoma della Sardegna con DGR n. 43/21 del 19/07/2016.

VISTA la DGR n. 43/21 del 19/07/2016, nell'ambito del quale procedimento ha prodotti i propri pareri l'allora Soprintendenza Archeologia della Sardegna.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 12008 del 04/11/2019, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale definitivo come di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il SIA della Società ERG Wind consultati da questo Ufficio tramite il sito web del MATTM, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione generale ABAP, Servizio V, (pervenuta il 2.7.2019 ed assunta al protocollo con il n. 7643 del 2.7.2019), si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19.3.2010 del Direttore Generale PBAAC.

Area funzionale beni archeologici

Con nota prot. 17989 del 01.07.2019, acquisita al nostro protocollo con nota 7643 del 02.07.2019, il Servizio V della DG ABAP ha richiesto alla Soprintendenza il parere endoprocedimentale in oggetto.

Con nota prot. 23867 del 03.09.2019, acquisita al nostro protocollo con nota 9833 del 03.09.2019, è

41



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@minicert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

pervenuto dalla stessa DG il sollecito (relativo anche ad ulteriore documentazione integrativa volontaria presentata dal proponente nel luglio 2019), nel quale viene evidenziata la documentazione relativa alla VIARCH inserita, su richiesta di questa Soprintendenza, nella documentazione integrativa. Con nota prot. 27694 del 07.10.2019, acquisita al nostro protocollo con nota 11087 del 07.10.2019, è pervenuto il secondo sollecito. Per le vie brevi, la DG ABAP ha trasmesso il parere della MATTM.-CTVA n. 3136 del 04/10/2019 (trasmessole dalla DVA con nota prot. n. 27544 del 21/10/2019).

Per quanto riguarda l'analisi generale del progetto, si rimanda a quanto già esposto da questa Soprintendenza nella nota prot. 13577 del 05.11.2018, trasmessa dalla DG ABAP con nota prot. 24758 del 18.09.2018 di richiesta di documentazione integrativa al proponente per il tramite del MATTM-DVA.

Nella nota prot. 13577 del 05.11.2018, si rilevava come risultasse consultato il solo PPR, mancando al contrario una relazione archeologica complessiva, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di legge, comprensiva di esiti di verifiche d'archivio e bibliografiche, ricognizioni sul campo e redazione di relativa cartografia del rischio archeologico, per le aree interessate dagli aerogeneratori e il buffer indicato dalla DGR 40/11 del 2015, recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica" (cfr. Allegato alla DGR: impianti eolici di Grande taglia = 1600 m dal perimetro dell'area o bene di interesse culturale di cui sopra), nonché per i tratti di cavidotto interrato di nuova realizzazione, tale da poter completare la descrizione del SIA dei possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico.

Pertanto, tale elaborato è stato richiesto ad integrazione della documentazione presentata ed è stato realizzato a cura degli archeologi incaricati dal proponente, dott. Luca Sanna e dott.ssa Barbara Panico, provvisti dei titoli in merito richiesti dal Codice.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Di seguito si riportano i beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, o inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte terza del codice il cui buffer di 1600 m ricomprende gli aerogeneratori in progetto.

Nel seguente elenco tali beni vengono riportati con un codice indicante la relativa tipologia di provvedimento di tutela culturale o paesaggistica (DM o DCR = decreto ministeriale o decreto commissione regionale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004; PPR = bene individuato nel repertorio del PPR) e un numero identificativo progressivo; i codici vengono quindi usati per illustrare la situazione in forma sintetica nella tabella riepilogativa dove si indicano le interferenze riscontrate con i beni archeologici per ciascun aerogeneratore.

Una serie di altri beni, che nella tabella riassuntiva saranno indicati nominalmente, sono stati individuati e posizionati dai professionisti incaricati dal proponente e risultano nella relazione archeologica presentata tra le integrazioni richieste.

L'elenco complessivo non è comunque da considerarsi esaustivo, in quanto la scarsa o nulla visibilità in numerose aree oggetto di ricognizione non permette di escludere la presenza di ulteriori beni ad oggi non ancora identificati e, pertanto, non è stato verificato allo stato attuale dal proponente l'inesistenza di altrettanti ulteriori impatti significativi e negativi sul relativo fattore ambientale.

1.2. Beni archeologici

1.2.a. beni vincolati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) e inseriti nel repertorio del PPR quali beni paesaggistici individuati e tipizzati gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze;

DCR-PPR 1: Nuraghe Fiorosu, DCR 31.05.2018; ID PPR 4129

1.2.b. Beni vincolati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali

DM 1: Tomba di giganti Fiorosu, D.M. 22.04.1969

DM 2: Nuraghe Iscala Reales, DM 12.06.1969

DM 3: Nuraghe Badde Pedrosa, DM 08.06.1970

DM 4: Nuraghe Tetti, DM 07.02.1970



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

DM 5: Nuraghe S'Idighinzu, DM 02.03.1970
DM 6: Nuraghe Cugurra, DM 20.02.1969
DM 7: Nuraghe Mariarmicu, DM 17.03.1969
DM 8: Nuraghe Malettori, DM 20.02.1969
DM 9: Nuraghe Tau, DM 07.10.1969
DM 10: Nuraghe Baiolu, DM 29.10.1962
DM 11: Nuraghe Pabale, DM 18.08.1970

1.2.c. Beni inseriti nel repertorio del PPR quali beni paesaggistici individuati e tipizzati

PPR 1: Nuraghe Conca Sa Rena, ID 4145
PPR 2: Nuraghe Cannedu, ID 4143
PPR 3: Nuraghe Boré, ID 4130
PPR 4: Nuraghe Pedras Nieddas, ID 4126
PPR 5: Nuraghe Cannarzu, ID 4128
PPR 6: Nuraghe M. Frusciu, ID 4124
PPR 7: Nuraghe Cantarzu da Laros, ID 4125
PPR 8: Nuraghe Funtana Sa Rena, ID 4122
PPR 9: Nuraghe Mandra Comida, ID 4119
PPR 10: Nuraghe Chirispada, ID 3843
PPR 11: Nuraghe Preideru Matteu, ID 3890
PPR 12: Nuraghe Pedra Ulvine, ID 3544
PPR 13: Nuraghe Caprianu, ID 4120
PPR 15: Nuraghe Bau de Muzzere, ID 3483
PPR 16: Nuraghe Pala Martine, ID 3946
PPR 17: Nostra Signora di Bonaria, ID 677
PPR 18: Nuraghe Pedras Ladas, ID 4123
PPR 19: Nuraghe Pireddu, ID 4121
PPR 20: Nuraghe Nodu Biancu, ID 3864
PPR 21: Nuraghe Irru, ID 3897
PPR 22: Nuraghe Baldosa II, ID 3855
PPR 23: Nuraghe Ara, ID 3831
PPR 24: Nuraghe Baldosa, ID 3836
PPR 25: Nuraghe Baldosa III, ID 3827
PPR 27: Punta Furcadittos, ID 3862
PPR 28: Nuraghe Barraghe, ID 3837
PPR 29: N.ghe Monte Pertusu, ID 413
PPR 30: ID 3483

1.2.d. Ulteriori elementi archeologici individuati dall'istruttoria condotta dalla SABAP-SS

SG 1: Circolo megalitico di Monte Iscoba (di proprietà privata); sono stati avviati gli accertamenti catastali per l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante.

1.2.e. Ulteriori elementi archeologici individuati nella relazione archeologica prodotta dal proponente

Nella relazione archeologica a cura del dott. Luca Sanna e della dott.ssa Barbara Panico sono stati inoltre indicati i seguenti beni:

1. Nuraghe Furcadittos;
2. Recinto megalitico di Mandra Comida;
3. Nuraghe Zavaianos;
4. Complesso di Monte Ledda
5. Nuraghe Cantarzu;
6. Nuraghe Cantarzu II;



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V. "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

7. *Domus de janas di Monte Pedrosu;*
8. *Nuraghe don Giolzi;*
9. *Nuraghe Pedru Ischintu;*
10. *Nuraghe Saltu de Fenosa;*
11. *Nuraghe Saltu de Fenosa II;*
12. *Nuraghe Monte Pertosu.*

Nell'originario progetto presentato con l'istanza di VIA, nel corso dell'istruttoria condotta per l'area archeologia, risultavano una serie di criticità:

- *Almeno 3 aerogeneratori (RPLG01, RPLG08, RNUO03) ricadevano in aree dichiarate di particolare interesse culturale o per le quali è in predisposizione l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse;*
- *Almeno 4 aerogeneratori (RPLG02, RPLG 14, RNUO08, RNUO9) ricadevano nella fascia di larghezza pari a m 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni all'area medesima, così come definita dall'art. 49 delle NTA del PPR;*
- *Almeno 8 aerogeneratori (RPLG03, RPLG07, RPLG10, RPLG11, RPLG15, RPLG 17, RPLG18, RNUO04) ricadevano a distanza inferiore a 400 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di piccola, media e grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015),*
- *Almeno 8 aerogeneratori (RPLG04, RPLG09, RPLG12, RPLG13, RNUO02, RNUO05, RNUO06, RNUO07) ricadevano a distanza inferiore a 750 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di media e grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015);*
- *Tutti i restanti aerogeneratori, per un totale di 4 (RPLG05, RPLG06, RPLG16, RNUO01) ricadevano a distanza inferiore a 1600 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015).*

A seguito dell'analisi effettuata nell'ambito della VIARCH e degli approfondimenti del proponente in merito a quanto comunicato dal MATTM sono state effettuate alcune modifiche al layout del progetto originario che nello specifico hanno riguardato le seguenti sei pale:

R-NU 02; R-NU 03; R-NU 08; R-PLG 01; R-PLG 02; R-PLG 08.

Si rileva che gli spostamenti sono stati in linea di massima di minima entità, finalizzati esclusivamente a portare all'esterno dell'area vincolata con DM o del buffer di 100 m le relative pale, nello specifico:

*R-NU 02 è stato spostato di circa 140 m;
R-NU 03 è stato spostato di circa 90 m;
R-NU 08 è stato spostato di circa 190 m;
R-PLG 01 è stato spostato di circa 95 m;
R-PLG 02 è stato spostato di circa 40 m;
R-PLG 08 è stato spostato di circa 190 m.*

Tra le pale oggetto di spostamento R-NU02 non aveva particolare incidenza sul patrimonio archeologico.

Vi è inoltre da aggiungere che il posizionamento delle ulteriori aree di interesse archeologico indicate nella VIARCH ha fatto emergere alcune criticità prima non prese in considerazione, per esempio la vicinanza della pala RNU07 con il Nuraghe Furcadittos, da distinguersi dal sito di Punta Furcadittos (PPR 27), che non hanno poi determinato alcuno spostamento delle pale interessate.

Nella VIARCH sono riportate per ogni pala le distanze dalle aree archeologiche più prossime, entro il raggio di 1600 m circa.

Riguardo al rischio archeologico riportato, si ritiene di dover aumentare sulla base delle brevi distanze e dei contesti le gradazioni dei seguenti casi:

- *RNU03 innalzare rischio da medio ad alto (distanza da Monte Iscoba 118 m);*
- *RNU07 innalzare rischio da medio ad alto (distanza da Nuraghe Furcadittos 115 m);*



- RNU08 innalzare rischio da medio ad alto (distanza minima da nuraghe Chirispada);
- RPLG01 innalzare rischio da medio ad alto (pala entro 100 m dal vincolo Malettori)
- RPLG02 innalzare rischio da basso a medio (per distanza da Nuraghe Malettori e Nuraghe Mariarmicu)
- RPLG 08 innalzare rischio da basso a medio (per segnalazioni di materiali a Monte Ledda)
- RPLG14 innalzare rischio da medio ad alto (perché la pala si troverebbe tra la tomba di giganti e il Nuraghe Fiorosu).

Considerata inoltre l'altissima densità archeologica dell'area in esame, si rileva che tutti i lavori che comprendano scavi e movimento di terra non possano essere considerati di gradazione di rischio bassa, ma in generale media, anche in considerazione della scarsa visibilità nel corso delle ricognizioni.

Anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere connesse all'elettrodotto, si rileva, come da tavola inserita nella relazione archeologica prodotta dal proponente, che la visibilità delle aree interessate da ricognizione è per la massima parte scarsa e pertanto non si possono escludere ulteriori interferenze con il patrimonio culturale archeologico, come anche con il relativo contesto di giacenza.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa con le modifiche determinate dagli spostamenti suddetti (gli ulteriori beni archeologici individuati nel corso della ricerca per la VIARCH sono indicati con il nome invece che con il codice).

TABELLA RIEPILOGATIVA PROGETTO DEFINITIVO

Codice aerogeneratore	Entro 100 m (art. 49 NTA PPR)	Entro 400 m (area non idonea impianti piccola, media e grande taglia)	Entro 750 m (area non idonea impianti media e grande taglia)	Entro 1600 m (area non idonea impianti grande taglia)
RPLG01	DM 8	DM 7 (a 135 m)		DM 9, PPR 10, PPR 11, PPR 15 PPR12, PPR 27, Nuraghe Furcadittos
RPLG02		DM 7 (a 123 m) DM 8 (a 185 m)		DM 6, DM 9, PPR 12, PPR 27, Recinto Mandra Comida, PPR 10, PPR 11
RPLG03		DM 7	DM 8	DM 6, Recinto megalitico di Mandra Comida, DM 9, PPR 9, PPR 12, PPR 27
RPLG04			DM 7	Recinto megalitico di Mandra Comida, DM 6, DM 8, Nuraghe Zavaianos, DM 9, PPR 9, PPR 12, PPR 13
RPLG05				DM 3, DM 6,



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

				DM 7, PPR 9, Recinto megalitico di Mandra Comida, PPR 12, DM 9, Nuraghe Zavaianos PPR 13
RPLG06				DM 3, DM 6, PPR 9, Recinto Mandra Comida, DM 4
RPLG07		DM 3		DM 4, DM 6, PPR 4, PPR 9, Recinto megalitico di Mandra Comida
RPLG08		DM 3 (a 177 m)		Recinto Mandra Comida, DM 5, PPR 4, PPR 6, PPR 9, Monte Ledda, DM 4
RPLG09			DM 3	DCR PPR 1, DM 1, DM 4, DM 2, PPR 3, PPR 4, PPR 5, PPR 8
RPLG10			DM 1	DCR PPR 1, DM 2, DM 3, PPR 3, PPR 4, PPR 5, PPR 8
RPLG11		DM 3, PPR 4 (a 171 m)		DCR PPR 1, DM 1, DM 4, DM 5, PPR 3, PPR 6
RPLG12		DM 1	DCR PPR 1 PPR 3, PPR 5, DM 2	DM 3, PPR 4, PPR 7, PPR 8, Nuraghe Cantaru, Nuraghe Cantaru 2
RPLG13		DM 1	DCR PPR 1, DM 3, PPR 4	DM 4, PPR 3, PPR 5, PPR 6
RPLG14	DCR PPR 1	DM 1 (a 200 m)	PPR 3	DM 2, PPR 1, PPR 2, PPR 5, PPR 4, DM 3
RPLG15		DCR PPR 1 (a 180 m)	DM 1, PPR 3	PPR 1, PPR 2, PPR 4, PPR 5, DM 3
RPLG16				DCR PPR 1, DM 1, PPR 1, PPR 2,



MA
8

				PPR 3
RPLG17		DM 10		DM 11, PPR 16, PPR 17, Domus Monte Pedrosu
RPLG18		DM 10	DM 11	PPR 16, PPR 18, PPR 19, Nuraghe Pedru Ischintu, Domus Monte Pedrosu
RNUO01				PPR 20, PPR 23, SG 1, Nuraghe Don Giolzi
RNUO02			SG 1, PPR 23	PR 21, PPR 22, PPR 24, PPR 25, Nuraghe Furcadittos
RNUO03		SG 1 (118 m)	PPR 23	PPR 22, PPR 24, Nuraghe Furcadittos
RNUO04		SG 1	PPR 23	PPR 22, PPR 27, PPR 10, PPR 28, Nuraghe Furcadittos
RNUO05			PPR 22, PPR 23, PPR 28, Nuraghe Furcadittos	PPR 24, PPR 25, Nuraghe Saltu de Fenosa, Nuraghe Saltu de Fenosa II, PPR 10, SG1, Nuraghe M. Rosas, PPR 11 PPR 27
RNUO06			SG 1	PPR 23, PPR 27, PPR 10, Nuraghe Don Giolzi, Nuraghe Furcadittos
RNUO07		Nuraghe Furcadittos (distanza di 115)	PPR 23, PPR 10, PPR 28,	DM 8, PPR 22, PPR 24, Nuraghe Saltu de Fenosa, PPR 11, PPR 25, 27, SG 1
RNUO08		PPR 10 (117 m di distanza)	PPR 27, Nuraghe Furcadittos	DM 7, DM 8, PPR 11, PPR 23, PPR 28, PPR 29, PPR 30, Nur. Saltu de Fenosa, Nur. Badu de Muzeres, Nur.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MS

				Monte Petrosu
RNUO09	PPR 27		DM 8 PPR 10	DM 9, PPR 11, PPR 28, PPR 15, PPR 23, DM 7, Nur. Saltu de Fenosa, Nuraghe Furcadittos

2. **ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO**

Nonostante gli spostamenti proposti siano stati migliorativi per le situazioni più critiche, in particolare laddove le pale in progetto ricadevano proprio all'interno di aree dichiarate di particolare interesse culturale, anche in relazione all'individuazione di ulteriori aree di interesse archeologico considerate nella relazione archeologica, la dislocazione proposta per tutti i 27 aerogeneratori in progetto resta comunque critica per gli aspetti connessi con la tutela archeologica (sia a carattere culturale che, conseguentemente, paesaggistica per la tutela del relativo contesto di giacenza), nello specifico:

- Almeno 3 aerogeneratori (RPLG01, RPLG 14, RNUO9) ricadono nella fascia di larghezza pari a m 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni all'area medesima, così come definita dall'art. 49 delle NTA del PPR;
- Almeno 14 aerogeneratori (RPLG02; RPLG03, RPLG07, RPLG08; RPLG11, RPLG12, RPLG13; RPLG15, RPLG 17, RPLG18, RNUO03; RNUO04; RNUO07; RNUO08) ricadono a distanza inferiore a 400 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di piccola, media e grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015),
- Almeno 6 aerogeneratori (RPLG04, RPLG09, RPLG10, RNUO02, RNUO05, RNUO06) ricadono a distanza inferiore a 750 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di media e grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015);
- Tutti i restanti aerogeneratori, per un totale di 4 (RPLG05, RPLG06, RPLG16, RNUO01) ricadono a distanza inferiore a 1600 m da beni archeologici (area non idonea a impianti di grande taglia secondo la DGR 40/11 del 2015).

Si osserva, quindi, che il progetto – anche come in ultimo riformulato - va ad inserirsi in un'area caratterizzata da un'altissima densità di beni culturali/paesaggistici di natura archeologica e che la realizzazione del nuovo impianto andrebbe a incidere negativamente sulla stratificazione insediativa storica del territorio, con particolare riferimento all'età nuragica, spezzando la continuità anche visiva tra i suddetti diversi beni. Ciò è particolarmente evidente nel caso del complesso archeologico di Fiorosu, composto da un Nuraghe e una Tomba di giganti posti a breve distanza, per i quali la pala RPLG14 sarebbe proprio nell'area intermedia. Proprio per questo sito viene proposta l'unica opera compensativa avente impatto sul patrimonio culturale archeologico, inerente scavo, restauro e valorizzazione della Tomba di giganti. Considerato il fortissimo impatto dell'opera in progetto sul tessuto insediativo antico, si reputa la proposta insufficiente, come anche negativamente l'intera proposta progettuale, stante la sua capacità di contribuire ad alterare in modo negativo la percezione dell'area interessata, caratterizzata da un'altissima densità di beni culturali/paesaggistici di natura archeologica tra loro in un rapporto di reciproca relazione storica, la cui consapevolezza si è rafforzata più recentemente – anche dal punto di vista paesaggistico per la rilevanza del relativo contesto di giacenza - a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale, tanto in ossequio ai dettami del D.Lgs. 42/2004.

Area funzionale beni architettonici e paesaggio

3. **SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

la collocazione dell'impianto eolico e delle strutture ad esso annesse, fatta eccezione per una porzione di cavidotto interrato prevista nel territorio di Osilo, interamente vincolato ai sensi del

48



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

DM 13.2.1968, non ricade direttamente su aree tutelate ai sensi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, sebbene sia da segnalare che, all'interno del bacino visivo dei 9 km (ottenuto con un raggio pari a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore in progetto, come dettato nel paragrafo 3.1 dell'Allegato 4 alle Linee Guida del MISE 2010), oltre alla quasi totalità del territorio di Osilo interamente vincolato ai sensi del già citato DM, sono collocate l'area tutelata paesaggisticamente ai sensi del DM 29.5.1974, su cui è situata la SS. Trinità di Saccargia, considerata uno degli episodi più significativi della storia del Romanico in Sardegna, l'area di scala di Giocca, tutelata ai sensi del DM 5.11.1951 e parte delle aree tutelate paesaggisticamente ai sensi del DM 9.1.1976 e riguardanti l'ampliamento del vincolo della terrazza di S. Pietro di Silki.

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

le aree interessate dagli interventi non risultano attualmente assoggettate alla disciplina di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 (fatta salva ogni ulteriore e puntuale verifica da parte del proponente per quanto attiene agli usi civici di cui all'art. 142, c.1, lett. h), sebbene sia da evidenziare la presenza di aree boscate, art. 142, c.1, lett. g), in prossimità degli aerogeneratori in progetto (particolarmente per quanto riguarda R-NU 02, 03; R-PLG 03, 07, 08, 11); di corsi d'acqua, art. 142, c.1, lett. c), tra i quali il fiume Silis è compreso nell'elenco approvato con DGR n.27/31 del 27/7/1993; di una struttura geologica indicata come vulcano, art. 142, c.1, lett. l), nella cartografia PPR consultabile tramite GIS della R.A.S. (in prossimità degli aerogeneratori R-PLG 06, 07, 09); di aree di interesse storico-culturale individuate ai sensi dell'art. 142 c.1, lett. m), (muraghi Mariarmicu, Malettori, Badde Pedrosa, Idighinzu, Baiolu, tomba dei giganti Fiorosu), collocate a distanze inferiori al buffer di 1600 m indicato nell'allegato della DGR 40/11 del 7.8.2015 (individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica).

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

Il Piano Paesaggistico Regionale relativo agli ambiti costieri è stato approvato con DGR n.36/7 del 5.9.2006. All'interno del buffer visivo dei 9 km ricade parte dell'ambito di paesaggio costiero n. 14 del PPR (golfo dell'Asinara), sebbene la fascia dei 300 m dalla linea di costa sia collocata all'esterno del suddetto buffer. Nessuno dei comuni su cui si inserisce l'intervento in progetto ha provveduto all'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici alla normativa regionale vigente in materia di pianificazione paesaggistica.

1.1.d. norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

per quanto attiene l'assetto ambientale l'area è caratterizzata da colture erbacee specializzate, agroforestali, incolte; praterie; vegetazione a macchia e in aree umide; colture specializzate arboree; e risulta pertanto sottoposta agli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 delle NTA del PPR, riguardanti rispettivamente le aree "naturali e subnaturali" (artt. 22-24), le aree "seminaturali" (artt. 25-27), le aree "agroforestali" (artt. 28-30). Nell'area di intervento è inoltre collocata l'Oasi permanente di protezione faunistica M. Anzu, sottoposta agli artt. 33 e 37 delle NTA del PPR, oltre che due aree a gestione speciale dell'Ente Foreste, site in prossimità dell'abitato di Nulvi e di Osilo, anch'esse sottoposte alla disciplina degli artt. 33 e 37 delle NTA del PPR. All'interno del buffer visivo dei 9 km ricade parte della ZPS della piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri, di interesse faunistico per la riproduzione della gallina prataiola e sottoposta alla disciplina degli artt. 34 e 38 delle NTA del PPR.

Per quanto attiene l'assetto storico culturale nell'area, e particolarmente all'interno del buffer visivo dei 9 km, sono presenti edifici e manufatti di valenza storico culturale (muraghi, chiese, domus de Janas, beni culturali architettonici) sottoposti alla disciplina degli artt. 48-50 delle NTA del PPR, oltre che i centri di antica formazione dei comuni di Nulvi, Ploaghe, Osilo, Codrongianos, Florinas, Muros, Cargeghe, Chiaramonti e Ardara, sottoposti alla disciplina degli artt. 51-53 delle



NTA del PPR. Inoltre è presente la rete infrastrutturale ferroviaria storica, sottoposta alla disciplina degli artt. 54-56 delle NTA del PPR.

Per quanto attiene l'assetto insediativo, nell'area di buffer dei 9 km rientrano, oltre agli edificati urbani dei comuni sopra menzionati, anche una parte di quelli di Ossi e Sassari, per i quali vige la disciplina degli artt. 63-65 delle NTA del PPR. Inoltre, sempre in merito a tale assetto, sono presenti, anche in prossimità di alcuni aerogeneratori, sia case sparse nell'agro sia insediamenti specializzati, rispettivamente sottoposti agli artt. 82-84 (le prime) e 85-87 (i secondi) delle NTA del PPR. Infine, sia la rete della viabilità, sia la centrale elettrica (collocata all'interno del buffer dei 9 km), sia l'attuale impianto eolico oggetto di potenziamento, sono sottoposti alla disciplina degli artt. 102-104 delle NTA del PPR.

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

nell'area di intervento e nell'area vasta sono presenti, inoltre, beni paesaggistici inseriti nel repertorio del PPR, riferito all'anno 2017 e consultabile tramite il geoportale della R.A.S. Tra essi, nell'area oggetto di intervento o in prossimità di essa, sono presenti in particolare numerosi nuraghi, alcune chiese (4 nord-est e sud-est dell'abitato di Osilo, 2 a sud-est dell'abitato di Nulvi e 1 sud-ovest dell'abitato di Ploaghe), alcuni insediamenti storici (1 a sud-est dell'abitato di Nulvi, 1 a nord dell'abitato di Osilo e 1 a sud-ovest dell'abitato di Ploaghe).

Nell'area vasta del buffer dei 9 km sono presenti, oltre che numerosi altri nuraghi, chiese, insediamenti storici, anche tombe dei giganti, necropoli, rinvenimenti, castelli, villaggi.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori e delle opere ad essi annesse, non sono presenti beni architettonici di interesse culturale, o per cui sia stato avviato il procedimento di verifica o di dichiarazione di interesse, ai sensi della Parte II del Codice.

Tuttavia, all'interno del bacino visivo dei 9 km (risultante dall'applicazione della Deliberazione regionale n. 40/11 del 7.8.2015), sono individuabili numerosi beni. A titolo di esempio si citano: in territorio di Ploaghe, la chiesa di Sant'Antimo (DM 19/6/1995) e quella di S. Michele di Salvenero; in territorio di Codrongianos, la chiesa del Rosario (DM 4/03/1991) e la SS. Trinità di Saccargia; in territorio di Osilo, la chiesa di S. Maria Iscalas (DM 30/10/1999), la chiesa del Rosario (DM 2/04/1990), il Monte Granatico (DM 22/12/2005) e soprattutto, i resti del castello dei Malaspina (DM 6/12/1997) in posizione dominante su tutto il territorio comunale.

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

all'interno del buffer visivo dei 9 km, fra i numerosi beni presenti si segnalano, in particolare: comune di Nulvi: Chiesa di S. Bonaventura, Chiesa del Rosario, Casa Parrocchiale della Vergine Assunta, Convento dei minori osservanti, Oratorio S. Filippo, torre campanaria, stazione ferroviaria, municipio, scuola elementare, Funtana Rosa, ex convento Santa Bonaventura;

comune di Ploaghe: chiesa di S. Michele di Salvenero, chiesa di S. Antonio di Salvenero, Campanile di S. Pietro, Campanile di S. Michele (resti), abbazia Vallombrosani, Parrocchiale di S. Croce, Parrocchiale di S. Pietro, Oratorio, Camposanto, Canonica;

comune di Osilo: Chiesa di Santa Vittoria, Nucleo antico, Parrocchiale Immacolata Concezione, Santuario di Nostra Signora di Bonaria, ex Asilo infantile Regina Elena, municipio, Palazzo Satta.

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

la R.A.S. con l'art. 112 delle NTA del PPR relativo agli impianti energetici, si impegnava ad elaborare uno studio specifico per individuare le aree di basso valore paesaggistico dove ubicare gli eventuali impianti eolici. In seguito, con la deliberazione n.40/11 del 7.8.2015, conformemente alla



MA

previsioni del D.Lgs. n. 387/2003 e nel recepire la disciplina impartita dallo Stato con il D.M. 10.9.2010, discendente dal principio di emanazione comunitaria, della massima diffusione delle fonti rinnovabili, individua le aree e i siti non idonei all'installazione degli impianti da energia eolica. Con tale deliberazione la R.A.S. ha valutato la non idoneità attraverso un'apposita istruttoria in merito ai valori oggetto di protezione e in ragione dei caratteri intrinseci del sito, legati agli aspetti della tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e culturale. La tipologia dell'impianto in esame rientra tra quelle di grande taglia, aventi altezza al mozzo e diametro del rotore entrambi oltre i 51 metri.

L'inidoneità è stata definita tenendo conto degli specifici valori del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente ritenuti meritevoli di tutela. Relativamente ai valori del paesaggio e del patrimonio storico-artistico si tratta, nello specifico, delle aree e degli immobili oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art.136; di tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004; dei vincoli apposti ai sensi dell'art. 143, lett. d) del D.Lgs. 42/2004; dei vincoli apposti ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs. 42/2004.

Di seguito si riporta quanto recita la DGR 40/11 del 7.8.2015 relativamente a:

- aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004, ricadenti all'interno dell'area del bacino visivo dei 9 km:
 - DM 9.1.1976, riguardante l'ampliamento del vincolo della terrazza di S. Pietro di Silki, "la realizzazione degli impianti può compromettere l'integrità dei valori paesaggistici posti a base dell'imposizione del vincolo, producendo interferenze visive attraverso l'inserimento di elementi estranei ed incongrui ai caratteri peculiari compositivi, percettivi del bene caratterizzato dall'integrazione di scenari storico-culturali, rurali e naturali unici nel loro genere";
 - DM 29.5.1974, riguardante la zona attorno all'abbazia di Saccargia, "la ricchezza, la varietà, la commistione di valori unici caratterizzati dalla compresenza di qualificanti e peculiari componenti aventi valore naturalistico, storico-culturale ed identitario per i luoghi e per le popolazioni che vi abitano, conferiscono a dette aree qualità paesaggistiche di alto rilievo, per le quali la necessità di conservazione contrasta con l'installazione di impianti eolici che, per le loro caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali ad essi associate comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione e deconnotazione, difficilmente compensabili";
 - DM 13.2.1968 riguardante l'intero territorio comunale di Osilo, "la ricchezza, la varietà, la commistione di valori unici caratterizzati dalla compresenza di qualificanti e peculiari componenti aventi valore geologico, vedutistico, naturalistico, architettonico, storico-culturale ed identitario per i luoghi e per le popolazioni che vi abitano, conferiscono a dette aree qualità paesaggistiche di alto rilievo, per le quali la necessità di contrastare con l'installazione di impianti eolici che, per le loro caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali ad essi associate comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione e deconnotazione, difficilmente compensabili".
- aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, ricadenti sia nell'area di intervento sia all'interno del bacino visivo dei 9 km:
 - per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli appositi elenchi, art. 142, c.1, lett. c (art. 10 bis L.R. 45/1989; artt. 17, 18, 23, 26 NTA del PPR), "i requisiti di qualità ambientale della risorsa richiedono un'interferenza minima sugli equilibri portanti del sistema ambientale in relazione ad interventi e attività che comportino l'alterazione delle dinamiche fluviali di scorrimento delle acque, di elaborazione ed evoluzione delle sponde e degli argini, e di alluvionamento in rapporto ai fenomeni di piena. La realizzazione di impianti eolici comporterebbe significative e profonde alterazioni alla struttura, alla stabilità, alla funzionalità ecosistemica dei territori contermini ai fiumi, compromettendo le dinamiche e

51



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mibac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

gli equilibri evolutivi dell'intero sistema fluviale e interferendo negativamente sugli aspetti percettivi e simbolici in ragione della totale modifica dell'immagine naturale connaturata con l'essenza dei luoghi”;

- per i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, art. 142, c. 1, lett. g (artt. 18 c.1, 23 c.1, 26 c.1, c.2 del PPR) “La struttura e il funzionamento del bosco quale ecosistema ammettono unicamente interventi capaci di produrre limitatissime interferenze sugli equilibri ambientali e sui correlati aspetti di percezione storico identitaria del luogo “bosco”. La realizzazione di impianti eolici, con la conseguente artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, comporterebbe significative criticità generali e specifiche incidenti sulla struttura e sul funzionamento boschivo, con sensibile interferenza sulla percezione storico-identitaria, e sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, provocando riduzione del livello di qualità e naturalità dei boschi nonché alterando i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali, oltretutto ad incidere anche sugli aspetti legati a finalità di protezione idrogeologica e di riequilibrio climatico”;
- per i vulcani, art. 142, c.1, lett. l (art. 18 NTA del PPR), “si tratta di tipiche unità fisiografiche che esprimono una particolare rilevanza e una caratteristica specificità in relazione al valore testimoniale attinente alla genesi e alla evoluzione della componente fisica e geologica del territorio e dell'ambiente distinguendosi, per il loro valore estetico-culturale, come elementi fondamentali del patrimonio paesaggistico della Sardegna, dotati di capacità attrattive ed evocative che impongono forti esigenze di conservazione di questo patrimonio geologico, unico e non rinnovabile. La realizzazione di impianti eolici che, per le loro caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali ad essi associate, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione e deconnotazione, difficilmente compensabile per la capacità di eliminare relazioni visive indifferenti alle specificità dei luoghi, caratterizzati da limitatissima capacità di accogliere i cambiamenti senza effetti di alterazione dei caratteri connotativi con conseguente degrado della qualità paesaggistica complessiva”;
- zone di interesse archeologico, art. 142, c.1, lett. m (art. 10 bis della L.R. 45/1989), “la realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche, in queste aree infatti è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi di accogliere i cambiamenti, per la forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva”.
- Vincoli apposti ai sensi dell'art. 143 lett. d, ricadenti all'interno dell'area del bacino visivo dei 9 km:
 - Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48, c.1, lett. a delle NTA del PPR (artt. 48, 49 delle NTA del PPR), “la collocazione di impianti eolici, nel contesto di appartenenza del bene paesaggistico, comporterebbe una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene che per caratteristiche architettoniche e tipologiche, materiali utilizzati e valore simbolico, costituisce testimonianza del paesaggio storico culturale sardo, oggetto di particolare tutela”;
 - Centri di antica e prima formazione, aree caratterizzate da insediamenti storici definiti dall'articolo 51, c.1, lett. a delle NTA del PPR (art. 52 delle NTA del PPR), “la

52



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

collocazione di impianti eolici non compatibili comporterebbe una forte alterazione della percezione spaziale e visiva dell'insediamento storico valorizzato da manufatti ed edifici che, per caratteristiche architettoniche e tipologiche, materiali utilizzati e valore simbolico, costituiscono nel loro insieme testimonianza del paesaggio storico culturale sardo, oggetto di particolare tutela da parte del PPR”;

- Beni identitari, aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48, c.1, lett. b delle NTA del PPR (art. 49 delle NTA del PPR), “la collocazione di impianti eolici, nei contesti caratterizzati dalla presenza dei beni identitari, comporterebbe una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene che per caratteristiche architettoniche e tipologiche, materiali utilizzati e valore simbolico, costituisce testimonianza del paesaggio storico culturale sardo, oggetto di particolare tutela da parte del PPR”;
- Rete infrastrutturale storica, aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale così come elencati all'art. 48, c.1, lett. b delle NTA del PPR (artt. 54, 55 delle NTA del PPR), “la collocazione di impianti eolici, nei contesti caratterizzati dalla presenza dei beni identitari, comporterebbe una forte alterazione della percezione spaziale e visiva dei beni, che unitamente ai valori immateriali, consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda, del suo paesaggio e della sua identità”;
- Aree e beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte II del D. Lgs. 42/2004, ricadenti all'interno dell'area del bacino visivo dei 9 km:
 - Aree e beni di notevole interesse culturale artt. 10, 12, 13 del D. Lgs. 42/2004 (art. 20 del D. Lgs. 42/2004), “la realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio culturale e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità dell'area o del bene. A questo fine è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi ad accogliere i cambiamenti, per la forte significatività del rapporto esistente tra il bene culturale e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva”;
 - Aree e beni di notevole interesse archeologico artt. 10-12 cc. 1, 7 del D. Lgs. 42/2004 (art. 20 del D. Lgs. 42/2004), “la realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche. In queste aree infatti è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi ad accogliere i cambiamenti, per la forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva”.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V. TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67234554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

2.1.a *Relativamente al contesto paesaggistico di riferimento, dall'analisi della documentazione resa disponibile e in particolar modo del S.I.A. e delle foto-simulazioni l'intervento in progetto presenta le seguenti criticità:*

- *la nuova tipologia di aerogeneratore, di architettura e dimensioni visibilmente differenti da quelle attuali (aerogeneratori su pali in cls, di colore bianco, con altezze fino a 180 m VS aerogeneratori su tralicci in acciaio, con altezze fino a 76 m) avrebbe un impatto visivo sensibilmente maggiore, sia dalle brevi che dalle lunghe distanze, andando ad interferire con i valori tutelati dai DM di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004) insistenti sull'areale visivo dei 9 km: il DM 13.2.1968 relativo al comune di Osilo, recita "(...) l'agro comunale, di sviluppo orograficamente morbido e vario, è tutto un susseguirsi di ariose vedute panoramiche, sia verso l'interno che verso il mare non lontano e costituisce un ambiente ecologico unitario per l'armonico variare delle zone a coltura agricola, di quelle rimaste allo stato di intatta natura e di quelle pastorali"; il DM 9.1.1976, relativo all'ampliamento del vincolo della zona di S. Pietro di Silki, tutela i territori interessanti oltre che per le particolarità paesaggistiche dei luoghi anche in considerazione dei "(...) valori ambientali, paesistici e panoramici di indiscutibile importanza (...)"; il DM 5.11.1951, relativo all'area di Scala di Giocca, tutela "(...) un belvedere di notevole interesse per l'incomparabile veduta del panorama che si gode sia verso il paese di Osilo che verso la campagna e i paesi del Logudoro"; il DM 29.5.1974 relativo all'area su cui è situata la SS. Trinità di Saccargia, decreta che "la zona predetta, attorniante la Basilica di Saccargia, ha notevole interesse pubblico perché oltre a costituire un complesso avente valore estetico e tradizionale, per il legame tra la stessa Abbazia e il circostante paesaggio, forma un quadro naturale di notevole bellezza panoramica ben visibile da punti di vista accessibili al pubblico";*
- *l'altezza elevata dei nuovi aerogeneratori (180 m), collocati lungo i crinali dei promontori compresi tra i centri di Nulvi e Ploaghe (a quote tra i 400 e i 650 m s.l.m.), altererebbe in modo determinante la percezione delle alture dai punti di vista pubblici delle piane circostanti (a quote comprese tra i 300 e i 350 m s.l.m.), conferendo un aspetto di appiattimento al paesaggio orografico nel suo insieme. A titolo di esempio infatti, se si prende come riferimento la visuale dalla SS 729 nel tratto tra Ardara e Ploaghe, il dislivello altimetrico tra le parti più basse e quelle più alte del territorio oggetto di intervento oscilla tra i 100 e i 300 m. Appare evidente che, con l'inserimento di elementi puntuali alti quasi 200 m, tale rapporto sarebbe alterato in modo determinante, dal momento che i nuovi aerogeneratori risulterebbero di dimensioni sproporzionate rispetto alle alture del contesto in cui si collocano (pagg. 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58 "2-PLO-ENG-REL-0120_00-rel. paes. integr.");*
- *sebbene il numero di pale venga ridotto rispetto a quello dell'impianto esistente, limitando di fatto l'effetto "selva", il cumulo visivo con gli altri parchi eolici presenti nella zona non sarebbe comunque minore ma, essendo i nuovi aerogeneratori più grandi e visibili da distanze maggiori, tale effetto potrebbe anche essere amplificato, creando ulteriore alterazione e compromissione delle visuali panoramiche godibili all'interno dell'areale visivo dei 9 km. A titolo di esempio, dalla chiesa di N.S. di Bonaria, collocata sulla più elevata altura nel comune di Osilo e dalla quale è possibile godere di una visuale panoramica su tutto il contesto circostante, compresa la costa da Alghero a Castelsardo, sono già ampiamente visibili i parchi eolici di Tergu-Nulvi, Tula, Nulvi-Ploaghe, che nel loro insieme conferiscono al paesaggio, che ha finora conservato per la maggior parte della sua estensione i caratteri di naturalità e ruralità, un aspetto fortemente antropizzato;*
- *sempre per effetto delle dimensioni visibilmente maggiori rispetto all'impianto attuale, il nuovo parco eolico avrebbe un impatto visivo elevato dai punti di vista godibili presso beni*

54



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67234554
PEC: minc- dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

culturali di notevole importanza, quali il Castello dei Malaspina (pag. 27 "2-PLO-ENG-REL-0120_00-rel. paes. integr.") e la già citata chiesa di NS di Bonaria (pagg. 53, 54, 56, 57, 58 "2-PLO-ENG-REL-0120_00-rel. paes. integr."), entrambi nel comune di Osilo; il castello dei Doria, nel comune di Chiaramonti (pagg. 28, 36 "2-PLO-ENG-REL-0120_00-rel. paes. integr."); la Basilica della SS. Trinità di Saccargia, nel comune di Codrongianos (pagg. 25, 30, 31 "2-PLO-ENG-REL-0120_00-rel. paes. integr."); la chiesa di NS del Regno, nel comune di Ardara (pag. 29 "2-PLO-ENG-REL-0120_00-rel. paes. integr.").

2.1.b Non sono presenti interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere

2.1.c La Relazione paesaggistica allegata al progetto è conforme al DPCM 12/12/2005, sebbene sia da sottolineare che le foto-simulazioni, per le loro caratteristiche intrinseche, non sono in grado di rappresentare in modo esaustivo quanto percepibile a occhio nudo attraverso l'esperienza diretta che gli stessi funzionari scriventi, responsabili di zona, hanno avuto in occasione dei sopralluoghi effettuati in corso di valutazione.

2.2. Beni architettonici

2.2.a I beni architettonici presenti nell'areale visivo dei 9 km sono numerosi e, sebbene non siano collocati nelle immediate vicinanze dell'impianto eolico, l'integrità della loro immagine sarebbe alterata dalle nuove relazioni che si instaurerebbero con i nuovi aerogeneratori. In particolare il castello dei Malaspina, in comune di Osilo, tutelato ai sensi del DM 6.12.1997 in quanto "il manufatto difensivo per il legame inscindibile che instaura con la morfologia del territorio risulta profondamente correlato e dipendente dalla struttura rocciosa sul quale si erge", perderebbe parte del suo valore di dominio sul contesto.

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per tutte le criticità già evidenziate, dovute alla forte alterazione dei rapporti sia tra gli elementi naturali stessi sia tra questi e quelli opera dell'uomo.

Per quanto riguarda in particolare l'area in cui sono concentrati, a poca distanza, numerosi beni culturali (zona di Salvenero-Saccargia), si evidenzia che la realizzazione del nuovo impianto comporterebbe il rischio di ulteriore aggiunta di disvalore in quanto, oltre all'impianto eolico esistente (autorizzato con un quadro normativo differente da quello attuale e al cui termine dell'attività sono previste la rimozione e la riqualificazione dell'area) è presente la centrale elettrica di Sant'Antonio, sita in comune di Codrongianos e collocata all'interno dell'areale visivo dei 9 km.

Considerate comunque la presenza di un impianto eolico già esistente sull'area di progetto e il suo smantellamento in vista del nuovo intervento, con conseguente riqualificazione dell'area, si sarebbe potuta valutare, al contrario, una proposta (previa la redazione di un nuovo SIA e di un nuovo studio di fattibilità tecnico-economico allegato) che avesse ricollocato gli aerogeneratori, di dimensione comunque sensibilmente ridotta rispetto a quella in progetto (e, pertanto, assimilabile a quella dell'esistente impianto) e in numero tale da minimizzare l'effetto selva, nell'area interessata dallo stesso esistente impianto (tenendo, in ogni caso, in debito conto l'aggiornato quadro vincolistico e di tutela oggi vigente, anche relativamente al patrimonio culturale archeologico sopra valutato), al fine di non compromettere ulteriori porzioni di suolo >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, sono stati avvisati, per le vie brevi il 05/11/2019 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della medesima Direzione generale di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere per le Aree funzionali del Patrimonio archeologico e del Patrimonio architettonico, al fine di esprimere i rispettivi contributi istruttori come chiesti con la nota del 01/07/2019, prot. n. 17989, sopra citata.



CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 32820 del 12/11/2019, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. 12008 del 04.11.2019 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (acquisito con nota prot. 32516 dell'11.11.2019 di questa Direzione) che, in risposta alle note prot. 17989 del 01.07.2019 e ai successivi solleciti con note prot. 23867 del 03.09.2019 e 27694 del 07.10.2019 del Servizio V di questa Direzione, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale di competenza in merito al progetto di potenziamento del Parco eolico Nulvi, Ploaghe e alle integrazioni allo stesso, relative a quanto rilevato con nota prot. 13577 del 05.11.2018 dalla sopraccitata Soprintendenza e necessarie ad adeguare le esigenze legate alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico al progetto. Tali rilievi sono stati recepiti nella nota prot. 29543 del 12.11.2018 di questa Direzione e trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Specificamente, nella documentazione presentata dalla Proponente risultava consultato solo il Piano Paesaggistico Regionale ed era pertanto necessaria una relazione archeologica comprensiva di esiti di verifiche d'archivio e bibliografiche e delle ricognizioni di superficie, cui fosse allegata una carta di dettaglio del rischio archeologico recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica".

A fronte delle integrazioni inviate dalla Proponente e trasmesse dal MAATM-Divisione II con sua nota del 20.06.2019, per quanto attiene alla tutela archeologica:

- viste le risultanze della relazione archeologica complessiva e della allegata cartografia, che hanno consentito di individuare 11 contesti sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004; 30 contesti inseriti nel repertorio del PPR quali beni paesaggistici individuati e tipizzati; un contesto individuato nel corso dell'istruttoria condotta dalla Soprintendenza e ulteriori 12 contesti individuati nella relazione archeologica elaborata a cura della Proponente, come da elenco nella sopraccitata nota 12008 della stessa Soprintendenza;
- viste le modifiche al progetto effettuate dalla Proponente tramite spostamenti di minima entità di un numero ridotto di aereogeneratori (nello specifico, le pale identificate come R-NU 02, R-NU 03, R-NU-08; R-PLG 01; R-PLG 02; R-PLG 08), finalizzati esclusivamente a portare al di fuori dei perimetri delle aree vincolate le relative pale;
- visto che il posizionamento di nuove aree di interesse archeologico indicate nella sopraccitata relazione ha fatto emergere criticità non prima rilevate (si veda ad esempio, la vicinanza della pala R-NU 07 con il Nuraghe Furcadittos), che non hanno determinato il conseguente spostamento delle pale ricadenti nelle stesse aree;
- vista altresì la necessità di innalzare di conseguenza il livello di rischio da medio ad alto per la localizzazione delle pale R-NU03; R-NU07; R-NU08; R-PLG01; R-PLG14 e da basso a medio per i siti R-PLG02; R-PLG 08;
- considerata l'altissima densità archeologica nell'area interessata dal progetto, per la quale tutti i lavori che prevedano scavi e movimento di terra devono necessariamente essere considerati almeno di media gradazione di rischio;
- considerata la scarsa visibilità in superficie registrata per l'intero percorso del progetto, che suggerisce di non escludere ulteriori interferenze per il patrimonio culturale archeologico;
- considerato che, anche a fronte degli spostamenti migliorativi proposti (di cui è fornito dettaglio nella tabella inserita nella sopraccitata nota 12008 della Soprintendenza), la dislocazione dei 27 aerogeneratori resta comunque critica;
- considerato, inoltre, che la realizzazione del nuovo impianto eolico andrebbe a insistere nella zona di Salvenero-Saccargia in un contesto in cui preesistono un altro impianto eolico e la centrale elettrica di Sant'Antonio, collocata all'interno dell'areale visivo di 9 km;
- considerato anche che, data la necessità di smantellare il preesistente impianto eolico in vista del nuovo intervento, si sarebbe potuta valutare una ricollocazione degli aerogeneratori con dimensioni ridotte e in un numero inferiore rispetto a quelli previsti nell'area interessata dal

56



Ministero
per l'ambiente e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA

12/02/2020


preesistente impianto,
 si concorda con la Soprintendenza nel ritenere che il progetto, anche nella sua ultima formulazione, inciderebbe negativamente sulla stratificazione insediativa storica del territorio, spezzando la continuità visiva tra i beni che la compongono. Considerato pertanto l'elevatissimo impatto dell'opera sul tessuto insediativo antico, si reputano la proposta di integrazioni e modifiche al progetto e l'intera proposta progettuale insufficienti, oltre che potenzialmente capaci di alterare in modo negativo la percezione dell'area interessata.

Si conferma pertanto il parere contrario alla realizzazione dell'opera >.

CONSIDERATO che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 33016 del 13/11/2019, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Con riferimento a quanto relazionato con la nota prot. n. 12008 del 04/11/19, dalla competente Soprintendenza in merito all'intervento indicato in oggetto, questo Ufficio, per quanto di propria competenza, concorda[re] con il parere espresso al punto 2.2 a della suddetta nota, e al riguardo non ha ulteriori elementi da aggiungere >.

CONSIDERATO che una parte del quadro vincolistico gravante nell'area vasta del progetto di cui trattasi è descritto dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. nei seguenti elaborati cartografici:




LEGENDA

-  Posizione e nomenclatura dell'aerogeneratore ubicato nel territorio del Comune di Nuovi
-  Posizione e nomenclatura dell'aerogeneratore ubicato nel territorio del Comune di Ploaghe
-  Posizione Sottostazione elettrica
-  Layout cavi in MT
-  Asse Stradale
-  art. 136 - (immobili e aree di notevole interesse pubblico)
-  art. 142 co. 1 lett. c (fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde opiedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna)
-  art. 142 co. 1 lett. i (vulcani)

Le aree sono state perimetrate a partire dai servizi WMS, Web Map Service, disponibili sul Geoportale della Regione Sardegna

("Carta dei vincoli nel bacino visivo (Vincoli paesaggistici)" – ver. 03/08/2018)



(“Risposte alle richieste di integrazione del MATTM ... 2 – MiBAC – Relazione paesaggistica integrativa ...”, ver. 15/05/2019, p. 81 – in marrone il “vulcano”; in areale verde con puntinato interno i “boschi”; in quadrato rosso gli aerogeneratori di progetto; in quadrato giallo gli aerogeneratori esistenti)

VISTO il decreto ministeriale 13 febbraio 1968 (il cui ambito territoriale è definito nella suddetta cartografia con retino “arancione”), recante Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio comuna di Osilo (Sassari)”, pubblicato in GURI n. 55 del 29/02/1968, con il quale si è riconosciuto che “... LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHÉ I SUOI CENTRI ABITATI - FORMATI DAL CAPOLUOGO E DAI NUCLEI SPARSI NELLA CAMPAGNA (S. VITTORIA, S. LORENZO) – COSTITUISCONO NOTEVOLI ESEMPI DI COMPLESSI DI COSE IMMOBILI AVENTI UN CARATTERISTICO ASPETTO DI VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE E SOPRATTUTTO L’ABITATO URBANO DI OSILO, ACCENTRATO ATTORNO AL CASTELLO MALASPINA RAPPRESENTA UN BELL’ESEMPIO DI ARCHITETTURA SVILUPPATASI MAN MANO, DALL’ETA’ MEDIOEVALE A QUELLA D’OGGI, CON L’INNATA ARMONIA E PROPORZIONE DI UNA ARCHITETTURA ARTIGIANALE E SPONTANEA; MENTRE L’AGRO COMUNALE, DI SVILUPPO OROGRAFICAMENTE MORBIDO E VARIO, E’ TUTTO UN SUSSEGUIRSI DI ARIOSE VEDUTE PANORAMICHE, SIA VERSO L’INTERNO CHE VERSO IL MARE NON LONTANO E COSTITUISCE UN AMBIENTE ECOLOGICO UNITARIO PER L’ARMONICO VARIARE DELLE ZONE A COLTURA AGRICOLA, DI QUELLE RIMASTE ALLO STATO DI INTATTA NATURA E DI QUELLE PASTORALI”.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V: “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA

CONSIDERATO che parte del progetto di cui trattasi ricadente nel Comune di Ploaghe si colloca, ancora, a corona e a ridosso dell'area tutelata per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. i), recante "i vulcani", del D.Lgs. 42/2004 (il cui ambito territoriale è definito nella suddetta prima cartografia con retino "verde" e nella seconda cartografia con retino continuo "marrone"), costituito dal cono di scorie denominato "Monte Massa", ricadente nel medesimo Comune di Ploaghe.

CONSIDERATO che l'ambito paesaggistico dichiarato di notevole interesse pubblico con il predetto decreto ministeriale 13 febbraio 1968 si pone, nel limitrofo Comune di Osilo, a corona e a ridosso di gran parte degli aerogeneratori del nuovo impianto (tutto il settore in Comune di Nulvi e parte di quello in Comune di Ploaghe), per la qual cosa il presente procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale deve verificare la compatibilità ambientale del progetto proposto rispetto al relativo quadro di riconoscimento come sopra descritto, in attuazione di quanto previsto dalla relativa più volte confermata giurisprudenza per la quale nell'ambito del presente particolare procedimento, la valutazione consentita a questa Amministrazione per i beni e le attività culturali e per il turismo può estendere la propria considerazione degli impatti potenziali del progetto in esame ben oltre il più ristretto ambito territoriale di diretta incidenza delle relative strutture.

CONSIDERATO che il posizionamento a corona e a ridosso dell'ambito paesaggistico dichiarato di notevole interesse pubblico con il predetto decreto ministeriale 13 febbraio 1968 si dimostra effettivo dalla consultazione della "Vista degli aerogeneratori R-NU01, R-NU02, R-NU03, R-NU04, R-NU05, R-NU06, R-NU07, R-NU08, R-NU09" (cfr. elaborato denominato "Documentazione fotografica", ver. - 03/08/2018, p. 5, ma anche quanto non sostanzialmente variato per tale aspetto di tutela con la rilocalizzazione dell'aerogeneratore R-NU08) e tale incombente presenza risulta alterare l'agro comunale, oggetto di riconoscimento con il relativo decreto del 13/02/1968 (così descritto "... di sviluppo orograficamente morbido e vario, è tutto un susseguirsi di ariose vedute panoramiche, sia verso l'interno che verso il mare non lontano e costituisce un ambiente ecologico unitario per l'armonico variare delle zone a coltura agricola, di quelle rimaste allo stato di intatta natura e di quelle pastorali"), impedendo quelle ariose vedute panoramiche verso l'interno, stante la forte ed incombente verticalità delle torri eoliche proposte (alte 180 m) e il lay-out del nuovo impianto posto sui crinali descritti dal proponente, che assumono il carattere di immediato e forte attrattore visivo, totalmente estraneo al contesto e costituendo quindi, oltre un ostacolo visivo del predetto panorama come storicamente consolidatosi, un'alterazione dell'integrità visiva di quel naturale panorama circostante i beni culturali e paesaggistici descritti dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel definito parere endoprocedimentale del 04/11/2019, inficiando con ciò ogni possibile valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dell'attuale paesaggio come storicamente stratificatosi attraverso il suo originario utilizzo agrario e pastorale.

CONSIDERATO che la suddetta eguale incombente presenza risulta documentata anche per gli aerogeneratori P-PLG17 e R-PLG18, come documentata nella "Vista degli aerogeneratori R-PLG17, R-PLG18" (cfr. elaborato denominato "Documentazione fotografica", ver. 03/08/2018, p. 5, ma anche in Relazione paesaggistica, ver. 03/08/2018, p. 64).

CONSIDERATO che quanto sopra valutato per l'ambito paesaggistico dichiarato di notevole interesse pubblico con il decreto ministeriale 13/02/1968, si realizza anche per il bene paesaggistico del "vulcano" Monte Massa, nel cui ambito d'intorno si pone il progetto in esame con parte degli aerogeneratori posti nel Comune di Ploaghe (in particolare quelli denominati R-PLG06, R-PLG07, R-PLG09). Il riposizionamento dei suddetti nuovi aerogeneratori rispetto a quelli esistenti (la cui differenza dimensionale è d'altronde pari ad un rapporto di 2,4 a 1) aggrava ancor più l'incombente presenza delle nuove strutture proposte rispetto alla predetta area tutelata per legge (si veda la soprastante cartografia da "Risposte alle richieste di integrazione del MATTM ... 2 - MiBAC - Relazione paesaggistica integrativa ...", ver. 15/05/2019, p. 81), sia per le relative maggiori dimensioni, ma anche per la loro più prossima vicinanza alla medesima area tutelata per legge. A dimostrazione di tale incombente presenza, si veda anche quanto già documentato dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. con gli "Inserimenti del modello di aerogeneratore in ambiente GE" contenuti nel paragrafo 4 - Stato dei luoghi post operam (Documentazione tecnica di valutazione) della



Relazione paesaggistica (ver. 03/08/2018, p. 64). Si consideri, al fine di valutare la predetta incombente presenza, che la vetta del "vulcano" si pone a 677 m slmm (come da CTR), mentre i tre sopra citati aerogeneratori sono innalzati a quote tali per le quali il vertice raggiunto dalle relative pale si pone a quote che superano la predetta quota del "vulcano" di un valore compreso tra i 125 m e i 207 m (R-PLG06 posto a quota 703,3 m + 180 m = 883,3 m ca.; R-PLG07 posto a quota 659,6 m + 180 m = 839,6 m ca.; R-PLG09 posto a quota 622,6 m + 180 m = 802,6 m ca.).

CONSIDERATO, infatti, che il Consiglio di Stato, Sezione VI, con Sentenza n. 1674 del 29/01/2013 ha definito inequivocabilmente l'ambito delle valutazioni che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è chiamato ad esprimere all'interno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e come tale valutazione si debba estendere ben oltre lo stretto perimetro di tutela o vincolo paesaggistico: "... Infatti, sotto il profilo generale, nel corso del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale il Ministero per i beni culturali ed ambientali può e deve valutare ogni conseguenza, diretta o indiretta, che dalla realizzazione dell'opera deriva alla integrità del paesaggio, nella sua fruibilità collettiva e nella percezione visiva dei valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. In tale ambito valutativo, infatti, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo; ai fini della valutazione dell'impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378). L'esigenza di valutare 'ogni conseguenza diretta o indiretta che dalla realizzazione dell'opera deriva alla integrità del paesaggio' è stata specificamente tenuta in considerazione dal legislatore, non solo con l'art. 6 della legge n. 349 del 1986 (applicabile *ratione temporis* alla controversia in esame), ma anche con la legislazione successiva sul procedimento di valutazione di impatto ambientale (cfr. l'art. 22 del d.lgs. n. 152 del 2006). La stessa scelta normativa di attribuire, insieme al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dei beni culturali il potere di codecisione nelle determinazioni da assumere sul rilascio della valutazione di impatto ambientale, a prescindere dalle competenze del MIBAC espressamente fatte salve nelle "materie di sua competenza" evidenzia che la valutazione paesaggistica demandata al MIBAC nell'ambito di una procedura di VIA risulta collocata sullo stesso piano di importanza di quella più spiccatamente ambientale (tanto è vero che in caso di dissenso tra i due Ministeri il meccanismo di superamento del conflitto è quello della devoluzione della decisione al Consiglio dei Ministri, nell'esercizio dei suoi poteri di coordinamento), anche quando - in ipotesi - non sia specificamente coinvolta la gestione di vincoli paesaggistici ...".

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sezione VI, con Sentenza n. 1144 del 04/02/2014, ha confermato il suddetto principio, ulteriormente argomentando: "... Va premesso che questa sezione ha già avuto modo di osservare che quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (cfr., sia pure in relazione alla procedura di v.i.a. la sentenza di questa sezione 26 marzo n. 1647) il paesaggio quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378). Già nell'ordinanza n. 416 del 2013, resa nell'ambito di questo giudizio in sede di appello cautelare, questo Consiglio aveva sinteticamente richiamato il particolare effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando, come nella specie, vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio ...".

RITENUTO utile, per quanto qui valutato, richiamare la Sentenza TAR Molise n.399/2013 laddove specifica che "(...) Per giurisprudenza consolidata e condivisibile, le autorizzazioni di compatibilità paesaggistica sono provvedimenti basati su un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione; di conseguenza sono sindacabili in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed



errore di fatto (Consiglio Stato, sez VI, 7 ottobre 2008, n. 4823). Nel caso di specie, non sussiste alcuno dei suddetti vizi, essendosi al cospetto di motivazione congrua, logicamente coerente e non affetta da riconoscibili errori di fatto, considerato che la contestata valutazione secondo cui il paesaggio agrario interessato si sarebbe mantenuto intatto nel tempo, laddove, secondo il ricorrente, si sarebbe in presenza di un paesaggio alterato da precedenti interventi consiste, appunto, in un giudizio e non in un fatto, essendo opinabile che le trasformazioni effettivamente realizzate abbiano compromesso l'integrità del paesaggio; su tale questione deve ritenersi che il giudice amministrativo non possa spingere il sindacato sulla valutazione tecnico amministrativa sino a sostituire il giudizio dell'organo statale con quello di segno contrapposto, espresso dalla parte ricorrente. Neppure la presenza, allegata dalla ricorrente, di un altro impianto della stessa natura, ma di potenza superiore a quello proposto dalla società ricorrente, dimostra l'erroneità del parere. Deve rilevarsi, al riguardo, che l'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non ha affatto trascurato l'esistenza dell'altro impianto, ma, al contrario, ne ha espressamente tenuto conto, giustificando il parere negativo anche con la presenza di tale opera; sul punto, la valutazione non può essere ritenuta irragionevole, considerato che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377) ...".

CONSIDERATO inoltre che, al fine di valutare il rapporto tra l'impianto [eolico] e la preesistenza dei luoghi, le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono in particolare, tra l'altro, che si deve quantomeno prevedere un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche un'analisi dell'evoluzione storica del territorio, nonché effettuare un'analisi dell'interferenza visiva anche attraverso la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici presenti nell'area vasta, determinata dall'ambito distanziale pari a non meno di 50 volte l'altezza totale degli aerogeneratori proposti e, pertanto, per un areale ricompreso nel raggio di 9 km da ciascun aerogeneratore previsto.

CONSIDERATO, quindi, che in base a quanto definito da tempo in modo continuativo dalla giurisprudenza in merito al fatto che la valutazione tecnico istruttoria di competenza della Direzione generale ABAP si deve estendere fino a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio recepite nel D.Lgs. 42/2004. Detta valutazione scaturisce pertanto dall'analisi delle caratteristiche proprie di quel paesaggio, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e/o paesaggistici. Tale è, d'altronde, una delle novità principali introdotte per la VIA dal D. Lgs. 152/2006 rispetto alla previgente normativa definita dalla L. 349/86, come anche ribadita dal D.Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

RITENUTO, per quanto sopra considerato, che l'affermazione della Società ERG Wind Sardegna s.r.l. relativamente alla constatazione che "gli assi degli aerogeneratori non ricadono in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.", come anche che "gli assi degli aerogeneratori ricadono al di fuori di aree vincolate a livello paesaggistico" (cfr. elaborato denominato "Analisi elementi tutelati dal PPR", ver. 03/08/2018, p. 23) non possa risultare nel presente procedimento di VIA un elemento di per sé dirimente in merito alla possibilità di dichiarare di conseguenza compatibile il progetto di cui trattasi con le imprescindibili esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, che la predetta fase di VIA deve pertanto valutare a prescindere alla più diretta tangenza delle opere qui previste con le predette aree vincolate e tutelate.

RITENUTO che, con riferimento a quanto affermato dalla Società proponente riguardo alla non interferenza diretta dell'intervento proposto con i vincoli archeologici presenti nell'area vasta, si deve ricordare che l'interferenza paesaggisticamente rilevante e qui, pertanto, rilevata dalla Direzione generale ABAP nel presente parere tecnico istruttorio, deriva dalla forte ed incombente verticalità delle torri eoliche proposte



(alte 180 m), che assumono il carattere di immediato e forte attrattore visivo, totalmente estraneo al contesto e costituendo quindi un'alterazione sull'integrità visiva di quel naturale panorama circostante tali beni culturali (archeologici e architettonici come di seguito esposto per quest'ultimi), inficiando con ciò la possibile valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dell'attuale paesaggio come storicamente stratificatosi attraverso il suo originario utilizzo agrario.

RITENUTO che una eventuale sorveglianza archeologica prevedibile in alternativa, sia da ritenersi non pertinente ai fini dell'esclusione dell'interferenza visiva degli aerogeneratori proposti sui beni archeologici presenti nell'area, come sopra descritti, né, per le ragioni sopra esposte, con la sempre possibile valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico eventualmente ancora conservato nel sottosuolo, considerato che la realizzazione dei plinti di fondazione (e dei relativi pali di fondazione), non consentirebbe di tutelare i resti archeologici che potrebbero essere interferiti, così come non è possibile prescrivere variazioni localizzative al progetto in corso d'opera, se non riconducendo tutte le analoghe verifiche e valutazioni della presente procedura di VIA, sulla base di un nuovo SIA.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 04/11/2019, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

CONSIDERATO che il paesaggio interessato dal progetto di potenziamento in esame si caratterizza fortemente per la sua geomorfologia collinare e montuosa, caratterizzata da pendii e ampie spianate, da cui si possono godere vasti orizzonti paesaggisticamente rilevanti, come anche vincolati con il DM 13/02/1968 (sopra citato), con utilizzo agricolo delle relative aree (pascolo, pascolo alberato e seminativo), ma anche quale incolto e boschivo.

CONSIDERATO che a riguardo della corretta ed esaustiva individuazione di tutti i profili di tutela paesaggistica gravanti nell'area interessata dal progetto di potenziamento in esame, la Società ERG Wind Sardegna s.r.l. con la documentazione integrativa del "maggio 2019" ha riscontrato la richiesta della Direzione generale ABAP prot. n. 29543 del 12/11/2018 di cui al punto n. "2. Il progetto e, conseguentemente, il SIA e la Relazione paesaggistica, devono essere integrati con una unica rappresentazione su CTR (scala 1:10.000) dei livelli di tutela di cui alle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004 ..., gravante sull'area oggetto di intervento (come anche nel perimetro delle "aree contermini" del parco eolico come identificato ai sensi del DM 10/09/2010, Allegato 4, punto 3.1.4.b), di cui a tutte le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 ... In particolare, per quanto attiene alle aree gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h), si chiede di verificare e certificare (tramite dichiarazione della competente Amministrazione pubblica, non prodotta con il SIA e non citata nella relativa indicata pagine 26 e seguenti, ove si afferma - p. 29: "Come è possibile osservare i territori dei Comuni di Nulvi e Ploaghe non sono gravati da usi civici. Tuttavia, considerato che l'accertamento degli usi civici è in fase di completamento, è stato effettuato un ulteriore approfondimento con i Funzionari dei Comuni di Ploaghe e Nulvi, i quali hanno comunicato che per definire se un immobile è gravato da uso civico è necessario inviare l'elenco degli identificativi degli immobili (ovvero foglio e particella) all'attenzione dell'Ufficio tecnico di ciascun Comune", trasmissione e certificazione tuttavia non prodotta, insieme a quella dell'Amministrazione pubblica regionale a ciò preposta) se nelle aree interessate dall'impianto eolico proposto (comprese le relative opere connesse e, quindi, nel relativo buffer di cui alla DGR della Regione Autonoma della Sardegna n. 40/11 del 07/08/2015), gli stessi usi siano presenti, rappresentandoli nella cartografia prodotta in merito per il presente punto - di conseguenza, si dovranno eventualmente fornire specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "Norme in materia di domini collettivi") ...".

CONSIDERATO che nel suddetto riscontro prodotto con l'elaborato "Risposte alle richieste di integrazione



del MATTM ... Relazione tecnico descrittiva" (ver. 15/05/2019, pp. 11-12), la Società ERG Wind Sardegna s.r.l. afferma che i Comuni di Nulvi e di Ploaghe (con rispettive email PEC del 08/04/2019 e del 18/04/2019) hanno risposto che nelle "particelle catastali indicate" non risulta la presenza di usi civici, tuttavia senza indicare quali particelle siano state indicate ai medesimi Comuni, tanto non consentendo di comprendere se la predetta presenza d'uso sia stata esclusa in tutto il buffer considerato dalla DGR della Regione Autonoma della Sardegna n. 40/11 del 07/08/2015, al fine di considerare le conseguenti aree non idonee per la medesima tipologia di bene paesaggistico, così non consentendo di verificare la mancata presenza [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "presenza"] di potenziali impatti significativi e negativi sul relativo fattore ambientale.

CONSIDERATO quanto già comunicato in merito alle terre gravate da uso civico dalla Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, con il parere prot. n. 16616 del 23/10/2018 sopra integralmente riportato, con il quale si ricorda, tra l'altro che "... il proponente dovrà individuare specificamente le aree gravate da uso civico e che eventuali interventi in tale aree, sia di carattere permanente che di carattere temporaneo, saranno ammissibili esclusivamente laddove consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica ...", come anche di seguito ricordando che "... contrariamente a quanto riportato a pagina 29 dello "Studio di impatto ambientale", per tutti i Comuni interessati dal progetto è già stato adottato il provvedimento formale di accertamento degli usi civici: Comune di Osilo: Decreto del Commissario regionale degli usi civici n. 326 del 1947; Comune di Nulvi : Determinazione n. 225 del 23.0.2005 pubblicata sul Buras n. 17 del 2007; Comune di Ploaghe: Determinazione n. 212 del 23.05.2005 pubblicata sul Buras n. 17 del 2007 ...", potendo di conseguenza il proponente già verificare quanto gravante nel buffer di 9 km le aree gravate dal suddetto uso civico.

CONSIDERATO che la particolare natura delle strutture del presente parco eolico di potenziamento (aventi altezza di 180m) può incidere, anche a lunga distanza, sul libero godimento dei valori paesaggistici espressi dalle terre gravate da usi civici e, pertanto, si sarebbe reso necessario a carico del SIA la certezza che nel buffer considerato non ne fossero presenti.

CONSIDERATO che la legge 30 novembre 2017, n. 168, all'articolo 3, Beni collettivi, comma 6, stabilisce con valore innovativo che: "Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici", con ciò determinandone un valore paesaggistico da preservarsi anche nel caso di atti, comunque denominati e, quindi, oltre quello di sola liquidazione – come chiarito dall'Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali con il parere prot. n. 11255 del 03/05/2018. Ma ancora la stessa legge (cfr. art. 2, Competenza dello Stato), stabilisce che "la Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto: ... b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; ... d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale; e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; ..." con questo dovendosi nella valutazione di impatto ambientale porre in essere ogni verifica – anche oltre il perimetro più specifico della stessa area tutelata per legge - necessaria affinché i valori espressi dai beni protetti quali quello della presente area non siano in alcun modo pregiudicate con elementi che per l'evidente abnorme altezza e loro configurazione strutturale, ma anche con l'eventuale localizzazione a corona lungo il relativo perimetro, siano in grado di alterarne la libera visuale panoramica da e verso l'intorno, con questo introducendo elementi di palese estraneità con quelli per i quali lo stesso uso civico si è configurato.

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2016, la fonte rinnovabile che registra la crescita più significativa tra il 2015 e 2016 è quella eolica (che compensa la contrazione della produzione di energia dagli impianti idroelettrici e dagli impianti solari) e che la Sardegna risulta essere una delle regioni italiane caratterizzate dalla presenza del maggior numero di impianti eolici



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V. TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mibact-ig-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
P.F.O. ig-abap.servizio5@beniculturali.it

(con 354 impianti) e per la maggiore potenza installata (1011,5 MW), pari a circa l'11% della produzione nazionale da fonte eolica, a fronte della quale si deve registrare un conseguente impatto sul paesaggio della regione, a causa della rilevante concentrazione di impianti eolici in aree ristrette ai quali si deve aggiungere l'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il potenziamento della rete di trasporto dell'energia elettrica nazionale (elettrodotti, cavidotti, stazioni elettriche di terna, sottostazioni, ecc.).

CONSIDERATO che nel volgere di un solo anno (dal 2015 al 2016) in Sardegna sono entrati in produzione 107 nuovi impianti eolici, di fatto rendendo evidente la possibilità che si determini una saturazione dei siti ritenuti dai proponenti idonei per le relative produzioni (Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2016, p. 66). Lo stesso Rapporto rileva che "... è rilevante anche la potenza dei parchi eolici installata nelle regioni Campania, Calabria, Sardegna e Basilicata ..." (p. 68).

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel Messaggio dei Ministri (p. 8) "... Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica ..."

CONSIDERATO, al contrario, che le aree agricole ancora impegnate dal presente progetto di potenziamento sono e possono essere altrimenti valorizzabili, anche solo per la conservazione e la tutela del paesaggio sopra descritto.

CONSIDERATO che il documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha quindi affrontato anche il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo il pericolo della progressiva saturazione dei siti, proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione.

CONSIDERATO quindi che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di dichiarazione o tutela per legge, ovvero per il tramite del Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO quanto in merito osservato dalla Provincia di Sassari – Servizio V, Valutazioni ambientali e Opere idrauliche del Settore 5 con nota assunta al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. DVA.RU.I.26639 del 26/11/2018 e consultabile sul sito web della medesima Autorità competente, ove, tra l'altro, si riporta che "In riferimento al quadro programmatico dello SIA, si ritiene opportuno: - rivalutare e motivare la coerenza del progetto di potenziamento del parco eolico con le linee di azioni strategiche del PEARS, a fronte del fatto che la Sardegna ha già raggiunto ed anche superato gli obiettivi previsti dal D.M. 15.03.2012 (c.d. burden sharing) per i consumi finali lordi da FER (Monitoraggio statistico degli obiettivi nazionali e regionali sulle fonti rinnovabili di energia - Anni 2012 - 2014 del Gestore Servizi Energetici); ... Fermo restando che si ritiene necessario integrare lo studio con quanto sopra evidenziato, non si può far a meno di rilevare che, a fronte del fatto che i dati TERNA per la Sardegna mostrano un surplus energetico del 32,6% nel 2016 e del 40,8% nel 2017 (destinato probabilmente ad aumentare a causa della diminuzione dei consumi energetici complessivi, dovuti alla difficilissima situazione economica), non sono state definite le ricadute economiche ed i vantaggi per il territorio derivanti dalla realizzazione del progetto. A questo proposito, richiamando l'art. 3-quater del T.U.A. (Principio dello sviluppo sostenibile), si ritiene necessario che il progetto debba essere integrato con una analisi



comparativa più approfondita, tesa a valutare l'impatto ambientale imposto, compreso quello derivante dalla dismissione del parco esistente, rispetto alla reale utilità socio-economica conseguita con il potenziamento del parco eolico", con ciò evidenziandosi un dato di produzione di energia elettrica da FER ben superiore a quanto impieghabile nella stessa regione.

CONSIDERATO, ancora, che la stessa Società ERG Wind Sardina s.r.l., pur sostenendo la propria convinzione che il progetto di cui trattasi è compatibile con quanto determinato dalla Strategia Energetica Nazionale sopra richiamata, in quanto lo stesso progetto "... contribuirà certamente alla richiamata penetrazione delle fonti rinnovabili elettriche al 55% entro il 2030", deve anche aggiungere che "Sebbene in senso lato sia accettabile, è difficile sostenere che il potenziamento di un parco eolico in Sardegna possa abilitare il phase-out del carbone, stante i vincoli di rete ancora presenti nel breve-medio tempo" (cfr. SIA, ver. 03/08/2018, p. 33), con ciò determinandosi l'effettiva rilevanza per la stessa SEN del presente progetto, da considerarsi, tuttavia, anche rispetto all'esigenza di tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio come stabilito dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, tenendo comunque presente che "In caso di mancata attuazione del progetto, continuerà l'esercizio dell'impianto esistente in funzione già dal novembre 2004 (almeno 13 anni di produzione)" (cfr. SIA presentato dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l., ver. 03/08/2018, p. 134).

CONSIDERATO che in merito all'analisi delle alternative possibili al progetto presentato, la Società ERG Wind Sardegna s.r.l. aveva originariamente dichiarato che "... non sono state condotte analisi in merito ad una ubicazione diversa del nuovo impianto", considerato che "la Società proponente ha acquisito l'impianto esistente proprio nell'ottica di procedere con l'iniziativa dell'incremento di potenza del parco attualmente in esercizio" e trattandosi, quindi, "di un progetto di repowering, ovvero di potenziamento di un impianto eolico esistente" (cfr. Sintesi Non Tecnica, ver. 03/08/2018, p. 40).

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l. ritiene di motivare la suddetta mancata valutazione di alternative al progetto presentato, anche sulla base del fatto della propria volontà di realizzare lo stesso nuovo progetto "in un'area oggetto di valutazioni paesaggistiche, peraltro concluse positivamente" (cfr. Sintesi Non Tecnica, ver. 03/08/2018, p. 41), con ciò riferendosi evidentemente alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione Autonoma della Sardegna il 14/02/2003 (sopra citate nel merito nel presente parere tecnico istruttorio), tuttavia dovendosi ancora una volta ricordare come le stesse valutazioni paesaggistiche si siano riferite solo ai "territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento" e non anche al più complesso quadro di tutele e vincoli determinato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 42/2004 e del Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo (cfr., a titolo di prima intuitiva considerazione la "Planimetria con individuazione dei beni paesaggistici puntuali (gli aerogeneratori indicati sono quelli esistenti) - Scala 1: 100.000" contenuto nell'elaborato "Segnalazione e vincoli archeologici e architettonici", codice documento PLO-ENG-REL-0014-00, ver. 03/08/2018), come ugualmente nel presente parere tecnico istruttorio sopra considerato, in rapporto anche alla conseguente disciplina definita dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 e, quindi, dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 40/11 del 07/08/2015.

VERIFICATO che, pur trattandosi il progetto di potenziamento in esame la sostituzione di uno esistente, le diverse caratteristiche esistenti tra le relative strutture hanno dimostrato come le valutazioni a suo tempo effettuate per il progetto esistente non sono apparse riutilizzabili nel presente procedimento, anche a causa del mutamento sostanziale del quadro di tutela paesaggistica e legislativo nel frattempo intervenuto in materia, che hanno reso il primo assai più variegato a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo, la cui applicazione nel caso dei beni paesaggistici si estende anche alle aree interne della Sardegna (cfr. articolo 4 delle Norme Tecniche di Attuazione, recante "Efficacia del P.P.R. e ambito di applicazione"). Tale aggiornato quadro di tutela paesaggistico è stato di conseguenza ex novo considerato nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l. afferma che con la costruzione del nuovo impianto "... si avrà la riduzione dell'impatto visivo attuale considerato che da n. 51 aerogeneratori si passerà a n.

65



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153/Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PBO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

12/02/2020

27 di nuova installazione, con la mitigazione del cosiddetto effetto selva. Si consideri infatti che: - la distanza tra gli aerogeneratori attualmente installati oscilla tra 140 e 300 m; - la distanza tra gli aerogeneratori di nuova costruzione è mediamente pari a 440 m" (cfr. Sintesi Non Tecnica, ver. 03/08/2018, p. 42), tuttavia dovendo osservare come dalla valutazione delle fotosimulazioni ante e post operam prodotte dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. con l'elaborato denominato "Fotosimulazioni dell'aspetto definitivo dell'impianto con punti di ripresa" (codice committente PLO-ENG-TAV-0094-00, ver. 03/08/2018) appare evidente che, fin da lunga distanza, i nuovi aerogeneratori prescelti (di altezza massima pari a 180 m) appaiono ben più visibili rispetto a quelli esistenti (che adottano anche un sostegno a traliccio più trasparente alla visibilità da lontano e hanno una altezza pari a 76 m, equivalente al 42% di quella dei nuovi aerogeneratori qui proposti) - tra diverse si veda in proposito le schede n. 1/13 e n. 9/13. In particolare, nella prima scheda risulta inequivocabile che la dislocazione degli aerogeneratori dell'esistente impianto risulti ben più consona alla mitigazione del relativo effetto selva, in quanto collocati prevalentemente in posizione tale che il relativo sfondo collinare ne riduca efficacemente la relativa emergenza nell'intorno paesaggisticamente rilevante, al contrario di quanto invece accade con i nuovi aerogeneratori di altezza ben maggiore:



(Scheda 1/13: impianto esistente)



(Scheda 1/13: impianto di progetto)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Il nuovo impianto eolico qui proposto produce, pertanto, un impatto visivo nell'intorno paesaggistico descritto per le sue valenze anche nel parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 04/11/2019, stante il consistente patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) esistente nell'intorno da considerarsi per l'impianto qui proposto (pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori = raggio di 9 km), il quale al contrario è in modo ben più ridotto interessato dall'impianto esistente (il cui intorno da considerarsi sarebbe, a legislazione vigente, pari a 3,8 km di raggio). Si considerai, infatti, che nel primo caso l'areale da considerarsi per la presente valutazione è pari a 254 kmq ca. e nel secondo caso di 45 kmq ca., con una riduzione per l'impianto esistente di un fattore pari a 5,6 volte.

CONSIDERATO, pertanto, il rilevante numero di beni culturali e paesaggistici presenti nell'area buffer di 9 km dai quali l'impianto eolico è intervisibile come sopra dimostrato nel merito, anche sulla base di quanto prospettato in prima istanza in via teorica dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. con il documento "Mappe di visibilità teorica", ver. 03/08/2018.

CONSIDERATO che il rapporto dimensionale tra gli aerogeneratori dell'impianto esistente e quello di relativo potenziamento in esame è chiaramente desumibile dal confronto delle due figure "Stato attuale" e "Stato di progetto" dell'elaborato denominato "Risposte alle richieste di integrazione del MATTM ... 2 - MiBAC - Relazione paesaggistica integrativa ..." (ver. 15/05/2019, tra l'altro p. 50), ove l'incombente presenza dei nuovi elementi alti 180 m (rispetto agli esistenti di 76 m) si caratterizza quale capace di ricomprendere in se gran parte del panorama circostante, in tal modo alterandone sostanzialmente la percezione quale ampio e vasto orizzonte di libere vedute, oggetto tra l'altro del riconoscimento operato dal DM 13/02/1968 sopra descritto per il caso di cui trattasi.

CONSIDERATO che la predetta alterazione si dimostra esistere anche a riguardo dei beni culturali architettonici indicati dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il relativo parere endoprocedimentale definitivo del 04/11/2019 sopra riportato, come si dimostra con i fotoinserti prodotti ad integrazione dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. con il documento "Risposte alle richieste di integrazione del MATTM ... 2 - MiBAC - Relazione paesaggistica integrativa ..." (ver. 15/05/2019, tra l'altro, pp. 26, 27, 28, 29, 30, 36, 53, 55, 56, 57, 58).

CONSIDERATO che per quanto acquisito dall'esperienza pratica in materia di valutazione di tale tipologia di impianti eolici (ma anche dal confronto diretto effettuato con impianti quindi realizzati), le fotosimulazioni non sono in grado di restituire a pieno l'effettiva visibilità che si realizza nella realtà da parte degli aerogeneratori di progetto, dovendosi pertanto considerare, anche solo sulla base del principio di precauzione stabilito dall'articolo 3-ter del D.Lgs. 152/2006, una maggiore rispetto a quella effettivamente proposta dai fotoinserti, al contrario potendosi basare su quella reale restituita dall'impianto esistente nelle riprese utilizzate dal proponente per i propri fotoinserti.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con la nota prot. n. 29543 del 12/11/2018 sopra riportata, ha chiesto alla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. di voler produrre la seguente documentazione integrativa: "Si chiede di specificare per ogni singolo aerogeneratore del parco eolico la relativa prevista 'segnalazione cromatica e luminosa' per la sicurezza del volo aereo, provvedendo di conseguenza ad aggiornare tutti gli elaborati di fotosimulazione contenuti nel SLA e nella Relazione paesaggistica, come anche considerando quanto in merito esposto nell'Allegato 4 del DM 10/09/2010 (paragrafo 1; paragrafo 2, punti 3.2.f e 3.2.g)" (cfr. punto n. 21). Di conseguenza, la medesima Società ha prodotto l'elaborato grafico integrativo denominato "Risposte alle richieste di integrazione del MATTM - Nota DVA.RegistroUfficiale. U.0008751.05-04-2018 - 7. MiBAC - risposta punto 21 - Segnalazioni cromatiche WTG" (ver. "maggio 2019"). Dal confronto delle fotosimulazioni contenute nel predetto elaborato, con quelle di pari ripresa di cui all'elaborato originario denominato "Fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto con punti di ripresa" (ver. 03/08/2018), si constata che la visibilità dell'impianto in progetto risulta ancor più accentuato con l'adozione delle bande rosso/bianche previste per la sicurezza del volo aereo su quasi il 50% dei nuovi aerogeneratori (in particolare, su 11 dei 27 nuovi aerogeneratori - cfr. documento integrativo "... Relazione



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Tecnico Descrittiva” – ver. 15/05/2019, pp. 28-29). Ancora, a causa della medesima previsione normativa per la sicurezza del volo aereo, la Società ERG Wind Sardegna s.r.l. afferma nel medesimo documento (cfr. p. 28) che “Tutte le navicelle degli aerogeneratori saranno dotate di dispositivi di segnalazione luminosa per la individuazione dell’ostacolo durante le ore della giornata priva di luce naturale sufficiente alla individuazione visiva dell’aerogeneratore”, con ciò determinandosi, sicuramente nelle ore notturne, ma anche in alcune diurne di particolare oscurità, la ancor maggiore visibilità paesaggistica di tali nuovi impianti industriali. L’accentuata conseguente visibilità del nuovo impianto, ben maggiore di quella dell’esistente come sopra descritto, ha una diretta incidenza dal punto di vista di modifica delle ampie e libere visuali panoramiche che si godono dai promontori circostanti, che sono – come dimostrato nell’istruttoria condotta dalla competente Soprintendenza ABAP e dalla Direzione generale ABAP – direttamente visibili dai beni culturali e dagli altri elementi del patrimonio culturale in diretta intervisibilità delle stesse macchine industriali per la produzione di energia elettrica.

CONSIDERATO che nel caso di cui trattasi non è da sottovalutare oggi anche il conseguente impatto negativo costituito dall’alterazione della naturale oscurità notturna esistente nell’area – priva di estesi insediamenti urbani e industriali -, a causa dell’adozione dei dispositivi di segnalazione luminosa per tutti i nuovi aerogeneratori (ben più esposti degli esistenti alla visibilità da un intorno di maggiore vastità come sopra descritto, stante la loro altezza totale par a più del doppio di quella degli esistenti), previsti per la sicurezza del volo aereo, che costituirebbe nella notte una corona rossa di evidente alterazione della calotta celeste, la quale costituisce nel suo insieme un eguale valore paesaggistico degno di tutela quale sfondo del paesaggio sopra descritto, entro il quale si colloca il nuovo impianto eolico di potenziamento.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con la nota prot. n. 29543 del 12/11/2019 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi “12/11/2018”], ha, tra l’altro, chiesto quanto segue alla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. – per il tramite dell’Autorità competente in sede statale: “... 22. “Relazione sulla dismissione dell’impianto esistente e di quello di nuova costruzione e ripristino dei luoghi” – codice PLO-ENG-REL_0033_00 - si chiede: a) di motivare dal punto di vista ambientale la mancata integrale rimozione delle fondazioni degli aerogeneratori esistenti; b) di definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle opere di fondazione degli aerogeneratori esistenti con il conseguente ripristino integrale dei luoghi interessati; c) di illustrare con elaborati grafici, planimetrie e fotoinserti le opere di “ripristino ambientale” delle aree dell’esistente impianto eolico e “non interessate dal nuovo impianto ripotenziato” (oltre quelle di cui al punto n. 18); d) di motivare le ragioni tecniche per le quali le fondazioni dei nuovi aerogeneratori saranno demolite solo “al primo metro (in profondità) del plinto di fondazione” e non integralmente; e) di predisporre il progetto di demolizione integrale delle nuove piazzole e di ripristino integrale delle relative aree al termine del periodo di esercizio dell’impianto esistente ...”.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l. ha riscontrato la predetta richiesta della Direzione generale ABAP comunicando con il documento denominato “risposte alle richieste di integrazione del MATTM ... Relazione Tecnico Descrittiva” che per il progetto esistente “... sarà rimosso solo il primo metro al di sotto della trave di collegamento: ciò al fine di consentire nuovamente la coltivazione delle aree ripristinare come ante operam ... Il resto dei pali (al di sotto della linea rossa [nota della Direzione generale ABAP: leggasi come un ulteriore tratto di 21 m del palo di diametro pari a 120 cm]) sarà mantenuto. Ciò in quanto sarebbe fortemente impattante a livello ambientale scavare fino a 22 m di profondità per rimuovere integralmente i 4 pali. Mantenerli in opera, comunque, ha un effetto positivo sul consolidamento del terreno” (cfr. pp. 29-31).

CONSIDERATO che il riscontro della Società ERG Wind Sardegna s.r.l. determina l’acquisita consapevolezza che non risulta ambientalmente sostenibile il ripristino integrale delle opere necessarie per la costruzione di un impianto eolico, in quanto le relative opere di fondazione (di eguale tipologia tra l’impianto esistente e quello nuovo di potenziamento, anzi essendo prospettate quelle di quest’ultimo come bisognevoli di un ben maggiore numero di pali) non possono essere integralmente rimosse, se non dichiarandone un danno ambientale maggiore rispetto al loro mantenimento.

CONSIDERATO che non appare giustificata l’affermazione della Società ERG Wind Sardegna s.r.l. a



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mibac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

riguardo del fatto che "Mantenerli in opera [nota della Direzione generale ABAP: leggasi come riferimento "i pali di fondazione"], comunque, ha un effetto positivo sul consolidamento del terreno", in mancanza di puntuali e adeguate giustificazioni quali determinate da una presente pericolosità e rischio geomorfologico (cfr. l'elaborato cartografico Carta dei vincoli nell'area di intervento - PAI - pericolosità geomorfologica e PAI - Rischio geomorfologico, ver. 03/08/2018, per le aree effettivamente non interessate da tale pericolosità e rischio, ma occupate dall'impianto esistente).

CONSIDERATO che, per la definitiva configurazione delle fondazioni del nuovo impianto eolico di potenziamento, si deve ancora rinviare alla fase del progetto esecutivo l'effettuazione di precisi riscontri sul terreno al fine di definire compiutamente lo stesso tipo di fondazione da adottarsi (cfr. Relazione Tecnica - cfr. pp. 26-27), così dimostrandosi anche che il proponente non ha ancora certezze sulle caratteristiche reali del terreno interessato, tuttavia già avanzando quella che il mantenimento delle fondazioni dell'impianto esistente risulti opera utile al consolidamento dello stesso.

CONSIDERATO che la volontà di lasciare nel sottosuolo una parte delle ingenti fondazioni prospettate in via preliminare per il sostegno dei nuovi aerogeneratori del progetto di potenziamento di cui trattasi, non appare giustificarsi per il mancato ripristino integrale dello stato ante operam, per il quale deve considerarsi anche la condizione attuale del sottosuolo quale bene di rilevanza pubblica, al fine di poterne liberamente disporre al termine dell'esercizio dell'impianto qui proposto per qualsivoglia valorizzazione che sarà a suo tempo ritenuta opportuna, potenzialmente diversa dall'attuale a causa di un interesse altrettanto pubblico al relativo impegno per la conservazione e la tutela del patrimonio culturale paesaggistico e del paesaggio.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore il 09/09/2006.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari definiti dal Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...".

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante "Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari" (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016", disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...".

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione



Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un addendum al Repertorio del Mosaico 2016 per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti paesaggio con i pareri endoprocedimentali del 05/11/2018 e del 04/11/2019, sopra integralmente trascritti.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i pareri sopra integralmente trascritti, ha anche verificato il quadro vincolistico delle aree interessate dal progetto di cui trattasi e quindi la compatibilità con lo stesso delle opere previste.

CONSIDERATO quanto espresso come contributo istruttorio dal Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP con le note sopra trascritte dell'8/11/2018 e del 12/11/2019.

CONSIDERATO quanto espresso come contributo istruttorio dal Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP con la nota sopra trascritta del 13/11/2019.

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i prescritti pareri dei competenti Uffici periferici e centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione originariamente presentata con l'istanza e quindi successivamente integrata dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l., a seguito delle richieste formulate dalle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento.

CONSIDERATO quanto impartito dall'ex Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

CONSIDERATO che nessuna osservazione del pubblico è pervenuta direttamente a questo Ministero, ad esclusione di quella trasmessa alla Direzione generale ABAP dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. DVA.RU.U.27772 del 22/10/2019 sopra citata e considerata nel merito.

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non



MA

possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 76 del 19/06/2019 (art. 14, co. 2, lett. r).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato, ritenuto e verificato; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 04/11/2019, che si fanno proprie quali parti integranti del presente parere tecnico istruttorio; visti i contributi istruttori del Servizio II e del Servizio III della Direzione generale ABAP; la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di Potenziamento del Parco eolico Nulvi Ploaghe, con potenza complessiva pari a 121,5 MW, localizzato nei Comuni di Nulvi, Ploaghe e Osilo (SS), proposto dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. >.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con nota del 02/01/2020, recante “ ... parere tecnico istruttorio negativo della DGABAP Prot. 38636-P del 23/12/2019 - osservazioni del Proponente”, ha trasmesso - ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 - le proprie osservazioni relativamente a quanto comunicato dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 38636 del 23/12/2019.

CONSIDERATO che le suddette osservazioni del 02/01/2020 della Società ERG Wind Sardegna s.r.l. sono state ritrasmesse alla Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dall'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero con nota prot. n. 428 del 09/01/2020.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 533 dell'8/01/2020, ha comunicato quanto segue alla Società ERG Wind Sardegna s.r.l., come anche, per conoscenza alle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel presente procedimento:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota del 02/01/2020 di codesta Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con la quale si sono presentate le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990; nel prendere atto che con la medesima nota si è espressa la “... riserva di integrare ...” le predette osservazioni “... in considerazione sia della complessità del Parere sia, soprattutto, del ristretto termine che la Società ha avuto a disposizione nella predisposizione delle stesse, limitato ad appena 5 giorni lavorativi in ragione della notifica avvenuta in data 23 dicembre 2019 ...”; si rappresenta che, stante la normativa che disciplina il presente procedimento, le suddette osservazioni integrative dovranno pervenire necessariamente nel termine di 10 giorni dalla ricezione della presente.

In mancanza dell'inoltro di quanto ci si è riservato di produrre, la scrivente dovrà giocoforza esprimere il parere tecnico istruttorio di competenza sulla base dei documenti già agli atti.

Si rimane in attesa di quanto preannunciato ad integrazione delle osservazioni prodotte il 02/01/2020>.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP – Servizio V, Tutela del paesaggio, con nota prot. n. 536 dell'8/01/2020, ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e al Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa medesima Direzione generale:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 38636 del 23/12/2019, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP e a codesto Servizio II che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con nota del 02/01/2020 (allegata alla presente per facilità di lettura), ha presentato le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Per quanto sopra ed in merito alle osservazioni attinenti all'Area funzionale Patrimonio archeologico, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari di voler esprimere le proprie controdeduzioni in merito, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto controdedotto dalla competente Soprintendenza ABAP, entro 5 giorni dall'acquisizione della relativa comunicazione.



Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Società ERG Wind Sardegna s.r.l.**, con email del 07/01/2020, ha chiesto alla Direzione generale ABAP un incontro al fine di poter "... meglio articolare i contenuti di dette nostre osservazioni ...", relative alla nota del 02/01/2020 sopra citata, incontro quindi svoltosi il 22/01/2020.

CONSIDERATO che la **Società ERG Wind Sardegna s.r.l.**, con nota prot. n. SAR/2020/U/00000007 del 17/01/2020, recante "... osservazioni integrative del Proponente", ha trasmesso - ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 - le proprie ulteriori osservazioni relativamente a quanto comunicato dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 38636 del 23/12/2019.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP - Servizio V, *Tutela del paesaggio*, con nota prot. n. 2051 del 20/01/2020, ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, al Servizio II e al Servizio III di questa medesima Direzione generale:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 38636 del 23/12/2019, come anche alla richiesta di controdeduzioni prot. n. 536 dell'8/01/2020 per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP e a codesti Servizi II e Servizio III che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con nota prot. n. SAR/2020/U/00000007 del 17/01/2020 (allegata alla presente per facilità di lettura, ad esclusione dei due allegati già trasmessi dal proponente direttamente a codesti Uffici a mezzo di e-mail PEC), ha presentato le proprie osservazioni integrative ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Per quanto sopra, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari di voler esprimere le proprie controdeduzioni in merito, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto controdedotto dalla competente Soprintendenza ABAP, entro 5 giorni dall'acquisizione della relativa comunicazione.

Al Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto controdedotto dalla competente Soprintendenza ABAP, entro 5 giorni dall'acquisizione della relativa comunicazione.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP - Servizio V, *Tutela del paesaggio*, con nota prot. n. 3833 del 31/01/2020, ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e, per conoscenza, al Servizio III della medesima Direzione generale:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocosforza evidenziare come alla data della presente non risultino pervenute da codesta Soprintendenza ABAP di Sassari le relative controdeduzioni anche per le Aree funzionali Paesaggio e Patrimonio architettonico chieste da questa Direzione generale con nota prot. n. 2051 del 20/01/2020.

Per quanto sopra, si deve chiedere a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari di voler trasmettere immediatamente le proprie controdeduzioni anche per le suddette due Aree funzionali, evidenziando come lo stato del presente procedimento non consente ulteriori dilazioni per l'assunzione delle determinazioni definitive di questa Direzione generale.

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere tecnico istruttorio della scrivente per le successive determinazioni del Ministro.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATE le risultanze dell'incontro svoltosi presso gli uffici della Direzione generale ABAP, il 22/01/2020, con la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., durante il quale, il proponente ha esposto i contenuti



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

delle proprie osservazioni del 02/01/2020 e del 17/01/2020, ribadendone la fondatezza, come anche rendendosi disponibile a trovare soluzioni alternative tali da superare i motivi ostativi comunicati il 23/12/2019 con la nota sopra riportata – tuttavia senza produrre in merito alcuna concreta proposta valutabile, che d'altronde non risulta neanche prospettata e, tantomeno, delineata nelle osservazioni del 02/01/2020 e del 17/01/2020. I suddetti motivi, tuttavia, si è evidenziato al proponente riguardano l'intera proposta progettuale nel suo insieme, tanto da non essere stato possibile individuare, nel corso dell'istruttoria svolta da questo Ministero e nel rispetto delle descrizioni operate dal SIA per la soluzione progettuale qui in esame, più puntuali elementi di variante alle opere previste tali da poter costituire il presupposto per l'indicazione di condizioni ambientali atte ad escludere in fase esecutiva gli impatti negativi riscontrati con la propria istruttoria a carico della predetta intera proposta progettuale.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 1058 del 05/02/2020, ha trasmesso le seguenti controdeduzioni alle osservazioni del proponente del 02/01/2020 e del 17/01/2020:

< Viste le note prott. nn. 536 del 8.01.2020 e 2051 del 20.01.2020 della DG ABAP, acquisite agli atti di questo Ufficio con prott. nn. 108 del 08.01.2020 e 505 del 20.01.2020, come anche la nota di pari oggetto prot. n. 3833 del 31/01/2020, in cui vengono richieste controdeduzioni alla Soprintendenza ABAP di Sassari, la prima, per l'Area funzionale Patrimonio archeologico e con la seconda per tutte le aree funzionali, nell'ambito del procedimento relativo al Potenziamento del Parco eolico Nulvi Ploaghe con potenza complessiva pari a 121,5 MW. (Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA Proponente: Società ERG Wind Sardegna s.r.l. – osservazioni del proponente del 02/01/2020 e 17/01/2020) questo Ufficio comunica quanto segue.

Si deve premettere, che in data 29.01.2020 questo Ufficio ha ricevuto la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., avendo la stessa chiesto un incontro al fine di meglio illustrare le proprie osservazioni del 02/01/2020 e del 17/01/2020.

Durante l'incontro la Società proponente ha, tra l'altro, prospettato la possibilità di rinunciare ad una parte degli aerogeneratori previsti (ipotesi non anticipata e, tantomeno illustrata, nelle osservazioni del 02/01/2020 e del 17/01/2020). Tale prospettiva, tuttavia, non è stata ritenuta da questo Ufficio quale capace di risolvere tutti gli impatti negativi generati sul patrimonio culturale e il paesaggio, che invece si devono porre in carico all'intera soluzione progettuale proposta alla VIA.

Area funzionale Patrimonio archeologico:

Considerate le osservazioni della Società ERG Wind Sardegna s.r.l.:

- a) pagg. 9-17: in riscontro alla richiesta di integrazioni ricevuta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro – sede di Sassari (nota Prot. 13577 del 05/11/2018), si segnala che la Scrivente, in data 31/05/2019, ha presentato corposa documentazione integrativa volta a rispondere puntualmente a quanto richiesto, soprattutto con riferimento agli aspetti paesaggistici del progetto ed a seguito degli approfondimenti e delle risultanze della verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIArch); purtroppo non si ha evidenza nel Parere che tale documentazione sia stata debitamente valutata e, pertanto, si insiste in questa sede affinché ciò avvenga, rimandando alla citata documentazione per maggiori dettagli.
- b) pag. 17: con riferimento al citato parere del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP Prot. 29386 dell'08/11/2018, si segnala che sia nella documentazione trasmessa in sede di istanza che nella documentazione integrativa di cui al punto a) sono presenti elementi precisi e dettagliati inerenti la verifica preventiva dell'interesse archeologico, atti ad evidenziare le possibili interferenze delle opere in progetto con gli elementi archeologicamente rilevanti;
- c) pagg. 18-23: così come già indicato al precedente punto a), si segnala che in data 31/05/2019 la Società, in riscontro alla richiesta di integrazioni ricevuta dal MIBACT – DG ABAP nota Prot. 29543 del 12/11/2018, ha presentato corposa documentazione integrativa volta a rispondere



puntualmente a quanto richiesto, soprattutto con riferimento agli aspetti paesaggistici del progetto, avuto particolare riguardo agli approfondimenti ed alle risultanze della verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIArch); tale documentazione non risulta essere stata presa nella dovuta considerazione e, pertanto, ad essa si rimanda nuovamente per le valutazioni del caso;

si segnala che:

- a) da p. 9 a p. 17 della comunicazione della DG ABAP (prot. n. 38636 del 23.12.2019) viene riproposto il parere endoprocedimentale trasmesso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. 13577 del 05.11.2018 in cui viene richiesto alla Proponente di integrare la documentazione presentata con una "relazione archeologica complessiva" (cfr. p. 14 della comunicazione del 23.12.2019), ai sensi di quanto disposto a carico del SIA dal D.Lgs. 152/2006. La documentazione richiesta è stata trasmessa dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. in data 31/05/2019, come evidenziato a p. 36 della comunicazione della DG ABAP (prot. n. 38636 del 23.12.2019), pertanto è impossibile che la stessa potesse venire valutata nel parere endoprocedimentale prot. 13577 del 05.11.2018 della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro, poiché non era stata ancora prodotta.
- b) p. 17. In riferimento al contributo istruttorio della DG ABAP Servizio II (prot. 29386 del 8.11.2018) in cui si comunica che in quanto relazionato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro nel parere prot. n. 13577 del 5.11.2018 "nella documentazione del SIA non è presente una relazione archeologica esaustiva, in grado di evidenziare tutte le possibili interferenze delle opere in progetto con elementi archeologicamente rilevanti" si rimanda a quanto detto nel punto precedente.
- c) da p. 18 a p. 23 viene riproposta la nota prot. 29543 del 12.11.2018 nella quale, alla luce dei pareri endoprocedimentali acquisiti precedentemente, la DG ABAP chiede all'Autorità competente in sede statale (MATTM), informando per conoscenza la Società Proponente, la trasmissione della documentazione integrativa, tra cui è compresa anche la "relazione archeologica complessiva" (cfr. p. 1, riprodotto nella comunicazione del 23.12.2019 a p. 18), che la Società ERG Wind Sardegna S.r.l. ha consegnato in data 31.05.2019. Pertanto, anche in questo caso come riposta alle osservazioni presentate dalla Proponente valgono le considerazioni espresse ai punti precedenti.

Considerate le osservazioni della Società ERG Wind Sardegna s.r.l.:

h) pagg. 41-48: in riscontro al parere endoprocedimentale definitivo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro – sede di Sassari nota Prot. 12008 del 04/11/2019, si segnala che:

- (cfr 1.2) in merito alla situazione vincolistica dell'area oggetto dell'intervento ed alla presenza di beni archeologici e vincolati, come già evidenziato nella documentazione integrativa di cui al precedente punto a), il quadro relativo alle presenze archeologiche, elaborato attraverso l'analisi dell'edito, la consultazione degli archivi e della cartografia, è stato verificato e implementato attraverso approfondite ricognizioni sul campo per ogni posizione di un nuovo aerogeneratore, e, in particolare, dall'esito di tali ricognizioni è stato attribuito il relativo grado di rischio archeologico;

sulla base delle caratteristiche progettuali e della tipologia di opera, il rischio archeologico è stato determinato dalla vicinanza fisica agli elementi archeologici noti da evidenze di superficie; in base a questo è stato attribuito un rischio archeologico medio, per quegli aerogeneratori collocati in una fascia tra i 100 e i 150 metri dai monumenti, in virtù dei dislivelli tra i primi e i secondi elementi citati e dei risultati emersi a seguito delle ricognizioni sul campo;

Si ritiene che il quadro vincolistico emerso dalla documentazione prodotta da questo Ufficio, in seguito integrata da quella prodotta nella "redazione generale archeologica", appare chiaro e puntuale, come anche concorre a confermare l'alta densità di beni di interesse archeologico nella zona interessata dal



progetto in oggetto.

L'attribuzione di un rischio archeologico medio per gli aerogeneratori collocati in una fascia tra 100 e 150 m dai beni e elementi archeologici, in virtù dei dislivelli presenti tra essi e gli aerogeneratori in progetto e dai risultati emersi a seguito delle ricognizioni sul campo, proposta nella "redazione generale archeologica" non è apparsa sempre condivisibile.

In primo luogo, si rammenta che la distanza dell'aerogeneratore qui considerata non deve essere calcolata dal monumento puntuale, ma ove presente, dal limite esterno del perimetro dell'area vincolata dalla dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte seconda del DLgs 42/04 e ss.mm. ii., che delimita il sito archeologico nel suo insieme. Se si considera questo fatto la distanza tra l'aerogeneratore e il bene tutelato o vincolato si riduce, aumentando di conseguenza – per l'altezza totale dei nuovi aerogeneratori, pari a 180 m – l'impatto sul relativo contesto paesaggistico, come anche il rischio archeologico aumenta.

In secondo luogo, l'attribuzione di un rischio archeologico medio agli aerogeneratori situati in una fascia compresa tra i 100 e i 150 m dai beni e elementi archeologici, in virtù dei dislivelli esistenti tra gli stessi beni e elementi e gli aerogeneratori in progetto, appare arbitraria.

In terzo luogo, la visibilità riscontrata sulla quasi totalità del tracciato durante le ricognizioni sul campo svolte dal professionista incaricato dal proponente è descritta come scarsa.

Per i motivi suddetti, che impediscono di non escludere la presenza di strutture sepolte e di materiali archeologici, questa Soprintendenza ha rivisto la gradazione del rischio per alcuni aerogeneratori ricadenti in prossimità dei beni e elementi archeologici.

In generale, vista l'altissima densità archeologica della zona e la scarsa visibilità riscontrata durante le ricognizioni sul campo "i lavori che prevedano scavi e movimento di terra devono necessariamente essere considerati almeno di media gradazione di rischio", come esplicitato a pp. 56-57 della comunicazione della DG ABAP (prot. n. 38636 del 23.12.2019).

Considerate le osservazioni della Società ERG Wind Sardegna s.r.l.:

- a seguito degli approfondimenti richiesti e delle risultanze della Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIArch), la Società ha previsto lo spostamento di n. 6 aerogeneratori con le integrazioni trasmesse in data 31.05.2019 e in data 12.06.2019, pubblicate sul sito del MATTM in data 20.06.2019 n.15842, rispetto al layout trasmesso con il progetto depositato ai fini della procedura di VIA in data 03.08.2018 n. prot. 18141. Gli aerogeneratori che hanno subito spostamento sono: R-NU02, R-NU03, R-NU08, R-PLG01, R-PLG02, R-PLG08 e tali modifiche hanno consentito di collocare tutte le turbine all'esterno del più stringente buffer di 100 m rispetto alle aree vincolate;

Dall'esame della documentazione trasmessa dalla Società Proponente in data 31.05.2019 e 12.06.2019 si è preso atto, con il parere endoprocedimentale del 04/11/2019, dello spostamento di 6 aerogeneratori (R-NU02, R-NU03, R-NU08, R-PLG01, R-PLG02, R-PLG08): bisogna evidenziare che la nuova posizione proposta per R-NU02 non è derivata da motivazioni di carattere archeologico. Per le altre pale, gli spostamenti hanno permesso solamente di posizionare le turbine appena all'esterno delle aree tutelate ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ma non sempre al di fuori del relativo contesto di giacenza a valenza paesaggistica (definito dal PPR), ovvero dal relativo rischio archeologico accertato.

Nonostante lo spostamento dei 6 aerogeneratori suddetti almeno 3 di essi continuano a ricadere a brevissima distanza dai perimetri dei decreti di dichiarazione di particolare interesse (con le conseguenze sopra già evidenziate per il paesaggio).

In particolare l'aerogeneratore RPLG01, spostato di circa 95 m rispetto al progetto iniziale, non ricade più entro l'area di vincolo archeologico diretto del Nuraghe Malettori (DM 8), ma è comunque a distanza inferiore ai 100 m (circa 30 m). L'aerogeneratore (di cui si ricorda l'altezza massima pari a 180 m) è inoltre collocato a circa 130 m dal perimetro di vincolo archeologico diretto del Nuraghe Mariarmicu.

- l'aerogeneratore RPLG-14 non è stato spostato e ricade all'interno del perimetro di 100 m, in salvaguardia dell'art. 49 delle NTA del PPR, dal limite del vincolo del Nuraghe Fiorosu (DPCR 1) e a

75



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

12/02/2020

poco più di 100 m dal vincolo della Tomba di giganti di Fiorosu (DM 1). Pertanto questo aerogeneratore, oltre a ricadere all'interno dell'area di rispetto da considerate attorno al vincolo, interrompe anche la continuità storica e culturale esistente tra il nuraghe e la sua pertinente tomba di giganti.

- l'aerogeneratore RNU-09 risulta posizionato a circa 60 m da Punta Furcadittos (bene paesaggistico di cui al PPR 27).

- rispetto allo stato attuale che vede alcuni beni contornati da quattro differenti aerogeneratori, il progetto di repowering prevede in alcune aree fino al dimezzamento dei pali oggi esistenti, con evidente miglioramento rispetto alla situazione ante operam. La situazione generale del progetto di repowering pertanto dimezzerebbe l'attuale numero degli aerogeneratori presenti ed in diversi casi eliminerebbe tralicci collocati ad una distanza ancora più ravvicinata rispetto ai beni archeologici;

Se il progetto prevede in alcune aree fino al dimezzamento degli aerogeneratori oggi esistenti, si deve rilevare che i nuovi aerogeneratori, sebbene ridotti di numero, hanno dimensioni notevolmente superiori rispetto a quelli esistenti: si passerebbe infatti da macchine alte complessivamente solo 76 m, posizionate su tralicci, ad aerogeneratori, posizionati su monopali, aventi altezza al mozzo tra 107 e 114 m, diametro pala di 145 m e altezza totale di 180 m. Questo fatto non porterebbe quindi alla riduzione dell'impatto risultante dalla presenza delle pale eoliche sul patrimonio paesaggistico/archeologico, ma lo incrementerebbe anche in relazione ai lavori di scavo e movimento terra necessari per la posa dei nuovi aerogeneratori e dei cavidotti.

Considerate le osservazioni della Società ERG Wind Sardegna s.r.l.:

- nello specifico, in riferimento alle variazioni relative al potenziale rischio archeologico che conducono ad elevare da medio ad alto il livello per 5 aerogeneratori (R-NU03, R-NU07, R-NU08, R-PLG01, R-PLG14) e da basso a medio il rischio relativo a 2 aerogeneratori (R-PLG02 e R-PLG08), si osserva quanto segue:

1) l'attribuzione del rischio è stata determinata a seguito dell'analisi delle distanze lineari tra gli aerogeneratori in progetto e i siti archeologici noti e quelli verificati e riscontrati sul campo; le differenze di quota spesso riscontrate e la presenza (per caratteristiche geomorfologiche dell'area) di ampie porzioni di roccia esposta, unitamente all'assenza di una potenziale stratificazione archeologica soprastante, sono poi stati i fattori discriminanti per le attribuzioni fatte. La visibilità di superficie al momento delle ricognizioni frequentemente è risultata bassa; fattore questo determinato dalla copertura vegetale presente e dalla diffusa condizione di incolti dei campi ricogniti. La mancanza di preliminari indagini invasive (come per esempio saggi di scavo stratigrafico), hanno determinato la dichiarata valutazione del rischio. Allo stato delle conoscenze attuali, ed in particolare alla luce delle verifiche operate sul campo, si ritiene dunque corretto quanto riportato nella relazione inviata;

Si rileva che l'innalzamento del livello del rischio operato da questo Ufficio, rispetto alla gradazione proposta nella "relazione generale archeologica", è stato determinato sia dalla vicinanza degli aerogeneratori alle aree e zone archeologiche, sia dal fatto che la visibilità di superficie al momento delle ricognizioni è frequentemente risultata bassa per la copertura vegetale presente e la presenza di campi incolti. La scarsa visibilità riscontrata durante le ricognizioni di superficie e la vicinanza tra gli aerogeneratori e i beni e elementi individuati, sono tutti fattori che portano ad accrescere il rischio e l'incidenza archeologica, il primo per l'eventuale presenza di strutture sepolte, che attualmente non è possibile individuare per le motivazioni suddette. Questi fattori citati nelle osservazioni fatte da codesta Società sono pertanto da considerare elementi che portano ad innalzare il livello di rischio archeologico piuttosto che ad abbassarlo.

Si richiamano inoltre le considerazioni già espresse sopra in relazione alla differente gradazione del rischio archeologico attribuita da questa Soprintendenza rispetto a quella proposta nella "relazione generale archeologica".



2) per quanto concerne l'aerogeneratore R-NU03, il rischio medio è stato attribuito in relazione alla diffusa presenza di roccia esposta e alla totale assenza di materiali archeologici rinvenuti sulla superficie sottoposta a ricognizione, che ha permesso di ipotizzare un livello medio di rischio relativo alla possibilità di rinvenire ulteriori elementi archeologici;

L'aerogeneratore R-NU03 si trova appena a 118 m di distanza dal circolo megalitico di Monte Iscoba: la struttura è sita in proprietà privata e sono stati avviati gli accertamenti catastali per avviare il procedimento di dichiarazione di interesse culturale e pertanto l'area su cui si estende il circolo non è ancora stata perimetrata. La ricognizione di superficie, sebbene abbia portato all'individuazione di roccia esposta, è stata effettuata con un livello di visibilità scarso. Questo fatto, sommato alla vicinanza tra il circolo megalitico e il nuovo aerogeneratore ha portato ad alzare il livello di rischio da medio ad alto.

L'installazione del nuovo aerogeneratore comprometterebbe pertanto la tutela archeologica e paesaggistica di questa struttura.

3) per quanto concerne l'aerogeneratore R-NU07, il rischio medio è stato attribuito in virtù dell'ampio rimaneggiamento moderno che ha interessato i resti visibili del nuraghe, al cattivo stato conservativo dello stesso e in particolare alla collocazione del nuovo aerogeneratore; in quest'area infatti, non sono emersi elementi di interesse archeologico o altri che facciano ipotizzare un'eventuale presenza di stratigrafia archeologica, la quale verrebbe anzi maggiormente tutelata in virtù del fatto che attualmente è presente un aerogeneratore a soli 28 m di distanza dal nuraghe, mentre il nuovo R-NU07 disterebbe 115 m

Per quanto concerne l'aerogeneratore R-NU07, collocato appena a 115 m dal Nuraghe Furcadittos, il fatto che i resti visibili del monumento stesso abbiano subito dei rimaneggiamenti moderni e il cattivo stato di conservazione della struttura non implicano che siano assenti resti archeologici ancora sepolti, ovvero non se ne debba curare la relativa tutela. Inoltre, se è vero che il nuovo aerogeneratore andrà a collocarsi ad una distanza maggiore dal nuraghe rispetto a quello esistente è vero anche che la fondazione della nuova macchina è prevista con platea in cls armato di 21 metri di diametro, poggiata su pali di fondazione profondi 26 m: questo comporterà quindi l'effettuazione di consistenti nuove operazioni di scavo in area di rischio archeologico.

Se a questo si aggiunge il fatto che la visibilità durante la ricognizione di superficie era scarsa si può capire la ragione dell'innalzamento del rischio archeologico da medio ad alto, come anche la relativa incidenza paesaggistica diretta data da un aerogeneratore ben più grande di quelle esistenti.

per quanto concerne l'aerogeneratore R-NU08, il rischio medio è stato attribuito in virtù di un'ipotetica attribuzione ad epoca nuragica delle strutture visibili in superficie. Queste infatti, fortemente interessate da manomissioni moderne, restituiscono uno stato conservativo notevolmente alterato, tale da mettere in dubbio la stessa attribuzione ad età nuragica ed ipotizzare invece un impianto moderno delle strutture documentate, confortate anche dagli esiti della ricognizione archeologica svolta, nell'area vasta che lo circonda, dove sono stati recuperati materiali attribuibili unicamente ad epoca post medievale e moderna.

Per quanto concerne l'aerogeneratore R-NU08 la sua posizione ricade soli 17 m al di fuori del perimetro di 100 m, imposto dall'art. 49 delle NTA del PPR, del Nuraghe Chirispada (PPR 26). Sebbene questa struttura, al pari del Nuraghe Furcadittos, abbia subito rimaneggiamenti moderni e sebbene nell'area siano presenti tracce di strutture recenti, vista anche la scarsa visibilità segnalata durante la ricognizione, non si può escludere la presenza di resti archeologici sepolti, ovvero non se ne debba curare la relativa tutela. Il nuovo aerogeneratore sarebbe posizionato a una distanza di circa 50 m da quello precedente, comportando comunque un nuovo scavo per le fondazioni della macchina.

Per questi motivi si è ritenuto di innalzare il rischio archeologico da medio ad alto, come anche la relativa incidenza paesaggistica diretta data da un aerogeneratore ben più grande di quelle esistenti.

per quanto concerne l'aerogeneratore R-PLG02, il rischio basso è stato attribuito in virtù della distanza dai due siti archeologici maggior[em]ente prossimi (220 m dal nuraghe Mariarmicu e 374 m dal nuraghe Malettori). Inoltre, il punto individuato per il posizionamento del nuovo



aerogeneratore risulta immediatamente prossimo a strutture (ruderi ed edifici attualmente utilizzati) di epoca moderna e contemporanea e non restituisce, allo stato attuale, alcun materiale di interesse archeologico;

Per quanto riguarda l'aerogeneratore RPLG-02 la sua posizione, che in origine ricadeva a meno di 100 m dal perimetro del decreto di dichiarazione di interesse del Nuraghe Mariarmicu, è stata spostata di pochi metri, continuando a permanere a poco più di 100 m dal suddetto perimetro, ed è inoltre prossimo anche al Nuraghe Malettori (si ribadisce, di conseguenza, quanto sopra già esposto per gli impatti sul relativo paesaggio).

Si evidenzia che le distanze indicate nelle osservazioni presentate dalla Società proponente sono calcolate dai monumenti puntuali e non dal punto più esterno delle aree di vincolo e tutela perimetrata attorno ai monumenti suddetti, e che quindi esse risultano molto ridotte rispetto ai 220 m e 374 m suindicati, rispettivamente di circa 125 m per Nuraghe Mariarmicu e di 240 m per Nuraghe Malettori.

La presenza di due nuraghi ravvicinati e dichiarati di notevole interesse culturale con Decreto Ministeriale, unita alla scarsa visibilità riscontrata durante la ricognizione, porta pertanto ad innalzare il rischio da basso a medio.

La presenza nell'area di ruderi pertinenti ad edifici moderni non può essere un elemento provante del basso rischio archeologico dell'area in cui dovrebbe sorgere il nuovo aerogeneratore.

6) infine, non si comprende quanto riportato in relazione all'aerogeneratore R-PLG08: "RPLG 08 innalzare rischio da basso a medio (per segnalazioni di materiali a Monte Ledda)". L'aerogeneratore in questione, infatti, dista circa km 1 dal Monte Ledda; difficilmente i generici riferimenti relativi a questo toponimo possono riguardare questo traliccio. Più facilmente, invece, ci si potrebbe riferire agli aerogeneratori R-PLG05 e R-PLG06, per i quali è stato attribuito un rischio basso in virtù del fatto che le ricognizioni sul campo non hanno dato alcun esito di interesse archeologico e che le uniche notizie relative ad un possibile sito, genericamente indicato come Monte Ledda, siano dovute ad antiche segnalazioni dello Spano (per le quali si rimanda a pag. 29 della relazione VI Arch), risalenti agli anni 1861 e 1874. Il toponimo indicato potrebbe riferirsi ad un'area presumibilmente anche di 1.7 km², a corona del quale si posizionano i nuraghi Mandra Comida e al recinto megalitico Mandra Comida, siti ai quali potrebbero ipoteticamente ricondursi con maggior probabilità anche gli antichi rinvenimenti.

Per quanto riguarda il riferimento all'aerogeneratore R-PLG08 in relazione a Monte Ledda, si prende atto dell'errore materiale compiuto, per erronea digitazione del numero. Come evidenziato nelle osservazioni di codesta Società, l'aerogeneratore che è situato vicino a Monte Ledda è R-PLG05. Pertanto il livello di rischio, in relazione alle antiche segnalazioni di materiali non posizionate con certezza nell'area di Monte Ledda, deve essere innalzato da basso a medio per l'aerogeneratore R-PLG05 e non per R-PLG08. Infatti, a pag. 63 della "relazione generale archeologica" si legge "Rimane, a causa del mancato posizionamento esatto sul campo di antiche segnalazioni, da prestare attenzione in riferimento all'aerogeneratore PLG05 e genericamente alla località Monte Ledda."

Tuttavia si segnala comunque che l'aerogeneratore R-PLG08, spostato rispetto al progetto originario, si trova circa 70 m al di fuori dell'area di rischio di 100 m attorno all'area vincolata del Nuraghe Badde Pedrosa (DM 3), risultando a una distanza inferiore ai 400 m dal limite esterno del vincolo stesso.

(cfr. 2) in merito all'applicabilità dei buffer previsti dalla DGR 40/11 del 07/08/2015, si rimanda a quanto già evidenziato al precedente punto f), non dovendo pertanto intendersi come vincolo categoricamente esclusivo la presenza di beni archeologici posti ad elevate distanze (400, 700 e 1600 m) dai nuovi aerogeneratori, rispetto ai quali nessuna interferenza concreta può derivare dalle fasi di smantellamento del parco esistente e dalla fase di cantiere per l'installazione dei nuovi aerogeneratori e/o tantomeno dal futuro esercizio;

a ciò si aggiunga che nel caso di specie trattasi di un progetto di ammodernamento ove le turbine vengono installate o nelle medesime aree ove trovano attualmente posizione gli aerogeneratori

78



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

dell'impianto eolico esistente o in aree viciniori, per cui tutti i movimenti terra verranno effettuati in aree già coinvolte dall'insediamento produttivo esistente.

Il parere negativo rilasciato, dunque, fonda i suoi presupposti sul fatto che l'impianto in questione è ubicato in un'area vasta che ricomprienderebbe un territorio con rilevanze di carattere archeologico, incidendo non sulla consistenza e tutela diretta dei beni archeologici richiamati a motivazione del parere negativo, bensì solo in ragione di un assunto impatto visivo che, a detta della Soprintendenza, spezzerebbe la continuità visiva tra i suddetti beni. Ciò risulta evidentemente privo di fondamento ove si consideri che i beni in questione sono già interessati dalla presenza dell'impianto eolico esistente ed in esercizio da oltre 15 anni.

Deve, infine, sottolinearsi come nel provvedimento non sia in alcun modo specificato quali sarebbero gli impatti negativi derivanti dall'intervento di potenziamento, posto che anche l'attuale impianto esistente si pone ad una distanza tale da rendere assolutamente percepibile dai predetti beni sottoposti a tutela gli aerogeneratori esistenti.

In un simile contesto, la Soprintendenza non avrebbe dovuto limitare la sua analisi alla mera incidenza in astratto degli eventuali impatti del progetto sul paesaggio e sui beni tutelati, come se si trattasse di valutare la realizzabilità di un nuovo progetto su un'area "vergine" (come invece ha fatto), senza considerare che l'area è già vocata alla ubicazione di un impianto eolico con 51 aerogeneratori e che con il progetto di repowering si andrebbe a ridurne sia il numero (gli aerogeneratori previsti sono oggi 27) che l'impatto sul paesaggio circostante.

L'impianto esistente realizzato tra il 2003 e il 2004 è stato autorizzato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs 42/2004 e ss.m.ii. e del PPR-Primo ambito omogeneo della Regione Sardegna (a cui si riferisce soprattutto per quanto dettato dagli artt. 48 e 49 delle NTA). Pertanto, va considerato il fatto che i nuovi aerogeneratori che andranno ad essere impiantati saranno di dimensioni oltre doppie rispetto a quelli esistenti e non andranno a insistere direttamente dove sono già presenti le turbine attuali, comportando quindi nuove operazioni di scavo e creando quindi nuovi e diversi impatti sulle strutture archeologiche esistenti, come anche sul relativo paesaggio.

Ed allora, è evidente la carenza di motivazione e di istruttoria in quanto l'amministrazione si è limitata a richiamare i vincoli paesaggistici e di interesse archeologico relativi ad aree limitrofe, senza però dimostrare che l'impianto proposto produrrebbe su di essi un impatto negativo superiore a quello che già oggi deriva dall'impianto esistente (cfr. in termini TAR Sardegna, Sez. I, 5 dicembre 2016, n. 934).

Pertanto, sulla base di quanto suddetto deve ritenersi che per l'espressione del parere archeologico, i funzionari della Soprintendenza abbiano basato la propria valutazione meramente considerando in maniera aprioristica i vincoli previsti dalla DGR 40/11 del 07/08/2015, per i quali si rimanda a quanto riportato al punto f), senza entrare nella specificità dell'intervento proposto (progetto di repowering e non nuovo impianto eolico), non tenendo in debita considerazione quanto emerso in occasione delle ricognizioni eseguite in campo e condivise con i medesimi funzionari.

La sentenza citata prende in considerazione un'istanza presentata nell'agosto del 2012 per la realizzazione di un parco eolico in località "Su Campu", in Comune di Carbonia, a ridosso della zona industriale ("D1", zona P.i.p. e zona "G4IT"), per la quale le NTA del Piano urbanistico comunale (in questo caso già adeguato al Piano paesaggistico regionale) prevedevano "infrastrutture a livello di area vasta, quali impianti tecnologici, discariche, impianti di depurazione, centrali elettriche e cimiteri". L'area in cui si proponeva l'installazione di due turbine con altezza al mozzo di m. 100 e diametro del rotore di m. 100, non appare quindi assimilabile alle caratteristiche di quella in cui si intende effettuare il nuovo progetto a Nulvi e Ploaghe.

Per l'impianto eolico di Carbonia era stato espresso un parere negativo legato soprattutto al fatto che l'installazione delle pale eoliche avrebbe pregiudicato le vedute panoramiche fruibili tanto dall'insediamento archeologico di Monte Sirai quanto dalle "strade a elevata valenza paesaggistica e



fruizione turistica che attraversano la zona, nonché dalle isole minori Sant'Antioco e San Pietro".

Per l'area di Nulvi e Ploaghe il parere endoprocedimentale negativo è stato espresso in relazione alla presenza nella zona di un'altissima densità di monumenti, tutelati sia ai sensi della parte II che della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, che definiscono l'assetto del popolamento dell'area soprattutto in epoca preistorica e protostorica: il posizionamento di aerogeneratori di dimensioni doppie rispetto a quelli esistenti, che appaiono già impattanti sugli nel frattempo intervenuti profili di tutela e vincolo, andrebbe ad influire negativamente sulla stratificazione insediativa storica del territorio, spezzando l'unità visiva tra i beni che la compongono, e comportando con scavi e movimento terra nuovi e diversi impatti sulle strutture archeologiche esistenti. Le osservazioni fornite nel parere endoprocedimentale appaiono pertanto puntuali e non genericamente fondate sul fatto che il posizionamento degli aerogeneratori andrebbe a pregiudicare la fruizione di vedute panoramiche.

Si specifica inoltre che le ricognizioni sono state concordate con i funzionari, ma non sono state effettuate congiuntamente tra i funzionari e i rappresentanti della Società ERG Wind Sardegna s.r.l.

Considerate le osservazioni della Società ERG Wind Sardegna s.r.l. del 17.01.2020:

A pagina 42, sulla base del parere reso dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, si riconosce che una serie di beni archeologici sono stati individuati e posizionati dai Professionisti incaricati da ERG per la redazione della VIARCH e poi invece si afferma che "l'elenco complessivo non è comunque da considerarsi esaustivo, in quanto la scarsa o nulla visibilità in numerose aree oggetto di ricognizione non permette di escludere la presenza di ulteriori beni ad oggi non ancora identificati e, pertanto, non è stato verificato allo stato attuale del proponente l'inesistenza di altrettanti ulteriori impatti significativi e negativi sul relativo fattore ambientale".

Sul punto preme sottolineare che:

- la relazione archeologica (VIARCH), redatta a cura dei Professionisti, ha individuato dodici "ulteriori elementi archeologici", a conferma dell'elevato grado di dettaglio ed approfondimento dell'analisi svolta;
- le condizioni di scarsa visibilità (intesa come meno agevole individuazione di eventuali aggiuntivi elementi archeologici, la cui esistenza è pertanto solamente presunta) potrebbero essere superate proprio grazie alle successive azioni propedeutiche alla fase di cantiere, nelle quali sarebbe possibile evidenziare eventuali "ulteriori elementi archeologici";
- il compito della suddetta VIARCH, in linea con quanto previsto dalle norme vigenti, è stato quello di definire un grado del rischio archeologico per il progetto, non essendo richiesto di garantire a priori e per intero che lo stesso interessi aree prive di qualsiasi possibile presenza archeologica.

Come sottolineato a pagina 42 della comunicazione della DG ABAP (prot. n. 38636 del 23.12.2019) reso sulla base del parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, i Professionisti incaricati della redazione della "relazione generale archeologica" hanno individuato ulteriori 12 beni, rispetto a quelli indicati nel parere endoprocedimentale prot. n. 13577 del 05.11.2018 reso dalla stessa Soprintendenza prima dell'elaborazione della stessa "relazione generale archeologica". L'individuazione di questi ulteriori 12 siti ha evidenziato un quadro ancora più chiaro e puntuale circa l'elevata densità di monumenti archeologici presenti nell'area oggetto dell'intervento proposto.

L'aver rilevato che l'elenco complessivo non è da considerarsi comunque esaustivo è dovuto al fatto che le ricognizioni sono state effettuate, in gran parte del tracciato, in condizioni di visibilità scarse o nulle. I siti individuati dai Professionisti che hanno redatto la "relazione generale archeologica" sono soprattutto nuraghi, quindi strutture di grandi dimensioni: sebbene la visibilità fosse scarsa ciò non ostacolava la loro identificazione. Al contrario, una scarsa visibilità, dovuta a copertura vegetale dei terreni e alla presenza di campi incolti, impedisce quasi totalmente l'individuazione di eventuali dispersioni di materiali mobili, come frammenti ceramici e litici, riferibili anche ad epoche diverse da quella nuragica, in cui le strutture avevano



dimensioni più contenute o erano fatte con elementi deperibili o in negativo.

L'individuazione di elementi archeologici aggiuntivi grazie a successive azioni propedeutiche alla fase di cantiere porterebbe solamente ad aumentare il grado di rischio archeologico correlato ai lavori in progetto, aggiungendo così ulteriori riferimenti per determinare l'impatto negativo del progetto proposto rispetto alla conservazione del patrimonio culturale e il paesaggio, così come definito nella comunicazione del 23.12.2019 della DG ABAP.

Pertanto, ribadendo che il compito della valutazione di impatto ambientale è quello di descrivere gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto proposto, l'istruttoria condotta da questo Ufficio ha posto in rilievo la diffusa presenza di beni e elementi archeologici nell'area vasta considerata, tanto che il relativo paesaggio si è caratterizzato con la loro presenza in modo tale da essere stato oggetto di vincolo culturale, ovvero di tutela paesaggistica a cura del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo. Tali nuovi profili di tutela e vincolo sono stati pertanto considerati nel presente procedimento, tanto da determinare a carico del nuovo progetto una capacità di alterazione oltre modo non compatibile con la relativa conservazione.

Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio:

In merito alle osservazioni presentate dalla società ERG Wind Sardegna s.r.l. con le note del 2/01/2020 e del 17/01/2020, e considerate le risultanze dell'incontro avuto da questo Ufficio con la proponente il 29/01/2020, questo Ufficio, riferisce quanto segue:

1. in riferimento alle osservazioni della Società proponente con cui più volte si precisa che non si tratta di nuovo impianto ma di un intervento di repowering, per cui non sarebbero applicabili le norme contenute nella DGR 40/11 del 7.8.2015, si vuole evidenziare che l'intervento in progetto sfrutta solo in parte l'infrastruttura già esistente, e pur ricollocandosi in aree contermini a quelle degli aerogeneratori esistenti, benché questi ultimi vengano ridotti di numero, si configura piuttosto come nuovo impianto in quanto le pale hanno caratteristiche geometriche e dimensionali completamente differenti, che determinano un grado di visibilità sensibilmente maggiore. Si fa inoltre presente che anche in merito alle osservazioni circa la precedente autorizzazione paesaggistica riguardante il parco esistente, questo ufficio rileva che all'epoca dei fatti il panorama normativo era differente rispetto a quello attuale (ma anche che le stesse autorizzazioni paesaggistiche erano relative solo all'area tutelata per legge di cui al vigente art. 142, co. 1, lett. g, del D.Lgs. 42/2004), e che soprattutto le valutazioni espresse allora si riferivano a una tipologia di macchine e di impianto del tutto differenti, e per questo motivo ritenute coerenti con il contesto, mentre non altrettanto può ritenersi per gli aerogeneratori oggi proposti, che nello stesso contesto appaiono fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio e presentano un grado di incidenza assai maggiore rispetto a quello esistente. È evidente che non sia possibile parlare di intervento già esistente e che non possano essere assimilati gli impatti né tantomeno le valutazioni da effettuare;
2. in riferimento alle osservazioni della Società proponente riferite, sempre, alla DGR 40/11 del 7.8.2015, si deve evidenziare come le relative previsioni per le "aree non idonee" non sono state assunte da questo Ufficio quale motivo di per sé escludente la possibilità di realizzare un parco eolico quale quello di cui trattasi[.] Al contrario, quindi, le relative individuazioni sono state un motivo di maggiore attenzione per la considerazione dei valori paesaggistici e culturali espressi dal territorio dell'area vasta interessata, dalla quale conoscenza (d'altronde, già ampia per l'attività istituzionale di vigilanza territoriale costantemente condotta da questo Ufficio nelle stesse aree) è derivata una particolare e specifica valutazione degli stessi valori e dell'incidenza sugli stessi a carico del progetto proposto. È tale specifica valutazione ad aver determinato il qui espresso parere negativo al progetto.
3. in riferimento alle osservazioni riguardanti il paesaggio che avrebbe subito già importanti trasformazioni per opera dell'uomo, si deve precisare che il contesto interessato è costituito da un pregevole paesaggio storico agrario, costituito da rilievi collinari e vallate,



caratterizzato da stratificazioni storiche, chiese, strutture fortificate, e antropizzazione in generale controllata e legata alle attività umane, agrarie e pastorali in particolare, che si sono svolte nell'area sin dai tempi più remoti. Il parco eolico esistente, sebbene costituito da un più elevato numero di aerogeneratori, è visivamente assorbito, in conseguenza delle sue caratteristiche geometriche e dimensionali, dal paesaggio stesso, contrariamente a quanto accadrebbe con il nuovo e differente parco eolico in progetto, il cui maggiore impatto visivo è dimostrato con ogni evidenza anche nelle ultime simulazioni prodotte dallo stesso proponente e inviate con la nota del 17.1.2020, e in particolare con quelle effettuate sulle viste dal castello dei Malaspina, dai siti della chiesa di N.S. di Bonaria, della chiesa del Rosario, della stazione del Rosario, e del municipio di Nulvi, solo per richiamare gli esempi più eclatanti. In tale documentazione, riferita ai siti su elencati, il raffronto fra lo stato attuale e quello futuro è quanto mai eloquente, mostrando quanto maggiore sia l'impatto visivo dei nuovi aerogeneratori che, per la dimensione sensibilmente maggiore, appaiono persino più vicini e incombenti sui beni e ai siti degli esempi elencati. In particolare nelle simulazioni effettuate sulle viste dal castello di Malaspina e dal sito della chiesa di N.S. di Bonaria, entrambe in territorio di Osilo, tutelato ai sensi del DM 13.2.1968, si evince come il territorio non risulti così trasformato e compromesso come sostenuto dalla società proponente, ma al contrario conservi per la maggior parte della sua estensione, i caratteri naturali originali, senza che l'opera dell'uomo li abbia alterati in modo determinante o negativo;

4. nelle osservazioni del proponente si insiste sull'effetto positivo della riduzione del numero di pale, mentre si trascura la differenza enorme delle dimensioni, tale da rendere vana la riduzione quantitativa che produrrebbe un effetto positivo soltanto in un contesto differente da quello in esame, nel quale, data la configurazione stessa del terreno caratterizzato da un paesaggio mosso e variabile e con sfondi costituiti da numerosi rilievi, gli aerogeneratori di tali altezze entrerebbero in una relazione conflittuale con gli elementi del paesaggio circostante, depotenziandone le caratteristiche di pregio. Pertanto, la riduzione meramente quantitativa del numero di pale non può essere valutata positivamente a causa del forte aumento della visibilità e del relativo impatto sul contesto, anche a causa della maggiore visibilità determinata dalla massa del fusto cilindrico pieno e con superficie non riflettente, che si staglierebbe nettamente sia sullo sfondo della vegetazione o del terreno roccioso, sia contro il cielo. Pertanto, questo ufficio ritiene che per macchine di tali dimensioni e caratteristiche si debba valutare una differente collocazione dell'impianto;
5. in riferimento alle obiezioni del proponente circa "l'esperienza personale dei funzionari", si fa presente che tale esperienza è maturata e consolidata in innumerevoli valutazioni relative a interventi di ogni genere e supportata da una profonda e puntuale conoscenza del territorio di competenza e delle vicende storiche che lo hanno generato nella sua configurazione attuale, oltre che da studi e competenze specifiche. Relativamente a quanto poi contestato circa l'affermazione secondo cui "le foto-simulazioni, per le loro caratteristiche intrinseche, non sono in grado di rappresentare in modo esaustivo quanto percepibile a occhio nudo attraverso l'esperienza diretta (...)", preme sottolineare che sebbene esse siano uno strumento utile e necessario per le valutazioni in esame, l'osservazione diretta della realtà effettuata attraverso lo strumento del sopralluogo costituisce elemento di valutazione di pari o maggiore importanza, considerata la differenza esperienziale che intercorre, a titolo esemplificativo, tra la fruizione di un cinema tradizionale e quella di una cinema 3D o, ancora più significativamente, della realtà virtuale. Preme inoltre sottolineare che le foto-simulazioni fornite sono in parte effettuate su immagini scattate con condizioni climatiche e visibilità non sempre ottimale. Si fa infatti presente che la visibilità delle pale eoliche è suscettibile di variazioni a seconda delle velature, della luminosità e dei colori stessi del cielo. Variazioni che, se non è stato possibile riscontrare nelle foto-simulazioni, sono state ampiamente



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

osservate dai funzionari di questo ufficio in occasione dei diversi sopralluoghi effettuati nel territorio in esame;

6. in riferimento alle opere di compensazione proposte, si fa comunque presente che esse non sono comunque sufficienti a controbilanciare l'impatto negativo che il nuovo impianto avrebbe sul paesaggio, essendo questo generato dall'alta visibilità delle nuove macchine che sarebbero percepite da numerosi siti di interesse culturale collocati anche ad elevate distanze.

Per tutto quanto sopra esposto, si deve confermare il parere endoprocedimentale contrario alla realizzazione del progetto per tutte le criticità già evidenziate, considerato il fortissimo impatto dell'opera in progetto sul tessuto insediativo antico, stante la sua capacità di contribuire ad alterare in modo negativo la percezione dell'area interessata, caratterizzata da un'altissima densità di beni culturali/paesaggistici, quest'ultimi anche di natura archeologica e tra loro in un rapporto di reciproca relazione storica, la cui consapevolezza si è rafforzata più recentemente – anche dal punto di vista paesaggistico per la rilevanza del relativo contesto di giacenza - a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale, tanto in ossequio ai dettati del D.Lgs. 42/2004 e del relativo nuovo recepimento della nozione di Paesaggio quale esteso a ricomprendere l'intero territorio. Tuttavia si fa presente che, vista la presenza dell'impianto attuale, sarebbe valutabile positivamente un progetto che da un lato sfruttasse al massimo grado possibile l'infrastruttura già esistente, superando tutte le criticità evidenziate nel parere di questo Ufficio >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 5580 del 12/02/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al progetto in argomento, in riscontro alle note di codesto Servizio V "Tutela del Paesaggio", prot. n. 536 del 08.01.2020 e prot. n. 2051 del 20.01.2020 e della successiva nota di pari oggetto prot. n. 3833 del 31.01.2020, in cui vengono richieste controdeduzioni alla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro (d'ora in poi SABAP SS) nell'ambito del procedimento in oggetto; preso atto delle osservazioni della Società ERG Wind Sardegna s.r.l. del 02/01/2020 e del 17/01/2020; premesso che, su richiesta dalla Società proponente, i funzionari di questo Servizio e del Servizio V hanno incontrato il proponente presso questa Direzione Generale in data 22.01.2020, e che durante tale incontro la Società ha esposto le proprie motivazioni alla base della proposta progettuale, argomentando le osservazioni già trasmesse con le note citate;

considerato che in data 29.01.2020, su richiesta della Società, quest'ultima ha incontrato i funzionari della Soprintendenza, prospettando, per la prima volta, la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori previsti dal progetto, e che la Soprintendenza ha tuttavia ritenuto che anche tale modifica progettuale non sia in grado di risolvere gli impatti negativi del progetto sul patrimonio culturale e il paesaggio;

considerate le controdeduzioni della SABAP SS, inviate con nota prot. n. 1058 del 05.02.2020, assunta agli atti di questo ufficio con prot. n. 4526 del 05.02.2020, in cui la Soprintendenza riscontra puntualmente le osservazioni del proponente sia in merito agli impatti verificati e potenziali dei singoli aerogeneratori in progetto sui beni e sulle aree di interesse archeologico e sul relativo paesaggio, sia in merito al grado di approfondimento dell'esame della documentazione presentata dal proponente, fornendo le proprie valutazioni in materia;

lo scrivente Servizio ritiene pienamente condivisibili le valutazioni espresse dalla Soprintendenza competente con la citata nota del 05.02.2020 e, per quanto di propria competenza, comunica quanto segue.

L'area interessata dal progetto in oggetto è caratterizzata da un'altissima densità di beni di interesse archeologico, testimoniate tanto dalle evidenze strutturali emergenti, quanto dalle testimonianze archivistiche e bibliografiche. La stessa "relazione generale archeologica", elaborata dai Professionisti incaricati dal proponente, ha consentito l'individuazione di ulteriori 12 siti di interesse archeologico rispetto a quelli già conosciuti (tutelati e/o vincolati ai sensi della Parte II e Parte III del D.Lgs. 42/2004), confermando tanto l'elevata densità di monumenti archeologici nell'area oggetto dell'intervento proposto quanto lo stato ancora parziale delle conoscenze su di esso. Lo stato delle conoscenze, infatti, è ben lungi dal ritenersi esaustivo, dato che la scarsa visibilità riscontrata durante le ricognizioni sul campo sulla quasi totalità delle aree sottoposte a ricognizione non permette di escludere la presenza di materiali archeologici



in superficie e di ulteriori strutture sepolte; peraltro, i siti archeologici al momento noti per l'area interessata dal progetto sono soprattutto nuraghi, strutture quindi di notevole imponenza, la cui dimensione e architettura peculiare ne rendono immediata l'identificazione; al contrario, la scarsa visibilità al suolo, dovuta alla copertura vegetale e alla presenza di vaste aree incolte, impedisce quasi totalmente l'individuazione di eventuali dispersioni di materiali mobili, come frammenti ceramici e litici, riferibili anche ad epoche diverse.

Sebbene il progetto preveda in alcune aree una riduzione consistente, fino al dimezzamento, degli aerogeneratori oggi esistenti, si rileva che i nuovi aerogeneratori hanno dimensioni notevolmente superiori rispetto a quelli esistenti: si passerebbe, infatti, da macchine alte complessivamente solo 76 m, posizionate su tralicci, ad aerogeneratori, posizionati su monopali, aventi altezza al mozzo tra 107 e 114 m, diametro pala di 145 m e altezza totale di 180 m. L'impatto risultante dalla presenza dei generatori eolici sul patrimonio archeologico e sul relativo paesaggio, quale contesto di giacenza, non sarebbe dunque ridotto dal nuovo impianto, ma risulterebbe incrementato, anche in conseguenza dei nuovi lavori di scavo e movimento terra necessari per la posa dei nuovi aerogeneratori e dei cavidotti.

Per quanto concerne, in particolare, i lavori di scavo per la posa dei nuovi aerogeneratori, è opportuno evidenziare che la nuova fondazione sarebbe costituita da una platea in calcestruzzo armato di 21 metri di diametro, poggiata su pali di fondazione profondi 26 m: risulta dunque evidente come il nuovo intervento previsto dal progetto, pur prevedendo una diminuzione del numero dei generatori, richiedendo la posa di opere di fondazione così profonde e estese, comporterebbe nuovi e consistenti impatti sul patrimonio archeologico e relativo paesaggio.

Le modifiche al progetto proposte da parte della Società ERG Wind Sardegna s.r.l., pur prevedendo lo spostamento di alcuni generatori così da evitare che la platea di fondazione ricada all'interno del perimetro previsto dalla dichiarazione di particolare interesse o del relativo areale di salvaguardia, non evitano che essa si trovi comunque all'interno del relativo contesto di giacenza a valenza paesaggistica definito dal PPR, ovvero del relativo areale di rischio archeologico accertato.

L'imponenza delle opere in progetto determina, inoltre, una fortissima incidenza non solo sui singoli beni archeologici, ma anche, più in generale, sul relativo paesaggio storico. A tale proposito, non si può non sottolineare che il territorio interessato dai lavori è così profondamente e diffusamente interessato dalla presenza di beni di interesse archeologico da essere oggetto di vincolo culturale, ovvero di tutela paesaggistica ai sensi del Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo della Regione Autonoma della Sardegna, proprio per la rilevanza del loro contesto unitario di giacenza.

Per tutto quanto sopra esposto, questo Servizio esprime parere contrario alla realizzazione dei lavori in oggetto, pur ribadendo, vista la presenza dell'impianto attuale, la disponibilità a valutare positivamente un progetto che consenta il migliore sfruttamento delle strutture già esistenti, superando al contempo le criticità evidenziate >.

CONSIDERATO che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 4968 del 07/02/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota n. 2051 del 20.01.2020 con la quale codesto Servizio V ha chiesto il contributo istruttorio relativo alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio per gli aspetti di propria competenza, preso atto di quanto comunicato dalla Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro nelle controdeduzioni formulate con nota n. 1058 del 05.02.20, concorda circa l'opportunità di "confermare il parere endoprocedimentale contrario alla realizzazione del progetto" per le motivazioni enunciate al punto 3 della predetta nota e pertanto, al riguardo, non ha ulteriori elementi da aggiungere >.

RITENUTO, pertanto, necessario considerare le osservazioni contenute nella suddetta nota del 02/01/2020 del proponente, come anche quelle ulteriori prodotte con nota del 17/01/2020 e, ancora, le risultanze dell'incontro del 22/01/2020 sopra citato, provvedendo quindi alla loro disamina ed eventuale accoglimento o controdeduzione ai fini dell'espressione del parere tecnico istruttorio definitivo della Direzione generale ABAP per le successive determinazioni del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,



dovendosi comunque evidenziare come le stesse si possano considerare rilevanti per il caso di cui trattasi nel senso di seguito considerato e/o ritenuto, in quanto per il resto si ritengono già assorbite nelle argomentazioni esposte nella comunicazione al proponente del 23/12/2019 ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

RITENUTO di fare proprie le controdeduzioni della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio come trasmesse con la nota del 05/02/2020, sopra integralmente riportata.

RITENUTO, inoltre, necessario formulare le seguenti ulteriori controdeduzioni alle osservazioni della Società ERG Wind Sardegna s.r.l. del 02/01/2020 e del 17/01/2020.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le osservazioni del 02/01/2020, rappresenta di aver ricevuto la notifica della comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 solo il 23/12/2019 "... nonostante il parere fosse stato emesso dal MIBAC da oltre un mese ...", con ciò probabilmente riferendosi alla data nello stesso riportata a piè di pagina ("18/11/2019"). Nel merito, si deve rappresentare che l'esito della valutazione istruttoria svolta dalla Direzione generale ABAP sul progetto di cui trattasi - la quale ha, quindi, individuato compiutamente i motivi ostativi al favorevole accoglimento dell'istanza del proponente - sono stati resi pubblici alla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. nello stesso momento in cui sono stati assunti al protocollo informatizzato della scrivente e che, al contrario, la data forse assunta per le osservazioni del 02/01/2019 attiene, in verità, a passaggi istruttori interni all'Amministrazione, privi di qualsivoglia effetto per il proponente ai sensi della citata normativa di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le osservazioni del 02/01/2020 - punti a) e c) di pagina 2 -, lamenta la mancata considerazione da parte di questo Ministero della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, provando tale affermazione sulla base di quanto valutato e oggetto di trasmissione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 con la nota della Direzione generale ABAP prot. n. 38636 del 23/12/2019. Nel merito, si deve evidenziare che l'osservazione di cui sopra non risulta considerare, al contrario, quanto ampiamente valutato da questo Ministero per la individuazione dei motivi ostativi al favorevole accoglimento dell'istanza del proponente. Per questo, si veda, tra l'altro, quanto considerato e comunicato dalla Direzione generale ABAP alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 17989 del 01/07/2019 (sopra integralmente trascritta) a riguardo della considerazione del fatto che tale documentazione integrativa fosse pervenuta (vedasi per questo anche la p. 36 della nota prot. n. 38636 del 23/12/2019, penultimo e ultimo considerato), ma anche le note della medesima Direzione generale ABAP prot. n. 23867 del 03/09/2019 e n. 27694 del 07/10/2019 (trascritte integralmente, la prima, alle pp. 39-40 e, la seconda, alle pp. 40-41 della comunicazione del 23/12/2019), relative alla documentazione integrativa volontaria presentata dal proponente al solo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (vedasi per questo anche la p. 39 - i due considerato - e pp. 40-41 della nota prot. n. 38636 del 23/12/2019). La documentazione integrativa del proponente (sia quella del maggio 2019, che quella integrativa volontaria del luglio 2019) è stata oggetto di considerazione e valutazione a cura della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il relativo parere endoprocedimentale prot. n. 12008 del 04/11/2019 (cfr. pp. 41-55 della comunicazione prot. n. 38636 del 23/12/2019). Tali integrazioni del proponente sono state quindi considerate anche dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, con il contributo istruttorio prot. interno n. 32820 del 12/11/2019 (cfr. pp. 55-57 della comunicazione prot. n. 38636 del 23/12/2019, in riferimento al punto b delle osservazioni del proponente del 02/01/2020, p. 2). Ulteriore prova della considerazione e valutazione della documentazione integrativa prodotta dal proponente è data da quanto espresso alle pp. 57-60 per l'area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. i, del D.Lgs. 42/2004 (si veda, in particolare, la figura riportata a p. 58, tratta dalla documentazione integrativa ver. 15/05/2019, come anche l'ultimo "*considerato*" di p. 59). Inoltre, per la considerazione e valutazione della documentazione integrativa si veda l'ultimo e il penultimo "*considerato*" della p. 62 (segue alla p. 63) della nota del 23/12/2019 a riguardo delle zone gravate da usi civici. Ulteriore prova di tale considerazione e valutazione è data dal secondo e terzo "*considerato*" della p. 67 della nota del 23/12/2019, relativi alla



Relazione paesaggistica integrativa. Ancora, si veda quanto ugualmente considerato e valutato all'ultimo "considerato" della medesima pagina 67 e della successiva 68, a riguardo della segnalazione cromatica dei WTG. Successiva riprova della considerazione della documentazione integrativa del proponente è data da quanto riportato alle pp. 68-69 della nota del 23/12/2019 per la *Relazione sulla dismissione dell'impianto esistente ...*, sulla base di quanto risposto dallo stesso proponente rispetto al punto n. 22 della richiesta di documentazione integrativa formulata all'Autorità competente dalla Direzione generale ABAP con la nota del 12/11/2018 sopra citata. In definitiva, la documentazione integrativa presentata dal proponente nel corso del procedimento è stata oggetto di considerazione e valutazione da parte di questo Ministero, evidenziando l'istruttoria condotta tutti gli impatti negativi che la stessa ha posto ancor più in luce, rispetto a quanto già valutabile dalla documentazione originariamente allegata all'istanza di VIA.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le osservazioni del 02/01/2020, alle pp. 2-3 (ma anche pp. 3-4), espone il proprio convincimento in merito a quanto esposto nella SEN adottata con decreto interministeriale 10 novembre 2017. In merito, si evidenzia che gli aspetti di più diretta competenza di questo Ministero – non potendo quest'ultimo riferirsi a questioni che attengono alle competenze assegnate ad altre Amministrazioni pubbliche - sono stati oggetto di considerazione e valutazione in riferimento al progetto di cui trattasi nella nota del 23/12/2019 (cfr. pp. 63-65), ribadendone ancora la rilevanza per la valutazione qui effettuata, con particolare riguardo a quanto già espresso alla relativa pagina 64: "... **RITENUTO** necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel Messaggio dei Ministri (p. 8) "... Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica ...". **CONSIDERATO**, al contrario, che le aree agricole ancora impegnate dal presente progetto di potenziamento sono e possono essere altrimenti valorizzabili, anche solo per la conservazione e la tutela del paesaggio sopra descritto. **CONSIDERATO** che il documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha quindi affrontato anche il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo il pericolo della progressiva saturazione dei siti, proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione. **CONSIDERATO** quindi che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di dichiarazione o tutela per legge, ovvero per il tramite del Piano paesaggistico regionale ...", che qui si ritiene di dover riprendere integralmente per evidenziare come il progetto proposto si collochi ancora in aree agricole.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le osservazioni del 02/01/2020, alla p. 3, riporta di aver effettuato un monitoraggio sulla chiroterofauna, la cui protezione attiene, tuttavia, alle competenze delle Amministrazioni preposte alla tutela della natura.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le osservazioni del 02/01/2020, alla p. 3, riporta considerazioni in merito alle "oasi e siti Natura presenti nell'area vasta analizzata nel SLA", con possibile interessamento della relativa avifauna, la cui protezione attiene, tuttavia, alle competenze delle Amministrazioni preposte alla tutela della natura.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le osservazioni del 02/01/2020, alla p. 3 (cfr. anche quanto riportato alla lett. n della p. 13), ha osservato di aver trasmesso un "Progetto di



Monitoraggio Ambientale”, il quale fa “... riferimento principalmente alle componenti maggiormente interessate dalle opere, quali avifauna, rumore, vibrazioni e paesaggio ...”, che è stato consultato e valutato dalla Direzione generale ABAP nel corso dell’istruttoria svolta quale parte della documentazione integrativa prodotta dalla suddetta Società (cfr. risposta al punto 6 per la Provincia di Sassari). Tuttavia, si deve evidenziare che quanto ivi proposto per il “Paesaggio e beni culturali” (cfr. paragrafo 6, pp. 45-49), in particolare per il “... monitoraggio, non tanto strumentale, ma assicurato dalla presenza di personale esperto”, è stato già oggetto di considerazione e valutazione nella comunicazione del 23/12/2019 (sopra riportata integralmente) alla pagina 62: “... **RITENUTO** che una eventuale sorveglianza archeologica prevedibile in alternativa, sia da ritenersi non pertinente ai fini dell’esclusione dell’interferenza visiva degli aerogeneratori proposti sui beni archeologici presenti nell’area, come sopra descritti, né, per le ragioni sopra esposte, con la sempre possibile valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico eventualmente ancora conservato nel sottosuolo, considerato che la realizzazione dei plinti di fondazione (e dei relativi pali di fondazione), non consentirebbe di tutelare i resti archeologici che potrebbero essere interferiti, così come non è possibile prescrivere variazioni localizzative al progetto in corso d’opera, se non riconducendo tutte le analoghe verifiche e valutazioni della presente procedura di VIA, sulla base di un nuovo SIA ...”. Con ciò evidenziando, ancora una volta, che la documentazione integrativa è stata considerata e valutata dalla Direzione generale ABAP nella comunicazione del 23/12/2019, sia dal punto di vista della tutela del paesaggio che culturale, rappresentandone nel caso specifico la non adeguatezza per la eliminazione degli impatti significativi e negativi valutati a carico dell’intervento proposto.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le osservazioni del 02/01/2020, alle pp. 4-5, a riguardo del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - citato alla pagina 41 della comunicazione del 23/12/2019 , premesso che in quest’ultima se ne preso atto rispetto alle relative determinazioni come attinenti alle competenze dello stesso Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tuttavia dovendo osservare, nei due seguenti “considerati” della stessa pagina, la presenza di non condivisibili riferimenti a supposte esistenti “aree idonee” per gli impianti eolici quali previste dalla normativa nazionale, come anche ad un non corretto riferimento ai contenuti del vigente articolo 26 del D.Lgs. 152/2006 -, si deve evidenziare che il progetto di cui trattasi si configura per la normativa relativa al procedimento di VIA tra gli “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW” dell’Allegato II della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (vedasi anche quanto dichiarato in merito nell’istanza del proponente pervenuta il 09/08/2018, p. 2) e, pertanto, integralmente soggetto alla stessa disciplina VIA. L’istruttoria condotta da questo Ministero, obbligatoriamente riferita alle previsioni normative oggi vigenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale e il paesaggio, ha determinato a carico del progetto proposto (sostanzialmente diverso, per localizzazione e conformazione, rispetto all’impianto esistente) l’esistenza di plurimi impatti significativi e negativi sui corrispondenti fattori ambientali, tanto da comunicare al proponente di aver individuato altrettanti plurimi motivi ostativi al favorevole accoglimento della relativa istanza, come esposti nella comunicazione del 23/12/2019 (cfr., in particolare, quanto esposto alle pp. 65-66 - ma già a p. 6 nel “considerato” -, come ancora alla stessa pagina p. 65 nel “verificato”) e, quindi, oggetto di controdeduzione nel presente parere tecnico istruttorio definitivo della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che in riferimento a quanto osservato dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. con la nota del 02/01/2020, alle pp. 4-5, si conferma che le individuazioni operate dalla Regione Autonoma della Sardegna con la DGR n. 40/11 del 07/08/2015, sulla base di quanto definito dal DM 10/09/2010, non sono state assunte quale elemento di per sé ostativo alla localizzazione negli stessi ambiti individuati quali “aree non idonee” di impianti eolici quale quello di cui trattasi, quanto, invece, le stesse individuazioni sono risultate essere un elemento di richiamo per una più puntuale istruttoria in merito ai potenziali impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e il paesaggio che devono essere verificati dal proponente e, di conseguenza, valutati da questo Ministero nell’ambito del procedimento VIA (cfr., a riprova di tale tipo di considerazione, quello che è stato riportato nella comunicazione del 23/12/2019, alla p. 61, primo



“considerato”, a riguardo di quanto stabilito dal DM 10/09/2010 e, di conseguenza, dalla suddetta DGR, quale obbligo di valutare il rapporto tra l'impianto eolico e la preesistenza dei luoghi, provvedendo di conseguenza ad un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche un'analisi dell'evoluzione storica del territorio, nonché effettuare un'analisi dell'interferenza visiva anche attraverso la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici presenti nell'area vasta). Tanto si ritiene di aver fatto puntualmente nella comunicazione del 23/12/2019, evidenziando tutti i profili e livelli di tutela gravanti nell'area interessata dal progetto di cui trattasi, valutandone di conseguenza la natura e relativo subito impatto negativo. Pertanto, la valutazione qui condotta non ha posto le individuazioni della suddetta DGR quale un elemento di per sé preclusivo alla realizzazione del progetto proposto con l'istanza pervenuta il 09/08/2018, essendo stata basata la valutazione condotta da questo Ministero sulla normativa di tutela e conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio come oggi vigente.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le osservazioni del 02/01/2020, alla p. 5, riporta le proprie controdeduzioni all'osservazione presentata dall'Azienda Agricola Posadinu Maria Giovanna, di cui pertanto si prende atto, non rilevando la questione in riferimento agli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e il paesaggio qui valutati singolarmente nei riguardi del progetto in esame.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le osservazioni del 02/01/2020, alle pp. 5-10 (ma anche a p. 12, lett. l), riporta le proprie controdeduzioni a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere endoprocedimentale del 04/11/2019 per la tutela del patrimonio culturale archeologico, per le quali si deve rimandare anche alle considerazioni esposte nella comunicazione di quest'ultima del 05/02/2020 sopra integralmente riportata, come anche a quelle del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione Generale ABAP del 12/02/2020. Inoltre, si deve evidenziare come il patrimonio culturale archeologico ha assunto nel caso della Regione Autonoma della Sardegna anche una particolare valenza paesaggistica (riconosciuta nell'Assetto Storico Culturale del Piano paesaggistico regionale – cfr. Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 49, con particolare riferimento alla conseguente attualmente vigente disciplina prescrittiva di cui al co. 1 dell'articolo 49), oltre che culturale, sulla base di quanto determinato come bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, approvato definitivamente il 5 settembre 2006 – cfr. *Assetto Storico Culturale*, Norme Tecniche di Attuazione, articolo 47, comma 2, lett. c). Di tutto questo si è dato evidenza al proponente nella comunicazione del 23/12/2019: “... **CONSIDERATO** che i profili e i livelli di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio considerati nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per l'esistente impianto risultano notevolmente mutati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 42/2004 e, quindi, della conseguente entrata in vigore il 09/09/2006 dell'approvato Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, il quale articolo 4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, recante “Efficacia del P.P.R. e ambito di applicazione”, al comma 5 stabilisce che “I beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati ai sensi degli articoli successivi sono comunque soggetti alla disciplina del P.P.R., indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio di cui all'art. 14”, quest'ultimi relativi al solo ambito di paesaggio costiero, come anche per il quale articolo 18, recante “Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale”, il relativo comma 4 stabilisce che “I beni paesaggistici sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi delle componenti paesaggistico-ambientali in quanto ad essi applicabili ...” (p. 6). Tali intervenuti livelli di tutela paesaggistica sono stati quindi considerati e valutati dalla Direzione generale ABAP nel senso previsto dalla normativa che disciplina il presente procedimento VIA, ovvero dalla giurisprudenza consolidata in merito (cfr. quanto per questo riportato nella comunicazione del 23/12/2019 alle pp. 61-62, ultimo “ritenuto”; ma anche prima alla p. 60, per quanto riguarda le citate pronunce del Consiglio di Stato). Sulla base di tale normativa e giurisprudenza, non si può affermare che la sola mancata diretta incidenza delle opere previste all'interno di areali oggetto di tutela per legge o provvedimento amministrativo generale (quale il Piano paesaggistico regionale), come anche vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, esclude di per sé ogni potenziale impatto significativo e negativo del progetto proposto (d'altronde, caratterizzato da strutture



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di elevata altezza e incidenza visiva) per la tutela e conservazione del patrimonio culturale e il paesaggio. Il suddetto potenziale impatto deve essere, pertanto, valutato in sede di valutazione di impatto ambientale, al contrario di quanto ritenuto dal proponente, secondo la disciplina specifica del procedimento VIA, così come chiarito dalla relativa consolidata giurisprudenza e, di conseguenza, anche oltre il più ristretto areale di tutela o vincolo culturale e paesaggistico.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le osservazioni del 02/01/2020, alle pp. 10-12, nel merito sempre del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 04/11/2019, afferma che con il nuovo progetto si sarebbe ridotto l'effetto selva causata dall'esistente impianto eolico, tuttavia senza considerare che la valutazione qui richiesta deve valutare se a carico del progetto proposto, l'unico che secondo la proposta progettuale presentata dovrebbe permanere nell'area interessata, esistano o meno impatti significativi e negativi per il patrimonio culturale e il paesaggio – impatti nuovi e diversi che sono stati effettivamente riscontrati a prescindere dall'esistenza dell'attuale impianto eolico. Pertanto, a prescindere dai diritti acquisiti alla permanenza dell'impianto eolico esistente – realizzato sulla base di valutazioni e autorizzazioni all'epoca efficaci -, la procedura VIA avviata su istanza di parte nel 2018 deve valutare il progetto nuovo proposto alla luce dell'intero quadro normativo oggi vigente, così come effettuato e all'esito della quale istruttoria sono stati individuati elementi ostativi ad una favorevole dichiarazione di compatibilità ambientale, per le ragioni che si ritiene di aver ampiamente illustrato, nel relativo iter logico, nella comunicazione del 23/12/2019 e ripercorso nel presente parere tecnico istruttorio definitivo. Per quanto attiene alla mancata incidenza del nuovo progetto su aree boscate (riportato a p. 10 delle osservazioni del 02/01/2020), si deve rimandare a quanto già in merito esposto sull'intervenuto nuovo livello di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, come anche sulle modalità di verifica e valutazione della compatibilità ambientale in sede di VIA. Per quanto attiene alle fotosimulazioni (cfr. pp. 10-11, ma anche p. 14 – lett. q - delle osservazioni del 02/01/2020), si deve osservare che le considerazioni per questo riportate attengono alle caratteristiche tipiche di tale tipologia di strumento di verifica degli impatti visivi degli impianti eolici, per la qual cosa l'istruttoria condotta dalla Direzione generale ABAP ha tenuto conto delle esperienze acquisite in merito alla valutazione delle stesse, anche solo sulla base dei principi di precauzione e dell'azione preventiva stabiliti all'articolo 3-ter del D.Lgs. 42/2004 (cfr. in proposito quanto riportato alla p. 67 della comunicazione del 23/12/2019, quarto "considerato"). Per quanto riguarda il materiale di costruzione degli aerogeneratori (cfr. p. 11 delle osservazioni del 02/01/2020), si deve evidenziare che la differenza materica indicata non ha inciso in alcun modo sulla valutazione effettuata, la quale ha preso come riferimento l'effettiva dimensione degli stessi e i loro conseguenti impatti. Per quanto attiene alla ipotizzata possibilità di impiegare aerogeneratori di minore dimensione in altezza (cfr. pp. 11-12 delle osservazioni del 02/01/2020), si prende atto di quanto ritenuto utile per i propri scopi societari ai fini della realizzazione del nuovo impianto eolico proposto, tuttavia dovendo evidenziare che la tutela costituzionalmente garantita, nei principi fondamentali, al patrimonio culturale non può sottostare ad esigenze di diverso ambito, considerato che nel merito delle competenze riservate a questo Ministero le forme proposte per il soddisfacimento delle stesse esigenze sono state valutate incompatibili con la relativa tutela.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le osservazioni del 02/01/2020, alle pp. 12-13 (lett. m), evidenzia in merito alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al DM 13/02/1968 che l'impianto esistente è stato comunque autorizzato paesaggisticamente nel 2003, come anche oggetto, in pari epoca, di valutazione di compatibilità ambientale. Tuttavia il proponente non evidenzia che le autorizzazioni paesaggistiche all'epoca ottenute sono riferite al solo vincolo paesaggistico di cui al vigente articolo 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 42/2004 (territori coperti da foreste e boschi) – cfr. quanto riportato al "considerato" di p. 6 della comunicazione del 23/12/2019 - e non attengono, pertanto, al suddetto primo vincolo paesaggistico dichiarativo del 1968. Ancora, il proponente non ha preso in esame quanto già evidenziato nella comunicazione del 23/12/2019 in merito alle riforme legislative che hanno caratterizzato la valutazione di impatto ambientale (compresa la relativa conseguente giurisprudenza sopra ancora richiamata) e l'esercizio nel relativo ambito delle competenze di questo Ministero. D'altronde, la presenza di ulteriori



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

eventuali elementi di trasformazione antropica intervenuti nel tempo nel territorio qui interessato non può essere valutato come fattore di giustificazione per la incompatibile ulteriore trasformazione del paesaggio come qui riscontrato nel particolare caso a carico del progetto in esame, anche solo considerando quanto definito come *"tutela del paesaggio"* dal D.Lgs. 42/2004. Quest'ultima deve, infatti, essere volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, al recupero dei valori culturali che lo stesso paesaggio esprime (cfr. art. 135, co. 4). La valutazione negativa qui espressa si riferisce, in ogni caso, al progetto in valutazione nel presente procedimento VIA, non potendosi estendere a tale ultimo progetto, senza specifica descrizione delle eventuali identiche ragioni, valutazioni eventualmente espresse favorevolmente per altri progetti, posti d'altronde in diversa area e neanche in diretta intervisibilità (cfr. la dichiarazione del proponente contenuta nelle osservazioni del 02/01/2019, p. 13, lett. p, in merito alla non visione cumulativa del progetto qui in esame con quello eolico di ENEL Green Power, causa *"la conformazione orografica territorio in uno con la interdistanza tra impianti"*, ma ancora di seguito - p. 15 della stessa lett. p - ove si dice che per analoghe ragioni anche per l'impianto eolico esistente FriEI *"le condizioni orografiche non consentono una visione cumulativa degli impianti"*).

CONSIDERATO che in merito a quanto riportato dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le osservazioni del 02/01/2020 (p. 13, lett. o), per le zone gravate da usi civici, si deve rimandare a quanto dichiarato dalla Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 16616 del 23/10/2018 (cfr. pp. 35-36 della comunicazione del 23/12/2019, come anche l'ultimo *"considerato"* di p. 62). Inoltre, il proponente osserva l'esistenza di un ritenuto parallelismo tra una ipotizzata esistente *"area contermini"* ai laghi di cui all'articolo 142, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004, con la non eguale previsione per analoghe aree contermini di cui al medesimo co. 1, ma lett. h (*"zone gravate da usi civici"*), al fine di evidenziare la mancata volontà del legislatore di prescrivere per quest'ultime una eguale tutela. Nel merito, si deve, tuttavia, evidenziare che la comunicazione espressa in merito il 23/12/2019 rimanda alle verifiche e valutazioni particolari che devono essere condotte in sede di VIA, anche oltre il limite più ristretto di tutela e vincolo dei beni paesaggistici e culturali, secondo la disciplina e la giurisprudenza sopra richiamata sempre in materia di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che per quanto osservato alla lett. p delle pp. 13-14 delle osservazioni del 02/01/2020 (altri impianti eolici esistenti delle ENEL Green Power e Fri-EL), si rimanda a quanto sopra espresso a riguardo delle pp. 12-13 (lett. m) delle medesime osservazioni.

CONSIDERATO che per quanto osservato alla lett. r della p. 14 delle osservazioni del 02/01/2020, si rimanda, qui confermando le stesse ragioni, a quanto già in merito esposto nella comunicazione del 23/12/2019 alle pp. 68 (ultimi quattro *"considerato"*) e 69 (primi due *"considerato"*).

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le osservazioni del 02/01/2020, alle pp. 14-15 (lett. s, t) riferisce di aver individuato, con la documentazione integrativa, alcune opere di compensazione, le quali, tuttavia, proprio per la loro stessa caratteristica compensativa non sono atte a eliminare gli impatti negativi valutati a carico del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale e il paesaggio, quanto a risarcirne il danno, il quale tuttavia non può essere ammesso a carico dello stesso patrimonio culturale e paesaggio in virtù di quanto sancito per la sua *"tutela"* dall'articolo 131, co. 4, del D.Lgs. 42/2004, sopra ancora citato.

CONSIDERATO che in merito alle affermazioni conclusive della Società ERG Wind Sardegna s.r.l., riportate nelle osservazioni del 02/01/2020 (p. 15), si deve ribadire che le previsioni di cui alla DGR n. 40/11 del 07/08/2015 della Regione Autonoma della Sardegna non sono state considerate come di per sé preclusive alla realizzazione del progetto di cui trattasi, quanto elemento di attenzione al fine di individuare i relativi potenziali impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e il paesaggio, che quindi sono stati oggetto di diversa e puntuale valutazione con la presente istruttoria VIA. Come anche, che tutta la documentazione prodotta dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. nel corso del procedimento VIA è stata valutata per le competenze riservate a questo Ministero, quale è dimostrato dalla articolare istruttoria condotta ed esposta nel presente parere tecnico istruttorio. D'altronde, la professionalità acquisita nel corso delle esperienze svolte in materia di valutazioni di impatto ambientale non può essere considerata come un elemento detrattore rispetto all'efficacia della valutazione condotta, quanto una risorsa posta a disposizione degli stessi



proponenti nell'esercizio delle competenze attribuite dalla legge a questo Ministero.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le ulteriori osservazioni del 17/01/2020 (p. 2, quarto alinea), rappresenta nuovamente che quanto definito con la DGR n. 40/11 del 07/08/2015 non comporta un divieto di autorizzazione neppure in caso di nuovi impianti quali quello di cui trattasi e, tantomeno, lo può quindi comportare in caso di repowering di impianti esistenti. In merito, si deve rinviare a quanto sopra già esposto sulla considerazione qui fatta delle previsioni della suddetta DGR (cfr. sopra il "considerato" sulle osservazioni di pp. 4-5, e p. 15 della nota del 02/01/2020).

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le ulteriori osservazioni del 17/01/2020 (p. 2, quinto alinea, come anche le relative conclusioni del capoverso), rappresenta nuovamente una giurisprudenza definita dal TAR di Sicilia sul fatto che la tutela del paesaggio non è l'unica costituzionalmente rilevante. In merito, si deve evidenziare che la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio è tra le competenze primarie riservate a questo Ministero, alla cui cura questa Direzione generale ABAP non può venire meno per operare una ponderazione di diversi interessi sottesi alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi, tantomeno quando tali interessi attengano alle competenze di altre Amministrazioni, avendo il legislatore riservato tale ponderazione più generale ad atti di alta amministrazione.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le ulteriori osservazioni del 17/01/2020 (p. 2, ultimo capoverso) segnala alcune diverse condizioni che si potrebbero concretizzare in corso di progettazione esecutiva delle opere di fondazioni degli aerogeneratori. In merito, non si può che prendere atto di conseguenza che il SIA non ha ancora potuto descrivere con la necessaria adeguatezza tutti i probabili impatti generati dalla costruzione del progetto di cui trattasi, con ciò evidenziandone la relativa carenza ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte II, Allegato VII, punto 1, lett. b - c, ma anche punto 5, lett. a, a riguardo dell'uso del suolo che si intende realizzare e delle costruzioni necessarie per realizzare il presente progetto.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le ulteriori osservazioni del 17/01/2020 (p. 3, primo e secondo capoverso in riferimento alle pp. 42 e 44 della comunicazione del 23/12/2019) segnala una possibile contraddizione nel parere endoprocedimentale reso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio in merito alla ricognizione potenzialmente parziale operata con la descrizione dei possibili impatti sul patrimonio culturale archeologico. In merito, si deve evidenziare come tale contraddittorietà non appaia palesarsi, stante il fatto che non si nega che la ricognizione effettuata dal SIA non abbia in effetti individuato ulteriori beni ed elementi di interesse archeologico, come d'altronde ancora implementati dallo stesso Ufficio periferico del MiBACT, ma quanto che le ricognizioni effettuate per la redazione del SIA non siano potute essere esaustive e pertanto, anche per il solo principio di precauzione di cui all'articolo 3-ter del D.Lgs. 152/2006, non si possono escludere ulteriori impatti significativi e negativi sul medesimo fattore del patrimonio culturale archeologico - la cui considerazione si basa, comunque, sulla constatata ricchezza di beni ed elementi archeologici esistenti nell'area impattata dal progetto di cui trattasi -, la cui evenienza in corso d'opera non potrebbe essere oggetto di adeguata tutela con la proposta sorveglianza archeologica per le motivazioni sopra già richiamate in riferimento alle osservazioni del 02/01/2020 (cfr. "considerato" su p. 3). D'altronde, si deve anche evidenziare come la indicata distanza di 100 m, posta in prima salvaguardia, non appare di per sé sufficiente a garantire la supposta ininfluenza paesaggistica a riguardo del paesaggio circostante i beni e gli elementi archeologici individuati (cfr. in proposito anche l'ultimo "ritenuto" della p. 61 della comunicazione del 23/12/2019), in quanto il progetto di cui trattasi prevede aerogeneratori alti 180 m, quindi con un rapporto distanza/altezza in negativo che può raggiungere anche il valore di 1,8 volte, tanto da far apparire ancor più incombenti, rispetto a quelli esistenti, sugli stessi beni e elementi gli aerogeneratori proposti.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le ulteriori osservazioni del 17/01/2020 (p. 3, terzo capoverso), ricorda quanto previsto dal DM 10/09/2010 per la considerazione della interferenza visiva dell'impianto di cui trattasi con le aree contermini ai centri abitati, ai beni culturali e paesaggistici, dovendosi in merito sottolineare come il valore ivi indicato sia definito, in verità, quale un "non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore" (Allegato 4, paragrafo 3, sezione 3.1, punto 4, lett. b)



e, pertanto, non il massimo previsto per lo stesso tipo di valutazione. In tal senso, la successiva previsione dello stesso DM (Allegato 4, paragrafo 3, sezione 3.1, punto 4, lett. c, secondo alinea) di verificare l'alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione, appare coerente con i contenuti del SIA previsti dall'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/2006 (in particolare, punti 4 e 8), qui in effetti utilizzati per la valutazione condotta. In merito alla relazione visiva teorica illustrata per il singolo aerogeneratore previsto nelle raffigurazioni dell'*Allegato 1 Analisi visibilità* alla nota del 17/01/2020, si evidenzia che le stesse illustrano la vasta incidenza visiva degli aerogeneratori previsti con altezza di 180 m, rispetto agli attuali di 76 m, non dovendo dimenticare che la singola incidenza visiva, messa in evidenza sulle stesse elaborazioni dell'Allegato 1, risulta ancora maggiore se valutata in modo sincronico tra tutte quelle generate sullo stesso punto dalla sovrapposizione dei singoli areali di intervisibilità prodotti da ogni nuovo aerogeneratore (cfr. quanto già riportato nella comunicazione del 23/12/2019 a riguardo della maggiore incidenza visiva a carico del nuovo impianto eolico proposto rispetto a quello esistente - pp. 65-67, a partire dall'ultimo "considerato" di p. 65, stante la diversa caratteristica costruttiva esistente tra le relative strutture). Le diverse caratteristiche costruttive degli aerogeneratori dell'impianto esistente (altezza totale 76 m, con traliccio di sostegno) e di quello qui proposto (altezza totale 180 m, con palo tubolare di sostegno) hanno quale conseguenza quella di rendere paesaggisticamente estremamente più visibile quest'ultimo rispetto al primo. La conseguenza pratica dal punto di vista della tutela del paesaggio di tale sostanziale differenza, che è stata oggetto della valutazione espressa con la comunicazione del 23/12/2019, è d'altronde rappresentata in modo chiaro dal fotoinserimento dell'Allegato 2 relativo ad "Osilo - Santuario di Nostra Signora di Bonaria" (p. 19/37 del file .pdf), ove il proponente afferma che gli aerogeneratori visibili del nuovo impianto proposto sarebbero solo 25, rispetto ai 46 dell'impianto esistente. Tale riduzione, pari a circa il 50%, è tuttavia compromessa nel suo possibile effetto positivo dal fatto che i 25 nuovi aerogeneratori proposti saranno ben più visibili di quelli esistenti, in quanto quest'ultimi - seppur visibili in numero maggiore come indicato dal proponente - dimostrano di non avere egual impatto visivo, perché di minore dimensione e a struttura a traliccio 'trasparente', tale da ricompenderli nell'ambito dello sfondo retrostante più scuro. Al contrario i nuovi aerogeneratori (fotoinserimento: "Simulazione del progetto") verrebbero a stagliarsi contro il fondo celeste del panorama godibile, risultando pertanto elemento totalmente estraneo alla sua conformazione, caratteristica ancora maggiore se gli stessi aerogeneratori saranno oggetto di segnalazione cromatica per la sicurezza del volo aereo. Eguali considerazioni, relative agli impatti negativi specificatamente generati dal progetto in esame, si possono estendere ai casi illustrati dal proponente nell'Allegato 2 relativi a "Ploaghe - chiesa di Sant'Antimo", "Osilo - Castello dei Malaspina", "Ploaghe - Chiesa di S. Antonio di Salvenero" e "Codrongianos - S.S. Trinità di Saccargia". In particolare e a riscontro dell'osservazione prodotta il 17/01/2020, per quanto attiene alle raffigurazioni di "Osilo - Castello dei Malaspina" della p. 18 del file .pdf (per le quali il proponente afferma, a p. 17, che "Rispetto alla situazione esistente, grazie al progetto si ha una considerevole riduzione del numero di aerogeneratori complessivamente visibili (da 46 a 25)" - cfr. anche *Relazione paesaggistica integrativa* del 15/05/2019, p. 27), si comprende come gli aerogeneratori proposti si staglino, sul primo crinale collinare visibile, con un effetto anch'esso di "selva", in quanto se ne può cogliere con uno sguardo la continua successione di rapporto, tanto che la relativa consistente elevazione sulla cima del crinale costituisce una sostanziale alterazione della godibilità a lunga distanza del paesaggio esistente (questo impatto negativo risulta singolarmente attribuibile all'impianto qui proposto, come dimostrato dalla non eguale capacità distorsiva dell'impianto eolico esistente a carico dello stesso paesaggio). Il paesaggio godibile dallo stesso bene è, d'altronde, costituito da un sovrapporsi di diversi fronti collinari, nei quali si determina un naturale compenetrarsi di dolci pendii con alternanza variegata di porzioni prative, a fascia boscata e a bosco, con la restituzione di un paesaggio d'insieme ancora come storicamente conformatosi nel suo ambiente naturale. L'impianto proposto, per la sua struttura e conformazione si pone a metà di tale paesaggio quale oggi godibile per ampi orizzonti, tanto da frammentarne in modo irrimediabile lo stesso godimento. Per quanto attiene al riferimento effettuato dal proponente (sempre a p. 4 delle osservazioni del 17/01/2020) al bene del Castello dei Doria a Chiaramonti, rispetto a quanto già illustrato nella *Relazione paesaggistica integrativa* del



15/05/2019 (cfr. p. 28 - già considerata nell'istruttoria condotta), non si può che ribadire il concetto sopra illustrato alla base della valutazione condotta con la comunicazione del 23/12/2019, con la particolarità che in tale caso il progetto proposto costituisce lo sfondo del paesaggio godibile. Nel merito delle medesime valutazioni effettuate con la comunicazione del 23/12/2019 si veda quanto espresso in merito dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere endoprocedimentale del 04/11/2019, nella parte integralmente riportata nella medesima comunicazione alle pp. 53-55 (punto 2).

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le ulteriori osservazioni del 17/01/2020 (p. 3, ultimo capoverso, in riferimento alla p. 48 della comunicazione del 23/12/2019) ricorda quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sull'altissima densità di beni culturali/paesaggistici di natura archeologica sui quali andrebbe ad incidere la realizzazione del nuovo impianto eolico a causa della sua diversa caratteristica costruttiva, come anche a causa delle modifiche intervenute nei livelli di tutela e vincolo paesaggistico dal 2003 ad oggi. I pur esistenti impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio valutati a carico del nuovo impianto eolico non possono essere giustificati dal semplice paragone con quelli prodotti dall'impianto eolico esistente, stante il fatto che se anche i primi fossero minori dei secondi, la tutela del paesaggio deve comunque tendere al riconoscimento e alla salvaguardia dei valori culturali che lo stesso paesaggio esprime, senza per questo danneggiarne o distruggerne di altri. In questo senso, anche un progetto di repowering quale quello di cui trattasi deve essere realizzato nella piena compatibilità con le esigenze primarie di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le ulteriori osservazioni del 17/01/2020 (p. 4, primo capoverso, in riferimento alla p. 48 della comunicazione del 23/12/2019) ricorda l'opera compensativa proposta per la Tomba dei Giganti di Fiorosu. In merito alla natura delle opere compensative nel caso di cui trattasi si deve rimandare a quanto già esposto sopra a riguardo delle osservazioni del 02/01/2020, per le pp. 14-15 (lettere s, t), ribadendo come le stesse opere compensative non sono in grado di eliminare gli impatti negativi comunque riconosciuti a carico del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale e il paesaggio.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le ulteriori osservazioni del 17/01/2020 (pp. 4-5 in riferimento alle pp. 48 e 55 della comunicazione del 23/12/2019, secondo capoverso) espone, tra l'altro, il fatto che nell'intorno paesaggistico dei beni culturali oggetto di valutazione da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio esisterebbero altri elementi di degrado che hanno compromesso l'integrità paesaggistica e ambientale del relativo contesto. In merito, si deve evidenziare come un eventuale intervenuto degrado paesaggistico non può essere motivo - stante i principi consolidatisi in materia nella giurisprudenza amministrativa - per giustificare l'introduzione nello stesso contesto di un nuovo elemento valutato quale capace di generare impatti negativi sui valori paesaggistici d'insieme descritti nella comunicazione del 23/12/2019 e sopra qui ripresi. Nella comunicazione del 23/12/2019 si è, d'altronde, già descritto quanto valutato in merito alle differenze esistenti tra il cosiddetto effetto "selva" citato dal proponente a carico dell'impianto esistente e quello supposto diverso generabile con la costruzione del nuovo impianto eolico qui in esame (cfr. da p. 65, ultimo "considerato", a p. 67, terzo "considerato") e, pertanto, alle stesse valutazioni si rimanda, dovendole confermare.

CONSIDERATO che in riferimento a quanto ulteriormente osservato dalla Società ERG Wind Sardegna il 17/01/2020 (p. 5 in riferimento alla p. 55 della comunicazione del 23/12/2019), si deve evidenziare come la conclusione esposta (cfr. "Sul punto si evidenzia che non ci sono relazioni paesaggistiche dirette fra il progetto di repowering e la centrale di Codrongianos") non coglie il fatto che l'affermazione citata della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (cfr. "Per quanto riguarda in particolare l'area in cui sono concentrati, a poca distanza, numerosi beni culturali (zona di Salvenero-Saccargia), si evidenzia che la realizzazione del nuovo impianto comporterebbe il rischio di ulteriore aggiunta di disvalore in quanto, oltre all'impianto eolico esistente (autorizzato con un quadro normativo differente da quello attuale e al cui termine dell'attività sono previste la rimozione e la riqualificazione dell'area) è presente la centrale elettrica di Sant'Antonio, sita in comune di Codrongianos e collocata all'interno dell'aerale visivo



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

dei 9 km”) fa riferimento all’area vasta considerata dal proponente quale areale visivo di 9 km, al cui interno si concentrano, a poca distanza, numerosi beni culturali, i quali ne caratterizzano – insieme al patrimonio culturale archeologico/paesaggistico – il paesaggio considerato. Nel merito, l’Ufficio periferico del MiBACT evidenzia, quindi, un elemento di degrado già presente nel medesimo areale visivo (in particolare, la centrale elettrica di Sant’Antonio), inteso quale costituente il complessivo paesaggio entro il quale si colloca anche il progetto proposto, di cui se ne godono i valori paesaggistici attraverso la sua fruizione necessariamente dinamica. In tale senso, lo stesso Ufficio non afferma una diretta intervisibilità tra il progetto qui proposto e il suddetto elemento di degrado, quanto la verificata possibilità che deriverebbe, a carico dello stesso paesaggio complessivo, dalla introduzione in esso di un diverso e ulteriore impatto negativo a causa della realizzazione del presente impianto eolico.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le ulteriori osservazioni del 17/01/2020 (pp. 5 in riferimento alla p. 61 della comunicazione del 23/12/2019) espone il convincimento di aver prodotto una puntuale analisi territoriale nel SIA, nella *Relazione paesaggistica* e in tutti gli ulteriori documenti prodotti nel corso del procedimento a seguito dell’istruttoria del MATTM. Nel merito degli esiti di tale analisi territoriale si deve rimandare alla conseguente integrale valutazione condotta con la comunicazione del 23/12/2019 e qui sopra ancora ripresa anche alla luce delle osservazioni del proponente del 02/01/2020 e del 17/01/2020.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le ulteriori osservazioni del 17/01/2020 (p. 5 in riferimento alla p. 62 della comunicazione del 23/12/2019) espone il convincimento che il rinnovamento della viabilità esistente agevolerà l’uso agricolo, tuttavia senza fornire in merito dati oggettivi qui valutabili.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le ulteriori osservazioni del 17/01/2020 (p. 6 in riferimento alla p. 64 della comunicazione del 23/12/2019) espone il convincimento che con la dismissione dell’impianto eolico esistente si concretizzerà sicuramente la conservazione e tutela del paesaggio. Nel merito, si deve evidenziare che la valutazione effettuata con la comunicazione del 23/12/2019 ha posto in luce nuovi impatti negativi generati sul patrimonio culturale e il paesaggio dalla realizzazione del progetto in esame, con la conseguenza che il citato recupero di aree all’uso agricolo sarebbe in verità il risultato di un diverso impatto sugli stessi fattori che non può per questo essere dichiarato compatibile con la stessa invocata tutela.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le ulteriori osservazioni del 17/01/2020 (p. 6 in riferimento alla p. 68 della comunicazione del 23/12/2019) espone l’obbligo di dover provvedere al rispetto della normativa inerente la sicurezza del volo aereo previa evidenziazione con bande rosso/bianche delle pale degli aerogeneratori e la segnalazione luminosa notturna con luci rosse. Nel merito, dovendo riconoscere che dall’eventuale realizzazione del nuovo impianto eolico non potrebbe che derivare l’obbligo per il proponente di realizzare le suddette segnalazioni, si deve nel contempo riaffermare che la valutazione da condursi in sede di VIA deve comprendere anche tale tipo di conseguenza, in quanto ha una rilevante ricaduta sugli impatti visivi di tale tipologia di strutture, perché la stessa segnalazione ha lo scopo di rendere visibili a lunga distanza (pari non a centinaia di metri, ma a molti chilometri) le stesse strutture degli aerogeneratori. Tale ultima conseguenza delle segnalazioni, ha un diretto riferimento con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, in quanto la maggiore visibilità così acquisita – elemento da considerarsi non disgiunto dal fatto che i nuovi aerogeneratori proposti hanno una altezza massima di 180 m rispetto ai 76 m di quelli esistenti a traliccio e, quindi, le segnalazioni qui previste si porranno ad una altezza ben maggiore di quelle dell’impianto eolico esistente, tanto da essere visibili a distanze maggiori e in luoghi anche diversi da quelli oggi interessati – determina un nuovo e diverso impatto negativo che non può essere ammesso per le ragioni espone nella comunicazione del 23/12/2019.

CONSIDERATO che la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., con le ulteriori osservazioni del 17/01/2020, ha trasmesso in allegato due elaborati: “*Allegato 1 Analisi visibilità*” e “*Allegato 2 Fotoinserti*”. Il primo allegato riproduce la ‘carta di visibilità’ di ogni singolo nuovo aerogeneratore proposto, estendendo la relativa rappresentazione ad un areale più ampio di quello minimo comunque richiesto dal DM 10/09/2010 (raffigurato con una linea nera tratteggiata). Le raffigurazioni ottenute delle suddetta ‘visibilità’ dimostrano –



a prescindere dalla lettura asincrona che propone la Società ERG Wind Sardegna s.r.l., ma effettuando anche una lettura sincronica della 'visibilità' relativa a tutti gli aerogeneratori – come il nuovo impianto eolico sia in diretto rapporto paesaggistico con il contesto paesaggistico descritto nella comunicazione del 23/12/2019, non escluso quelli oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico con DM 13/02/1968 e di cui all'articolo 142, co. 1, lett. i, del D.Lgs. 42/2004 (cfr. pp. 57-60 della comunicazione del 23/12/2019). L'interferenza visiva che qui interessa per la valutazione è documentata nelle stesse 'carte', per diverso grado, anche in riferimento ad alcuni dei "beni" citati come oggetto di identificazione con il cerchio blu, ma soprattutto espressa nei fotoinserimenti inseriti nell'Allegato 2. Per tale ultimo documento, si rimanda a quanto sopra espresso a riguardo dell'osservazione ulteriore del 17/01/2020 (cfr. p. 3, terzo capoverso), per evidenziare, ancora una volta, che l'impatto specifico e negativo sul patrimonio culturale e sul paesaggio qui descritto in conseguenza della realizzazione dell'impianto eolico in esame si generi a causa delle particolari caratteristiche innovative delle strutture proposte, che a causa della loro più vasta incidenza visiva (dovuta ad una altezza ben superiore a quella dell'impianto esistente) sono in grado di impattare - anche con nuovi e diversi impatti - un ben maggiore numero di beni culturali e paesaggistici presenti nell'area vasta dell'impianto esistente.

CONSIDERATO, pertanto, necessario provvedere all'emissione del parere tecnico istruttorio definitivo della Direzione generale ABAP per le successive determinazioni dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 16, co. 2, lett. m), del DPCM n. 169 del 2019.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in GURI, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18/11/2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).



VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*".

CONSIDERATO che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente riportati.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportati.

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i prescritti pareri dei competenti Uffici periferici e centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati progettuali, il SIA, la *Relazione paesaggistica* e tutta l'ulteriore documentazione originariamente presentata con l'istanza e quindi successivamente integrata a seguito della richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali, come anche le osservazioni e le ulteriori osservazioni presentate dal proponente il 02/01/2020 e il 17/01/2020 (quest'ultima con i relativi due allegati) in riferimento a quanto allo stesso comunicato dalla Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 38636 del 23/12/2019, in esito alla valutazione del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO quanto esposto dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l. nella riunione del 22/01/2020 presso la Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore il 09/09/2006.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari definiti dal Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...".



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante *“Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari”* (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il *“Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016”*, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera *“... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”*.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un addendum al Repertorio del Mosaico 2016 per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto *“MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015”*.

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *“Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”* (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *“Specifiche Tecniche”*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, *“Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”*.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 169 del 02/12/2019 (art. 16, co. 2, lett. m).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato, ritenuto e verificato; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il relativo parere endoprocedimentale sopra riportato del 04/11/2019; che si fanno proprie quali parti integranti del presente parere tecnico istruttorio; visti i contributi istruttori del Servizio II e del Servizio III della Direzione generale ABAP; considerato quanto comunicato al proponente dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. 38636 del 23/12/2019, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; considerate le osservazioni della Società ERG Wind Sardegna s.r.l. del 02/01/2020 e del 17/01/2020, ai sensi del medesimo art. 10-bis




della legge n. 241 del 1990 e le relative controdeduzioni del 05/02/2020 della competente Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, che si fanno proprie, e della Direzione generale ABAP come sopra riportate nel presente parere tecnico istruttorio; considerati i contributi istruttori del Servizio II e del Servizio III della Direzione generale ABAP di controdeduzione alle osservazioni del proponente del 02/01/2020 e del 17/01/2020; considerate le risultanze dell'incontro del 22/01/2020 della Direzione generale ABAP con la Società ERG Wind Sardegna s.r.l.; **la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di **Potenziamento del Parco eolico Nulvi Ploaghe, con potenza complessiva pari a 121,5 MW**, localizzato nei Comuni di Nulvi, Ploaghe e Osilo (SS), proposto dalla Società ERG Wind Sardegna s.r.l.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it